

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

411^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 1° APRILE 1966

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

CORTE COSTITUZIONALE

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità *Pag.*
21965

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 21965
Approvazione da parte di Commissione
permanente 22022
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 21965

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per la determinazione dei canoni
e per l'affrancazione dei fondi gravati da
canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre pre-
stazioni fondiarie perpetue » (281), d'ini-
ziativa del senatore Compagnoni e di al-
tri senatori; « Norme sulla enfiteusi in Si-
cilia » (287), d'iniziativa del senatore Ci-
polla e di altri senatori; « Norme in mate-

ria di enfiteusi e prestazioni perpetue »
(817), d'iniziativa del senatore Braccesi e
di altri senatori; « Norme sull'affrancazio-
ne di fondi rustici » (1183), d'iniziativa del
senatore Schietroma, *unificati nel dise-
gno di legge: « Norme in materia di en-
fiteusi e prestazioni fondiarie perpetue »*
(281, 287, 817 e 1183):

* ASARO *Pag.* 21971, 21975
CATALDO 22015
CIPOLLA 21971 e *passim*
COMPAGNONI 22013
* CONTE 21972
DI ROCCO 21977
GATTO Simone 21970 e *passim*
GIARDINA 22017
GOMEZ D'AYALA 21980 e *passim*
GRANATA 21976, 21979
GRIMALDI 22020
LIMONI 21973 e *passim*
MILILLO 21988, 21995, 22019
MONGELLI 22021
* MURDACA, *f.f. relatore* 21970 e *passim*

411^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1966

* PECORARO Pag. 21972, 22015
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste* . . . 21970 e *passim*
TERRACINI 22011
TRIMARCHI 21983 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 22022

Annunzio di interrogazioni 22022

Annunzio di risposte scritte ad interroga-
zioni 22022

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavo-
ri pubblici* 21966, 21968, 21962

VERONESI Pag. 21968
* ZANNINI 21967

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 22022

BERNARDINETTI 22021

GRANATA 22021

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte
scritte ad interrogazioni 22027

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati **LEONE** Raffaele e **SEMERARO**. — « Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio » (1611);

« Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 » (1612).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

Angelilli:

« Comando presso le scuole statali di dipendenti statali provvisti di titoli idonei » (1610);

Bonaldi, D'Andrea, Chiariello e Mas-sobrio:

« Norme transitorie per l'attuazione del nuovo piano regolatore di Roma » (1613).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), il senatore **Berlanda** ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Norme sui bilanci dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) » (1535).

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per il giudizio di legitti- mità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che nello scorso mese di marzo sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Avverto che l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici **Giglia** ha comunicato di essere pronto a rispondere all'interrogazione presentata dal senatore **Zannini** ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo (1158) ed all'interrogazione, già con richiesta di risposta scritta (4512) e trasformata in interrogazione con risposta orale (1189), presentata dal senatore **Veronesi** al

Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e spettacolo e dell'interno sui lavori di riparazione del ponte sul canale deviatore del fiume Marecchia.

Poichè tali interrogazioni si riferiscono allo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

G E N C O , Segretario:

« ZANNINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritengano di dare le necessarie urgenti disposizioni affinché il ponte pericolante situato sul deviatore del Marecchia, a Rimini, sia riparato immediatamente, comunque prima dell'inizio della stagione turistico-balneare. Nel contempo per sapere se non ritengano urgente e necessario fare in modo che i lavori della costruzione della variante alla statale n. 16 nei pressi dell'abitato di Rimini, già da parecchi anni iniziati, siano ultimati prima della stagione turistico-balneare ». (1158);

« VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere se, in relazione ai lavori di riparazione e di ripristino del ponte sul canale deviatore del Fiume Marecchia — congiungente la Via Emilia con la Via Adriatica Flaminia — per i quali è insorta polemica fra il Ministero dei lavori pubblici, l'ANAS e il comune di Rimini, polemica che essendosi trasferita su questioni di principio e di interpretazione di legge in ordine a chi spetti l'onere di provvedervi, minaccia, nello sterile palleggiamento delle competenze e dei diritti, di ritardare la esecuzione dei lavori e così di porre in essere un ulteriore grave appesantimento al già difficile smistamento del traffico che dal nord Europa e dal nord Italia scende a Rimini e alla Riviera adriatica centro-meridionale, non si ritenga opportuno e doveroso provvedere alla realizzazione dei lavori necessari per interventi straordi-

nari di urgenza, senza ulteriori remore, con successivo addebito dell'onere a chi risulterà di competenza.

Quanto sopra con particolare riferimento ai superiori interessi delle necessità turistiche nazionali e per non danneggiare quanti liberi imprenditori delle più varie categorie di Rimini e dell'intera Riviera adriatica stanno affrontando ingenti oneri per attrezzarsi convenientemente per la stagione turistica che si va ad aprire ». (1189 già interr. scr. n. 4512)

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

G I G L I A , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Rispondo alle interrogazioni presentate dai senatori Zannini e Veronesi anche per incarico del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Com'è noto, a seguito dell'accertato cedimento di una pila e di lesioni di notevole entità alle attigue travature del ponte sul deviatore del fiume Marecchia, che ricade entro la traversa interna della strada statale n. 16, nell'abitato di Rimini, è stato disposto che il transito sul ponte stesso si svolga a senso unico alternato e con velocità ridotta a chilometri 20 orari.

In relazione a ciò il Comune ha richiesto all'Ufficio del genio civile di Forlì l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 34 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F sui lavori pubblici, per la riparazione del manufatto.

In proposito è stato fatto presente al Comune che, nel caso in esame, non trova applicazione il richiamato articolo 34, che si riferisce a canali che non siano compresi tra le acque pubbliche.

Nella specie il deviatore in argomento non è un canale artificiale, ma una nuova inalterazione del Marecchia, le cui opere a suo tempo furono classificate tra quelle di terza categoria. Comunque il diversivo fa parte dell'alveo del fiume stesso, giusta l'articolo 93 del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Poichè il ponte in parola insiste su un corso d'acqua pubblica, la disciplina dei rapporti fra il Comune ed il Demanio dello Stato va ricercata esclusivamente nel citato testo unico ed in particolare nel disposto dell'articolo 2. Peraltro, trattandosi, come già detto, di un manufatto che ricade entro la traversa interna della strada statale n. 16, ai relativi lavori di riparazione deve provvedere il Comune a proprio totale carico, a norma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sottoponendo la relativa perizia alla preventiva approvazione dell'Ufficio del genio civile di Forlì, ai sensi del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.

Detto Ufficio del genio civile è stato invitato a curare che tali lavori siano effettuati con la massima urgenza, anche in considerazione del fatto che un eventuale crollo potrebbe turbare il buon regime del fiume Marecchia.

Nel contempo, a seguito di mio interessamento, il Compartimento dell'ANAS di Bologna ha preso contatti con il Sindaco di Rimini, mettendo a disposizione materiali e assistenza tecnica per il montaggio di un ponte provvisorio Bailey.

Il Sindaco si è riservato di decidere dopo aver sentito il Consiglio comunale. Quindi l'ANAS attende tali decisioni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zannini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

*** Z A N N I N I .** Signor Presidente, sento anzitutto il dovere di porgere i più vivi ringraziamenti all'onorevole Sottosegretario per avere avuto l'amabilità di venire a rispondere e ringrazio anche lei, signor Presidente, per aver concesso all'onorevole Sottosegretario stesso di dare la risposta all'inizio di questa seduta. Tuttavia, unitamente al ringraziamento, devo esprimere la mia non piena soddisfazione per la risposta che è stata data. È vero, vi è la questione se i lavori di ricostruzione della pila del ponte spettino al Comune o al Ministero o all'ANAS. Abbiamo avuto l'altro ieri al Ministero stesso, insieme al sindaco e ad altri consiglieri del Comune di Rimini, un lungo colloquio con i funzionari addetti a questi

lavori. Se dovessi esprimere la mia opinione dovrei dire che non sono rimasto perfettamente convinto delle ragioni addotte dai funzionari stessi, per cui rimane sempre aperta la questione se i lavori spettino al Ministero o all'ANAS o al Comune. In questa situazione, data l'importanza della ricostruzione del ponte, data la necessità assoluta di addivenire alla rinnovata agibilità del ponte e della strada, poichè, com'è a tutti noto, l'imminenza della stagione turistica balneare convoglierà, fortunatamente, verso la riviera romagnola, in particolare a Rimini, un grande numero di turisti, io vorrei pregare l'onorevole Ministero di fare eseguire a proprie spese l'opera; vuol dire che, eventualmente, si rivarrà nei confronti del Comune. Siccome l'urgenza è di ricostruire immediatamente, la questione a chi spettano le spese sarà una questione che verrà successivamente. Vorrei insistere sulla necessità assoluta di riportare la viabilità alla sua normalità, altrimenti il turismo della riviera romagnola verrà compromesso con grave danno non solo degli operatori turistici della zona, ma del turismo in campo nazionale, poichè è a tutti noto che il turismo della riviera romagnola costituisce una cospicua parte del turismo nazionale.

Infine vorrei rilevare che all'ultima parte della mia interrogazione non è stato risposto. Nell'ultima parte della mia interrogazione io pregavo l'onorevole Ministro di far sì che i lavori della variante alla statale numero 16 nei pressi della circonvallazione siano ultimati nel più breve tempo possibile. Sono cinque anni che quei lavori sono stati iniziati: impiegare tanto tempo per costruire un tratto di strada di 7-8 chilometri, senza rilevanti opere d'arte, credo non sia un onore per la nostra Amministrazione. Vorrei quindi pregare l'onorevole Sottosegretario di farsi parte diligente affinchè i lavori del ponte sul deviatore o canale artificiale vengano attuati — si vedrà poi a chi spettano le spese — e che i lavori della circonvallazione siano ultimati in modo che tutta la strada della circonvallazione venga aperta all'inizio della stagione, non oltre i primi di maggio; altrimenti a Rimini davvero non si entrerà più e grande sarà il danno economico, poli-

tico e sociale per il malumore che si creerà non soltanto nella popolazione locale, ma anche nei turisti stranieri che vengono in Italia.

G I G L I A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I G L I A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero dire subito al senatore Zannini che mi rendo conto del suo rammarico. Ma mentre senz'altro lo posso assicurare che interverrò presso l'ANAS per sollecitare i lavori relativi alla circonvallazione di Rimini, per quanto riguarda invece il ponte non posso che confermare quanto ho già detto, cioè che purtroppo la legge del 1865 prevede, per i Comuni aventi più di 20 mila abitanti, che le traverse interne siano a carico dei Comuni stessi; pertanto la ANAS o altri organismi del Ministero si troverebbero in difficoltà, nel fare delle spese relative a quel ponte, nei confronti degli organi di controllo. Ritengo sia più opportuno che il Consiglio comunale o gli altri organi di Rimini prendano contatto con l'ANAS per definire altre forme di intervento che assicurino il transito, e che si accelerino nel contempo i lavori della circonvallazione che potrebbero snellire il traffico in tutta la zona.

Assicuro il senatore Zannini ed anche il senatore Veronesi che interverrò senz'altro per sollecitare questa parte dei lavori.

P R E S I D E N T E. Il senatore Veronesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

V E R O N E S I. Mi associo per mia parte ai ringraziamenti rivolti al Presidente del Senato, ai quali unisco un particolare ringraziamento per aver accolto la domanda di trasformare la mia interrogazione scritta in interrogazione orale.

Prento atto delle ultime informazioni date dal Governo, con le quali indirettamente si risponde all'interrogazione che ho presentato.

Nella mia interrogazione, presentata dopo quella del senatore Zannini, era già, per così dire, fotografata la situazione che l'onorevole Sottosegretario ci ha riferito; e appunto in seguito all'analisi della situazione — bloccata dal fatto che è insorto un conflitto fra Governo e Comune su questioni di principio, cioè su questioni di interpretazione e di applicazione delle leggi — noi abbiamo chiesto al Governo quali particolari provvedimenti poteva prendere affinché non si perdesse troppo tempo nell'interpretazione della legge. Noi non vorremmo che si aprisse e si chiudesse la stagione turistica, che ha un'importanza fondamentale per Rimini e per tutta la riviera adriatica che da Rimini arriva fino alle Puglie, senza che le parti in contrasto giungessero ad una soluzione.

Ci permettiamo di rilevare, onorevole Sottosegretario, la gravità di questo contrasto, gravità che viene purtroppo esaltata — e non certo a fin di bene — dalla particolare situazione politica in atto. Infatti il Comune di Rimini è retto da comunisti, con un sindaco che ha un notevole prestigio nella zona, il sindaco Ceccaroni, che è in aperto contrasto con il Ministro dei lavori pubblici di parte socialista.

Noi conosciamo la particolare tensione politica che vi è, per alcuni aspetti, fra i due partiti, per cui temiamo che ben difficilmente potrà essere trovata una soluzione di compromesso, soluzione che invece è indispensabile.

Ella, onorevole Sottosegretario, giustamente ci dice che, poichè il Ministero dei lavori pubblici ritiene fondatamente, sentita anche l'Avvocatura dello Stato, che nella fattispecie non debba trovare applicazione l'articolo 34 della legge del 1865, il Ministero non può sostituirsi al Comune. Noi pensiamo però che esistano altre possibilità di soluzione. Poichè l'opera interessa il nodo che congiunge la via Emilia con la via Flaminia, quindi un nodo essenziale per la viabilità, se l'autorità comunale di Rimini persisterà nel suo atteggiamento di critica e di opposizione nei confronti del Governo per ritenuta errata interpretazione di una legge, il Governo ha sempre la possibilità di

sostituirsi per un atto parziale al sindaco e così di provvedere alla realizzazione. Lei comprende, onorevole Sottosegretario, che la soluzione temporanea dell'attuazione di un senso alternato, quando le colonne di auto arrivano da Rimini all'incirca fino a Bologna è qualcosa che complica, crea un gravissimo disagio, e per di più dà la dimostrazione a centinaia di migliaia di turisti che noi, ad oltre 20 anni dalla cessazione della guerra, prendiamo ancora dei provvedimenti tecnici temporanei, come la messa in opera di un ponte Bailey, il che è dimostrazione di inefficienza certamente non degna del nostro Paese.

Quindi il suggerimento che rivolgo (e mi permetterò successivamente, se non sarà accolto, di presentare, e se lo riterrà anche il senatore Zannini, congiuntamente con lui, una interpellanza in argomento) è che il Governo, preso atto della particolare situazione, assuma quei provvedimenti di legge che danno la facoltà di sostituirsi al sindaco, se questi dovesse persistere nella interpretazione che il Governo giudica errata, al fine di realizzare prontamente e tempestivamente l'opera che tutta la popolazione riminese aspetta.

G I G L I A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I G L I A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso non confermare al senatore Veronesi quanto ho già detto, sottolineando che mi rifiuto di pensare che un conflitto di questa natura possa trovare fondamento. Purtroppo qui il problema è relativo ad una interpretazione di legge che ha valore per tutto il territorio del Paese, perchè vi sono numerose traverse interne che ad ogni pie' sospinto si trovano nella necessità di essere sistemate. Che vi possano essere poteri sostitutivi da parte del Ministero nei confronti dell'Amministrazione comunale, questo è un tema che sottoporro agli organi del Ministero. Oggi a me non rimane

che confermare quanto ho già detto e cioè che non trova applicazione l'articolo 34 della legge citata. Per quanto riguarda la circoscrizione, il Ministero potrà accelerarne senz'altro i lavori e portarli a compimento. Per quanto riguarda la traversa interna vedremo di insistere. Oggi però non rifiuterei la soluzione del ponte Bailey che risolverebbe, pur se temporaneamente, il problema.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue » (281), d'iniziativa del senatore Compagnoni e di altri senatori; « Norme sulla enfiteusi in Sicilia » (287), d'iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori; « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue » (817), d'iniziativa del senatore Braccesi e di altri senatori; « Norme sull'affrancazione di fondi rustici » (1183), d'iniziativa del senatore Schietroma. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue » risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 281, 287, 817 e 1183.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue » (281), d'iniziativa del senatore Compagnoni e di altri senatori; « Norme sull'enfiteusi in Sicilia » (287), d'iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori; « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue » (817), d'iniziativa del senatore Braccesi e di altri senatori; « Norme sull'affrancazione di fondi rustici » (1183), d'iniziativa del senatore Schietroma.

Passiamo alla discussione degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRASTU, Segretario:

Art. 1.

I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiari perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 587, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

I canoni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma.

L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939.

PRESIDENTE. I senatori Asaro, Tortora e Simone Gatto hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « I canoni enfiteutici » con le altre « tutti i canoni enfiteutici, a qualsiasi fine costituiti ».

Il senatore Simone Gatto ha facoltà di svolgerlo.

GATTO SIMONE. L'emendamento da noi proposto ha il fine di specificare che le disposizioni del disegno di legge in esame si applicano ai terreni concessi in enfiteusi quale che sia il fine per cui l'enfiteusi stessa è stata istituita. Intendo riferirmi in particolar modo a quei terreni che, originariamente destinati o successivamente utilizzati a scopo edificatorio, sono stati concessi in proporzione notevolissima attorno ai grandi centri abitati, specialmente ai capoluoghi della Sicilia occidentale. Per prenderne in esame uno solo, chi conosce la zona sa che una fascia allora abbastanza lonta-

na dal centro abitato di Trapani (una depressione, o per meglio dire una palude) venne lottizzata e ceduta a piccoli artigiani i quali, nei giorni di riposo, vi si costruirono una modestissima abitazione. A questi enfiteuti sono state richieste rivalutazioni dei canoni per cifre enormi, cifre tali da superare il valore dell'intero fabbricato. Si tratta all'incirca di centomila enfiteuti tra le varie città siciliane, che si trovano in questa situazione angosciata di non potere, neanche con l'alienazione dell'edificio costruito sul suolo concesso, provvedere al pagamento del canone richiesto.

Questo emendamento, pur non facendo specifico riferimento alla destinazione edificatoria, tende a chiarire che, quale che fosse lo scopo dell'istituzione dell'enfiteusi, le norme del presente disegno di legge si intendano applicate, anche se non direttamente riferentisi a colture realizzate sul terreno concesso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* MURDACA, f. f. relatore. La Commissione vorrebbe pregare il collega Simone Gatto di ritirare l'emendamento, perchè mi pare che, quando nell'articolo 1 si dice: « i canoni enfiteutici », si comprende quello che vorrebbe far comprendere il collega Gatto. La dizione « tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti », proposta dal collega Gatto, a noi sembra, anche da un punto di vista giuridico, non perfettamente corretta. Quando si dice: « i canoni enfiteutici », si comprendono tutti i canoni che riguardano appunto l'enfiteusi. Possiamo tranquillizzare i presentatori dell'emendamento che nell'espressione usata nel provvedimento sono compresi quei canoni cui il senatore Gatto ha inteso testè riferirsi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è d'accordo col relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Gatto, mantiene l'emendamento?

G A T T O S I M O N E . Purchè risulti chiaramente dalla discussione, anche ai fini dell'applicazione della legge, che la legge si estende ai terreni concessi in enfiteusi per uso edificatorio, sono disposto a ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Cipolla, Granata, Fiore, Compagnoni, Conte, Gomez d'Ayala, Guanti e Romano è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Ai canoni e alle prestazioni di cui al comma precedente, che siano stati costituiti anteriormente al 31 dicembre 1865, si applicano le norme previste all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C I P O L L A . Signor Presidente, vorrei far notare che l'emendamento da noi proposto è sostanzialmente uguale ad un altro emendamento presentato dai colleghi Asaro, Tortora e Simone Gatto; l'esame pertanto potrebbe essere fatto unitamente su queste due proposte. Poi, per la votazione, si potrà scegliere un testo o l'altro, dato che il concetto è identico.

P R E S I D E N T E . D'accordo, senatore Cipolla.

Si dia allora lettura dell'emendamento presentato dai senatori Asaro, Tortora e Simone Gatto.

P I R A S T U , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per le enfiteusi costituite anteriormente al 1865, i canoni enfiteutici e le altre pre-

stazioni non devono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 587, moltiplicato per tre ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

C I P O L L A . Questo argomento è stato affrontato già durante la discussione generale e quindi mi limiterò a poche osservazioni. La legge sui livelli veneti, di cui abbiamo parlato, prevedeva l'aumento di tre volte lo imponibile catastale; però i livelli veneti erano e sono prestazioni costituite anteriormente al codice Zanardelli, cioè al codice del 1865.

Siccome nel Mezzogiorno, e nel resto dell'Italia, ci sono enfiteusi costituite posteriormente, si è ritenuto di portare questo multiplo da 3 a 12. Si creerebbe, però, una situazione di disparità trattando nello stesso modo enfiteusi costituite pochi anni fa ed enfiteusi provenienti da secolari contratti, e trattando in modo difforme censi, canoni e livelli costituiti nel Veneto prima del 1865 e censi, canoni e livelli costituiti in altre parti d'Italia ugualmente prima del 1865.

Questo è l'emendamento semplicemente illustrato. Ritengo che sia una istanza profonda, questa che ci è pervenuta e che anche altri colleghi di altre parti politiche hanno raccolto dalla viva voce degli interessati; si tratta di fare opera di giustizia e mi affido al Senato per l'approvazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Asaro ha facoltà di illustrare il suo emendamento. Senatore Asaro, lei è d'accordo nel ritenere il suo emendamento sostanzialmente uguale a quello testè illustrato dal senatore Cipolla?

* A S A R O . L'emendamento da me presentato insieme ai senatori Tortora e Simone Gatto è sostanzialmente uguale a quello ora illustrato dal senatore Cipolla. Solo, che mentre l'emendamento presentato dai senatori Cipolla ed altri fa riferimento all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1958, n. 74,

noi diciamo esplicitamente: « moltiplicato per tre ».

Oltre le considerazioni del collega Cipolla, desidero farne altre, che d'altronde ho già svolto ieri nel mio intervento.

I canoni che si pagano sono molto esosi. Se noi usiamo per i canoni antichi lo stesso sistema che per i canoni più recenti, noi avremo un canone molto forte in quanto la qualifica catastale del 1939 non corrisponde alla qualifica catastale del 1865, del 1700, del 1600.

Penso quindi che sia opportuno, per rendere giustizia a questi enfiteuti, che il reddito dominicale venga ad essere moltiplicato per tre anziché per dodici.

P E C O R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E C O R A R O . Signor Presidente, non vorremmo aver l'aria di avere molto minore sensibilità di quella dimostrata dai colleghi della sinistra, sia da parte comunista che del collega Asaro, però vorremmo far presente quanto segue: la legge che è stata invocata perchè vi si adeguasse il provvedimento in esame, cioè la legge 15 febbraio 1958, n. 74, che riguarda i livelli veneti, si riferisce a delle forme enfiteutiche particolarmente gravose a carico dell'enfiteuta, nei confronti delle quali si ritenne appunto di adottare questo criterio calmieratore e cautelativo. Sono forme onerose che effettivamente non si riscontrano nella maggior parte delle enfiteusi, anche anteriori al 1865, della Sicilia e della bassa Italia. Quindi il Gruppo democristiano non è d'accordo per l'approvazione di questo emendamento.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P O L L A . Io vorrei osservare al collega Pecoraro che ha fatto due affermazioni che, meditatamente, non avrebbe dovuto fare.

La prima è l'affermazione che le enfiteusi nostre, le enfiteusi di Roccamena, l'enfiteusi

di Corleone, di Marineo, di tutta la Sicilia, non sono enfiteusi gravose. Lei sa bene quanto queste enfiteusi siano gravose e pesanti.

La seconda affermazione costituisce un argomento contro la sua stessa tesi. Infatti il senatore Pecoraro ha detto: visto che i livelli veneti erano particolarmente gravosi, li abbiamo ridotti a tre volte l'imponibile catastale. Visto che sarebbero meno gravose le enfiteusi del Mezzogiorno e delle restanti parti d'Italia, le dovremmo ridurre a dodici volte l'imponibile catastale.

Mi pare un argomento che non sta nè in cielo nè in terra per cui, siccome conosco l'animo del collega Pecoraro, vorrei invitarlo ancora una volta ad unire il suo voto a quello dei colleghi Asaro, Simone Gatto e della mia parte per venire incontro in modo più giusto a questa esigenza; e vorrei anche invitare nello stesso senso gli altri colleghi della Democrazia cristiana e delle altre parti politiche, per approvare un modesto articolo di legge che non impegna la disciplina di partito ma solo la sensibilità di ognuno e che stabilisce una parità di trattamento tra i cittadini di una regione e i cittadini di tutte le altre regioni che si trovano nelle stesse condizioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* M U R D A C A , *f. f. relatore*. La Commissione esprime parere contrario. La questione ha formato oggetto di lungo dibattito anche in sede di Corte costituzionale e si è arrivati alla conclusione che, se si dovesse applicare questo metodo, si arriverebbe a canoni così bassi da determinare una situazione addirittura antieconomica. Perciò la Commissione esprime parere contrario.

C O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O N T E . Vorrei chiedere: la Commissione di cui parla il senatore Murdaca, da chi è composta? Dalla Democrazia cristiana? Dalle destre? Dal Partito liberale? Ci

dica allora qualcosa il senatore Trimarchi. Se però il senatore Murdaca parla solo a nome di un Gruppo, non può parlare a nome della Commissione: può parlare a nome proprio, come relatore, e questo è suo pieno diritto, ma oltre questo non può fare.

M U R D A C A , *f. f. relatore*. Può essersi trattato di un *lapsus*. Mi riferivo naturalmente alla maggioranza della Commissione.

C O N T E . Ma da chi è composta la maggioranza?

M I L I L L O . Uno degli emendamenti in esame è firmato da esponenti della maggioranza.

M U R D A C A , *f. f. relatore*. Mi riferivo alla maggioranza in senso numerico. (*Interruzione del senatore Cipolla*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento parte dal presupposto che il contenuto contrattuale dei cosiddetti livelli veneti e delle altre enfiteusi esistenti in tutto il territorio nazionale sia identico, il che non è dimostrato; anzi al Governo risulta una cosa completamente diversa.

Se fosse dimostrato l'identico contenuto, allora si potrebbe parlare di riparazione di una disparità di trattamento tra regione e regione.

Qui invece, a mio modo di vedere, l'emendamento fa riferimento solamente alla data. Che cosa avverrebbe allora? Solamente in riferimento a una data si creerebbe un trattamento diverso tra contratti che hanno identico contenuto. Infatti, se prendiamo ad esempio un'enfiteusi sorta nel 1920 identica ad un'enfiteusi sorta nel 1864, non capisco perchè questi due contratti, che hanno identico contenuto, debbano avere diverso trattamento solamente rispetto alla data della loro costituzione. Qui sorge la preoccupazio-

ne di carattere costituzionale di disparità di trattamento tra cittadini pur avendo identico contenuto i loro rapporti.

E per queste perplessità, che ritengo fondate, che il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . I proponenti insistono nei loro emendamenti?

C I P O L L A . Noi ritiriamo il nostro emendamento e ci associamo a quello presentato dai senatori Asaro ed altri.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Asaro, Tortora e Simone Gatto, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova.

Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Limoni è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo quinquennio ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Limoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L I M O N I . Questo emendamento al secondo comma ha lo scopo di facilitare la

conversione del canone in natura in canone in denaro. Secondo le leggi e la prassi vigenti i canoni enfiteutici come le altre prestazioni fondiari possono essere stabiliti in tre maniere: in denaro o in natura, e in questo ultimo caso in una quantità fissa di derrate o in una quota di queste. Ora, poichè nel primo caso la comparazione tra il canone e il reddito dominicale, cioè il raffronto tra due somme di denaro, è facile, occorre invece prevedere le modalità di raffronto negli altri due casi fissando il modo di conversione in una somma di denaro del canone in natura, onde poter rilevare se detto canone sia uguale, superiore o inferiore al reddito dominicale del fondo. Quando il canone in natura sia costituito da una quantità fissa di derrate il pagamento è dato dalla singola derrata sul mercato. Per maggior semplificazione di calcolo si propone, nell'emendamento, di non far capo alla media dei prezzi durante l'ultimo decennio delle singole derrate, come si fa ora in base all'articolo 5 della legge n. 998 del 1925, bensì sul prezzo delle derrate correnti al momento dell'entrata in vigore della legge; il che evita inutili calcoli e pone in essere un parametro facilmente applicabile ed uniforme nel caso di canoni in natura costituiti da una quota di derrate. È indispensabile anche ridurre la quota ad una misura fissa annua. In questo caso però pare che non sia opportuno che si tenga conto della misura dell'ultimo anno o del prezzo corrente all'entrata in vigore della legge, perchè evidentemente questo potrebbe dar luogo a delle sperequazioni e ingiustizie, come nel caso, per esempio, di una annata in cui il prodotto abbia subito delle variazioni, anche per eventi naturali, in più o in meno rispetto alla media. Conseguentemente sembra da preferirsi il criterio previsto dell'articolo 5 della legge del 1925 con opportune modifiche sia per quanto concerne i prezzi che sarebbero quelli correnti sia per la media che verrebbe limitata anzichè a 10 anni a 5 anni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

* **M U R D A C A , relatore.** La Commissione esprime parere favorevole perchè l'emendamento proposto dal senatore Limoni serve ad eliminare delle disparità tra l'enfiteuta che paga un canone fisso e colui che invece paga un canone variabile per contratto.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il parere del Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Limoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Il senatore Limoni ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 1, il seguente: « I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati ».

Il senatore Limoni ha facoltà di svolgerlo.

L I M O N I . Signor Presidente, anche questo emendamento tende ad evitare dubbi e confusioni in ordine ad un'ipotesi che potrebbe verificarsi, che non è nemmeno indirettamente prevista nel progetto di legge, cioè quella di un canone attuale che risulti inferiore al reddito dominicale. Perciò pare opportuno prevedere espressamente il divieto di aumento di canoni e di altre prestazioni perpetue contrattualmente stabilite in misura inferiore al reddito dominicale. Si tratta soltanto di una più particolareggiata interpretazione onde evitare anomie interpretazioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , f. f. relatore. La Commissione è favorevole.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Limoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Limoni ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del terzo comma dell'articolo 1, le parole: « come sopra determinato previo computo limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro, determinato ai sensi del secondo comma ».

Il senatore Limoni ha facoltà di svolgerlo.

L I M O N I . Signor Presidente, questo emendamento aggiuntivo al terzo comma appare necessario per agganciare il calcolo del capitale di affranco alla nuova misura dei canoni determinata, come abbiamo visto, dai commi primo e secondo di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , f.f. relatore. Questo emendamento è conseguenziale a quello in precedenza proposto dal senatore Limoni. La Commissione esprime quindi parere favorevole.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il parere del Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Limoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Asaro, Tortora e Simone Gatto hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere in fine all'articolo 1 il seguente comma:

« Per i terreni concessi in enfiteusi anteriormente al 1939, il reddito dominicale verrà calcolato in base alla qualifica e classifica catastale risultante al momento della

concessione. Nei casi in cui manchi tale classifica, la valutazione sarà fatta classificando il terreno come seminativo di terza ».

Il senatore Asaro ha facoltà di svolgerlo.

*** A S A R O .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dalla nostra parte non sovverte nulla. Il disegno di legge prevede l'ancoraggio al reddito dominicale determinato nel 1939. Noi, così come ho avuto occasione di dire poco fa, abbiamo delle enfiteusi costituite nel 1600. Ebbene, al Ministero è pervenuta da parte dell'Ispettorato agrario regionale di Palermo una documentazione, in cui è riportata la situazione delle enfiteusi costituite dal 1950 ad oggi. Si fa riferimento a quattro provincie della Sicilia occidentale. Così abbiamo: Agrigento, 8 mila ettari di terreno, tutto seminativo semplice; Palermo: 3,500 ettari, in prevalenza seminativo e in misura minore pascolo naturale; Enna: 4.920 ettari, seminativo a rotazione tradizionale; Trapani: seminativo.

Come si vede (ho qui la copia fotostatica di questo prospetto) i terreni concessi in enfiteusi dopo il 1950 sono tutti seminativi semplici. Mancando gli atti originali della maggior parte delle altre enfiteusi — o anche se c'è l'atto originario — si può tener conto di qual è la classifica di questi terreni. Se tale classifica risulta, la consideriamo, altrimenti consideriamo i terreni come seminativo di terza classe, così come sono nella media i terreni dati in enfiteusi dal 1950 in poi.

Ritengo, pertanto, che il nostro emendamento non sia affatto sovvertitore e credo che la Commissione possa accettarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , f.f. relatore. La Commissione esprime parere contrario...

G O M E Z D ' A Y A L A . Il relatore, non la Commissione.

* M U R D A C A , *f.f. relatore*. Il relatore esprime parere contrario perchè l'emendamento introduce un concetto tutto diverso agli effetti del parametro. Del resto, anche se non sono stato presente in Commissione, ritengo che in quella sede un certo accordo sul principio di cui si discute si sia raggiunto.

D I R O C C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I R O C C O . Più che parlare di accordo, si deve dire che le proposte e i tentativi fatti in Commissione, al fine di regolare diversamente i contratti anteriori al 1939, sono stati respinti.

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Signor Presidente, noi abbiamo presentato un emendamento preso a poco dello stesso tenore di quello del senatore Asaro. Non vorremmo che, in seguito ad un'eventuale reiezione dell'emendamento del senatore Asaro, il nostro emendamento rimanesse precluso prima che ci ci desse la possibilità di illustrarlo integrando quanto ha detto il senatore Asaro.

P R E S I D E N T E . Naturalmente, se l'emendamento del senatore Asaro venisse respinto, la preclusione ci sarebbe.

G R A N A T A . Allora ci permetta di illustrare ora il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Sta bene, senatore Granata. Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Granata, Cipolla, Fiore, Compagnoni, Conte, Gomez D'Ayala, Guanti e Romano.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La valutazione dell'imponibile catastale del fondo soggetto al canone o alla presta-

zione fondiaria si fa con riferimento alla situazione catastale esistente al momento della costituzione dell'enfiteusi. Ove ciò non sia possibile, si attribuisce al fondo il valore catastale del seminativo di corrispondente classifica della zona ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Granata ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R A N A T A . Devo dire, sovvertendo un po' la consueta procedura, che non sono d'accordo con le considerazioni che sono state testè addotte non dalla Commissione, a quanto pare, ma soltanto dal relatore (perchè la maggioranza della Commissione sarebbe di parere contrario) per respingere l'emendamento proposto dal senatore Asaro che nella sostanza ripete il testo dell'emendamento che noi abbiamo presentato e che io cercherò brevemente di illustrare.

Io credo che la chiarezza del nostro emendamento sia pari alla forza del convincimento con cui lo sosteniamo e alla forza del diritto storicamente acquisito dagli enfiteuti che noi vorremmo giuridicamente sancito nella norma che proponiamo di aggiungere alla fine dell'articolo 1. Questo nostro emendamento fonda le sue ragioni su un elementare principio di equità, che non mi dilungherò, come potrei fare molto facilmente, ad illustrare per non far torto all'intelligenza del Senato e per non ritardare il ritmo dei suoi lavori nella fase conclusiva dell'*iter* di questo disegno di legge. Ma poichè già mi è parso di ricavare, da un giudizio espresso poc'anzi dal Presidente della Commissione, un atteggiamento contrario, io vorrei, prima che si arrivi a una votazione definitiva, indurre il senatore Di Rocco a ripensare alla sua posizione in merito a questo emendamento.

Mi permetto di rilevare come sarebbero certamente frustrate le fiduciose aspettative di migliaia di famiglie di contadini se non si aggiungesse all'articolo questo comma che noi proponiamo. Non si dimentichi che in molte zone della Sicilia i terreni sono stati concessi all'origine in condizioni impossibili; erano terreni incolti o addirittura im-

produttivi e sono stati trasformati dalla pazienza, dal sacrificio, dalla tenacia di generazioni e generazioni di contadini, i quali con il loro lavoro hanno poi consentito anche al concedente un graduale incremento della sua rendita parassitaria, per meritarsi la quale il concedente nulla aveva fatto, nessun rischio aveva corso, nessun capitale aveva investito.

Ora mi chiedo e vorrei chiederlo alla presidenza della Commissione: vogliamo forse punire, se non accettiamo questa norma, l'enfiteuta per la fatica ed il danaro che ha speso a migliorare la terra? Vogliamo farlo pentire dei sacrifici che egli ha compiuto, che i suoi padri hanno compiuto, perchè si tratta di generazioni che si sono venute insediando sulla terra ed hanno via via migliorato le sue capacità produttive? Vogliamo, per assurda ipotesi costringere questo enfiteuta a distruggere il frutto del proprio lavoro e riportare la terra nelle condizioni in cui era all'origine, ove non venisse accettata una norma di questo genere? Pensiamo per un momento alla situazione di due enfiteuti che in partenza si siano trovati nelle stesse condizioni per quanto riguarda la scarsa capacità produttiva della terra loro concessa, e dei quali uno non abbia fatto nulla per cui la sua terra sia rimasta come era, mentre l'altro abbia lavorato, abbia faticato ed abbia reso produttiva la terra arrestando un bene ed un vantaggio non soltanto a se stesso ma anche alla società. Ebbene, noi puniamo il secondo enfiteuta per aver fatto questi lavori, per aver speso la sua fatica ed il suo denaro ed avere impegnato il suo amore alla terra e non il primo perchè ha lasciato la terra nelle condizioni in cui era? Riflettiamo dunque su queste considerazioni, onorevoli colleghi. Io potrei aggiungerne altre ma avevo promesso di essere breve e voglio mantenere la promessa. Confido in un ripensamento della Commissione e della maggioranza del Senato. Confido che il Senato vorrà compiere questo atto di giustizia riparatrice nei confronti di questi contadini ed approvare l'emendamento che sottoponiamo alla vostra valutazione.

D I R O C C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I R O C C O . Poichè l'onorevole Granata ha chiamato in causa il Presidente della Commissione, io, lasciando al relatore e all'onorevole Sottosegretario, entrambi valenti giuristi, di trattare gli aspetti giuridici, vorrei fare una considerazione di fondo per rispondere all'onorevole Granata ed anche per assicurarli che le preoccupazioni sue sugli enfiteuti coltivatori sono anche preoccupazioni mie e della parte politica a cui ho l'onore di appartenere. La considerazione di fondo è questa: il disegno di legge vuole alleviare per quanto più è possibile il peso del canone enfiteutico; e vuol farlo in modo da avvantaggiare il coltivatore senza ledere i principi del diritto e della Carta costituzionale. La preoccupazione dei colleghi che propongono l'emendamento in discussione nasce dalla constatazione che in qualche caso il canone potrà rimanere ancora elevato. Ma dai calcoli che ho esperito sulla situazione di fatto oggi esistente nelle provincie cui si riferisce l'onorevole Granata risulta che con l'applicazione delle norme che abbiamo approvato si avrà, per tutte le colture, compresi i vigneti, i mandorleti, gli oliveti, che rappresentano proprio il risultato del lavoro contadino, una riduzione di canone notevole e a volte notevolissimo, che non scende quasi mai al disotto del 36-37 per cento. Basterebbe questa considerazione per dare al disegno di legge un ritmo accelerato nel suo cammino, perchè esso soddisfi alle esigenze delle situazioni generali. Può esserci qualche caso particolare di colture specializzate di prima classe in cui il canone permarrà alto; ma mentre esso non potrà essere aumentato, il disegno di legge offre il compenso nel diminuito prezzo di affrancazione che si otterrà moltiplicando il canone per quindici invece che per venti secondo la vigente norma del codice civile. Sul prezzo di affrancazione abbiamo praticato una riduzione del 25 per cento.

Premesso che, comunque, si tratta di casi sporadici, considerato che il canone non potrà subire aumenti e che sussisterà la notevole agevolazione nel prezzo di affranco che obbedisce all'indirizzo del disegno di legge di

liberare l'agricoltura da ogni vincolo, ci sembra che non sia opportuno introdurre modifiche che, per quello che possa intendermi di diritto, non farebbero che complicare le cose. Per queste considerazioni, il presidente della Commissione ritiene di non arrecare danno ad alcuno, dichiarandosi contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo inteso un richiamo al sentimento, molto garbato, molto bello, ma indubbiamente fuori luogo. Noi lo respingiamo, anche se abbiamo lo stesso sentimento (e mi pare di averlo detto molto chiaramente nella conclusione della discussione generale): un richiamo alla ragione, questo sì. Ma dobbiamo una volta per tutte comprendere il significato di questa legge. Essa parte da questo presupposto: che allo stato attuale della legislazione le affrancazioni sono rese impossibili da cavilli giuridici che portano a delle spese tali per cui molti enfiteuti non iniziano nemmeno le controversie o, se le iniziano, alla fine hanno un tale carico, un tale onere di spese giudiziarie, per cui l'operazione non è affatto economica perchè il costo delle liti supera, come dicevo ieri, il valore del terreno.

Allora, cosa si è pensato di fare, senatore Granata? Qual era il pensiero di tutti i proponenti? Io sono arrivato ben ultimo, ma ho cercato di inquadrare un po' il pensiero degli altri proponenti in un sistema giuridico possibile, non dico perfetto. Lo scopo dei proponenti era soprattutto quello di dare agli affrancanti uno strumento atto a troncare ogni lite; e noi glielo diamo con questa legge, perchè, ove l'affrancante offra il massimo di quanto stabilito dall'articolo 1, non sorge più questione.

In altri termini, se l'ordinanza del Pretore si adagia sul massimo e l'affrancante è d'accordo, non sorge più nessuna questione perchè l'ordinanza diventa definitiva, sal-

vo se si vuole litigare ad ogni costo o se, ad esempio, l'affrancante assuma un diritto di affrancazione che non esiste o che viene contestato. Ma la Commissione ha cercato di porre rimedio anche a ciò; perchè colui che assume delle cose che non sono giuste, nel giudizio susseguente pagherà le spese perchè soccombente. Ma il punto sostanziale della lite, quello del prezzo di affrancazione, il colono, l'enfiteuta con questo nostro disegno di legge hanno il modo rapido e meno costoso di risolverlo offrendo il massimo. Perciò questo procedimento richiede la massima semplicità anche nella sua impostazione, richiede la massima celerità; altrimenti il giudizio pretorio si trasforma in un giudizio di cognizione di primo grado, che in ogni caso già esiste. È necessario, ripeto, evitare sostanzialmente che questo procedimento conciliatorio davanti al Pretore non si trasformi in un giudizio di cognizione vero e proprio: il presupposto per tutto questo è che l'articolo 1 sia il più chiaro possibile.

Io ho accettato gli emendamenti proposti dal senatore Limoni perchè la chiarezza non nuoce; però non andiamo oltre, signori, perchè se cominciamo a fare delle diverse gradazioni di offerte di capitale d'affranco, allora veramente frustriamo lo spirito di questa legge, cioè quello di dare all'enfiteuta il mezzo più semplice, il mezzo definitivo per affrancare con poca spesa. (*Interruzione del senatore Granata*).

Lei, caro Granata, non è d'accordo con quello che sto dicendo, ma io lo dico con estrema convinzione. Sono cose che anche con i suoi colleghi ho detto più volte con estrema convinzione.

Il senatore Compagnoni, che conosce bene la situazione degli enfiteuti della zona di Frosinone, sa che se oggi a costoro si potesse dire di dare anche 50 o 100 mila lire di più ai concedenti (quindi non è questione di prezzo, ma è questione di sistema, sistema che noi vogliamo superare con questa legge) sarebbero ben felici, quei coloni e quegli enfiteuti; perchè si libererebbero ben volentieri, con 50 o 100 mila lire di più, di tutto quello che sta succedendo a loro a seguito

degli inconvenienti conseguenti all'applicazione della nota legge n. 327.

Le leggi bisogna portarle, per quanto possibile, sul piano della chiarezza. Come sapete, la 327 è finita davanti alla Corte Costituzionale. Con la massima buona fede, con la migliore buona intenzione, noi alle volte, credendo di fare il bene, creiamo leggi viziate di legittimità costituzionale o sospette tali, e invece di fare del bene ritardiamo l'applicabilità di queste leggi, facendo sostanzialmente del male alla gente che vogliamo aiutare.

Noi vogliamo aiutare gli enfiteuti — e questo lo voglio ripetere perchè sia ben chiaro — in quanto perfettamente convinti che ciò risponde all'interesse della società italiana e risponde anche alle necessità economiche dell'agricoltura, così come ho detto ieri sera alla fine della mia replica nella discussione generale e come oggi confermo.

È per questi motivi che io respingo gli argomenti del senatore Granata e quindi mi dichiaro contrario a questi emendamenti.

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei dare un breve chiarimento, proprio nell'interesse della chiarezza a cui faceva appello il Sottosegretario; ed è un chiarimento indispensabile prima di arrivare alla votazione.

L'onorevole Sottosegretario ha parlato con profonda convinzione — gliene diamo atto — in difesa degli interessi degli enfiteuti, i quali potrebbero trovarsi in difficoltà di fronte ai cavilli giuridici derivanti dalla impostazione del nostro emendamento.

Non entriamo nel merito. C'è solo una aggiunta da fare: l'enfiteuta può essere lasciato libero di scegliere la procedura. C'è infatti un emendamento all'emendamento dei senatori Asaro ed altri, proposto dai senatori Gomez D'Ayala, Traina, Cipolla e Compagnoni, con il quale si dice — ecco perchè voglio illustrarlo brevissimamente prima che venga precluso dalla votazione — anzichè « verrà calcolato » « potrà essere calcolato a richiesta dell'enfiteuta ».

Lasciamo così all'enfiteuta la facoltà di scegliere se gli convenga o meno accettare questa procedura. In questo modo noi siamo, davvero come sostiene l'onorevole Sottosegretario, amici dell'enfiteuta; altrimenti l'onorevole Sottosegretario diventa « amico del giaguaro ».

G A T T O S I M O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E . L'onorevole Schietroma ha parlato da giurista e io non parlerò da giurista, però ricordando che principio fondamentale alla base della determinazione dei canoni e anche della somma occorrente per il riscatto è che nessuna miglioria apportata dall'enfiteuta deve essere valutata all'un fine e all'altro.

Ora, mentre nel 1939 si procedette ad una classifica catastale rigorosa, e quindi alla sua determinazione, anche ai fini fiscali, sotto la specificazione del reddito dominicale, prima del 1939, c'era la sola classifica; classifica che nel frattempo può essere stata modificata quando nel 1939 vennero fatti quei rilevamenti.

Orbene, considerando che una concessione possa essere avvenuta nel 1909, nei trent'anni quel terreno, da terreno sassoso, può essere anche diventato frutteto o vigneto ed allora noi, non riferendoci alla classifica del 1909 ma alla classifica del 1939 verremmo a turbare, a contraddire quello che è un principio giuridico fondamentale che finora non è stato contraddetto da nessuno. Quindi non dobbiamo avere alcun timore di urtare contro obiezioni di costituzionalità ma dobbiamo rafforzare, in questa sede, quello che è stato ritenuto sempre un principio fondamentale alla base della valutazione del canone e del riscatto dell'enfiteusi, ed è per questo che manteniamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Asaro, Tortora e Simone Gatto, emendamento non accolto nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procediamo alla controprova. Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Resta allora precluso l'emendamento proposto dai senatori Gomez D'Ayala, Cipolla, Traina e Compagnoni, che tendeva a modificare l'emendamento dei senatori Asaro, Tortora e Simone Gatto sostituendo le parole: « verrà calcolato » con le altre: « potrà essere calcolato a richiesta dell'enfiteuta ».

GOMEZ D'AYALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. Non ritengo, signor Presidente, che il nostro emendamento sia caduto, per un motivo molto semplice. O avremmo dovuto porre in votazione prima l'emendamento all'emendamento Asaro ed altri, oppure questo emendamento nostro può essere, ed io lo chiedo formalmente, trasferito sull'emendamento Granata, Cipolla ed altri.

Sostanzialmente, con questo emendamento, si modifica a fondo la sostanza dell'emendamento già presentato dai colleghi Asaro, Tortora e Gatto Simone, che è stato respinto, ed anche la sostanza di quello presentato dai colleghi Granata e Cipolla perchè si stabilisce che il riferimento alle situazioni originarie, alle classifiche originarie, può essere fatto solamente ove l'enfiteuta lo richieda.

Quindi il pericolo delle cavillazioni giudiziarie alle quali ha fatto espressamente riferimento il Sottosegretario viene meno, perchè sarà l'enfiteuta, il quale è interessato ad avere rapidamente l'affrancazione, a valutare se ci sono o non ci sono questi pericoli. D'altra parte vengono meno anche i pericoli di impugnativa: direi anzi che non esistono pericoli di impugnativa in sede costituzionale. Infatti mi pare che con questo emendamento si adegui la legge alle diverse situazioni, contro il pericolo contrario che possa essere sollevata da qualche parte

la questione che una norma si riferisce con uno stesso criterio a situazioni diverse.

Vorrei pregare l'onorevole relatore e l'onorevole Sottosegretario di prestare molta attenzione e di riflettere su questo aspetto del problema. Mi pare infatti che con questo emendamento si darebbe un punto di chiarimento effettivo al provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Gomez D'Ayala, innanzi tutto l'emendamento da lei proposto dovrebbe essere modificato poichè nella sua formulazione attuale esso non può essere riferito all'emendamento dei senatori Granata, Cipolla ed altri; in secondo luogo l'emendamento presentato dai senatori Granata, Cipolla ed altri è precluso perchè è sostanzialmente identico a quello proposto dai senatori Asaro ed altri.

CIPOLLA. La modifica proposta dal senatore Gomez D'Ayala, accogliendo l'osservazione, che aveva una qualche validità, del Sottosegretario di Stato, cambia sostanzialmente l'emendamento proposto dal senatore Granata e da altri senatori.

PRESIDENTE. Prego allora di presentare l'emendamento nella sua nuova formulazione, affinchè la Presidenza possa rendersi conto della sua portata.

GOMEZ D'AYALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. La prima parte dell'emendamento proposto dai senatori Granata, Cipolla ed altri è la seguente: « La valutazione dell'imponibile catastale del fondo soggetto al canone o alla prestazione fondiaria si fa con riferimento alla situazione catastale esistente al momento della costituzione dell'enfiteusi ». Il nostro emendamento tende a sostituire le parole: « si fa », con le altre: « potrà essere fatta a richiesta dell'enfiteuta ».

PRESIDENTE. Con la modifica ora indicata l'emendamento dei senatori

Granata, Cipolla ed altri assume un diverso contenuto sostanziale, per cui viene meno la preclusione. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Granata, Cipolla ed altri modificato secondo l'emendamento proposto dai senatori Gomez D'Ayala, Cipolla ed altri.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, nella sostanza, come relatore, esprimo parere contrario perchè mi sembra che dire che la valutazione verrà calcolata o che verrà lasciato alla potestà dell'enfiteuta calcolare il metodo di affrancazione con quei sistemi, sia la stessa cosa. Se non è zuppa è pan bagnato. Pertanto esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Granata e da altri senatori modificato secondo la proposta dei senatori Gomez D'Ayala ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 1.

I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiari perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo quinquennio.

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati.

L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo, limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro, determinato ai sensi del secondo comma.

Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Cipolla, Granata, Fiore, Compagnoni, Conte, Gomez D'Ayala, Guanti e Romano è stato proposto un articolo 1-bis. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 1-bis.

I canoni e le prestazioni previste al primo comma dell'articolo 1, costituiti anteriormente al 31 dicembre 1865, sono considerati di origine feudale e sono quindi dichiarati estinti, salvo prova contraria della loro origine contrattuale.

P R E S I D E N T E . Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C I P O L L A . Questo emendamento è stato da me ampiamente illustrato nel mio intervento di ieri sera.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. Il relatore è contrario, signor Presidente, ma mi sembra che su questo emendamento sia stata contraria anche la Commissione in sede referente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1-bis proposto dal senatore Cipolla e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 2.

Tutte le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori alla entrata in vigore del vigente Codice civile sono regolate dalle norme del Codice e dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . I senatori Gomez D'Ayala, Cipolla, Traina e Compagnoni hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di svolgerlo.

G O M E Z D ' A Y A L A . Con il disegno di legge si propone una disciplina organica e nuova dei canoni e dell'affrancazione

delle enfiteusi. Con l'articolo 2 si introduce, sembra proprio di contrabbando, il riferimento alle leggi e alle norme del codice civile che regolano la materia. È evidente che tra le norme del codice civile e questa legge esiste un contrasto che ieri è stato egregiamente sottolineato dall'onorevole relatore il quale, rispondendo mi pare ad alcuni rilievi che faceva il collega Trimarchi, disse che era senz'altro superfluo intervenire con una norma che abrogasse alcune disposizioni del codice civile perchè nel testo della legge è contenuto un articolo, d'altra parte superfluo, come fanno i colleghi cultori di diritto, secondo il quale tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate. Di conseguenza io ritengo che per la chiarezza della legge l'articolo 2 debba essere soppresso; di modo che rimangono in vigore, ai sensi di questa legge, tutte le norme che non sono incompatibili. Per queste ragioni pregherei l'onorevole relatore di riflettere e di considerare attentamente la nostra proposta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal senatore Gomez D'Ayala.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2, proposto dal senatore Gomez D'Ayala e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Limoni ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 2, in fine, il seguente comma:

« È sospesa per dieci anni, dall'entrata in vigore della presente legge, la revisione del canone di cui all'articolo 962 del Codice civile ».

Il senatore Limoni ha facoltà di svolgerlo.

L I M O N I . Questo emendamento può diventare sostitutivo dell'articolo 2 testè soppresso. È evidente che tutta la legge che stiamo discutendo tende a fissare in modo immutabile il canone sul parametro pure esso fisso del reddito dominicale. Ove noi mantenissimo la possibilità di revisione del canone prevista dall'articolo 962 del codice civile è evidente che verremmo a svuotare la legge del suo significato e la revisione si troverebbe in aperto contrasto con lo spirito della presente legge. Infatti non vi è dubbio che, se fosse concessa la revisione, sarebbero frustrate tutte le finalità che si vogliono raggiungere e non sarebbe valida la determinazione di un parametro fisso. Ecco lo spirito di questo emendamento aggiuntivo prima ed ora sostitutivo dell'articolo 2.

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . Io credo che l'emendamento del collega Limoni poteva avere un valore e un significato solo se fosse rimasto in piedi l'articolo 2. Venuto meno l'articolo 2, le norme del codice civile, comprese quelle che si riferiscono alla revisione, risultando tutte incompatibili con le norme di questa legge, non trovano più applicazione. Di conseguenza, se noi approvassimo l'emendamento proposto dal senatore Limoni, verremmo a reintrodurre ancora una volta di contrabbando una cosa che la legge ha già escluso.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, non sono d'accordo con quello che ha detto il senatore Gomez D'Ayala e cioè che con la soppressione dell'articolo 2 noi abbiamo implicitamente ammesso che siano modificate,

sia pure nelle parti incompatibili, le norme del codice civile o che addirittura vengano meno tutte le norme del codice civile relative alla materia. Sono rimaste in vigore quelle che disciplinano una materia che non sia stata specificamente prevista in modo difforme dalle norme di questa legge.

A me pare che questo emendamento presentato dal senatore Limoni sia precluso dal fatto che questa Assemblea ha già approvato un emendamento proposto dallo stesso senatore Limoni in relazione all'articolo 1 in cui si diceva che il canone e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati. È chiaro che se si chiede la revisione la si chiede in funzione di un aumento. Se la revisione porta il canone al di sotto del massimo stabilito dal primo comma dell'articolo 1, allora *nulla quaestio*, non vedo perchè non debba essere ammessa; se attraverso la revisione si dovesse andare al di là di quel limite, resiste il limite previsto dall'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. Condividiamo le ragioni che sono state espresse dai colleghi: pertanto riteniamo che l'emendamento del senatore Limoni debba essere respinto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Limoni, insiste sull'emendamento?

L I M O N I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 3.

La domanda giudiziale di affrancazione si propone con ricorso al Pretore del luogo dove è situato il fondo, qualunque ne sia il valore. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:

1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione nonchè di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini.

Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e in mancanza l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonchè il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti da parte dei senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Sostituire la prima parte del primo comma con la seguente: « La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al Pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del Codice di procedura civile »;

al primo comma, n. 1, dopo le parole: « rappresentanza in giudizio », *aggiungere le altre:* « In caso di scomparsa del titolare della prestazione, il ricorso deve contenere l'indicazione di un curatore speciale da nominarsi dal Pretore competente per il merito »;

al secondo comma, dopo le parole: « sull'importo di essa », *inserire le altre:* « l'eventuale decreto di nomina del curatore speciale dello scomparso ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

T R I M A R C H I . Gli emendamenti che abbiamo presentato tendono a migliorare il testo dell'articolo. Mi pare che il primo emendamento meriti di essere preso in favorevole considerazione dal Senato perchè, a parte il fatto che, a nostro avviso, apporta al testo dei miglioramenti di carattere terminologico e di forma, fa un riferimento all'articolo 21 del codice di procedura civile che penso sia opportuno e serva a definire meglio la materia di quanto non faccia la espressione « del luogo dove è situato il fondo » contenuta nel primo comma dell'articolo proposto dalla Commissione. In altri termini, mentre nel primo comma del testo proposto dalla Commissione si dice che la competenza territoriale è determinata in funzione della circoscrizione del Pretore, e precisamente di quella circoscrizione nella quale rientra il fondo che costituisce oggetto della controversia, con il nostro emendamento, rifacendoci all'articolo 21, applichiamo sempre il principio della *lex rei sitae*, ma nella sua interezza, non limitatamente a questo punto, cioè non contenuto entro questi limiti così angusti che poi nella pratica applicazione non possono che essere inidonei a definire l'intera realtà.

Per quanto concerne gli altri emendamenti, noi prevediamo l'ipotesi che il concedente sia irreperibile o comunque non se ne abbiano notizie. Per questa ipotesi ci siamo rifatti all'articolo 48 apportando a quella norma una deroga nella specie, cioè abbiamo detto: mentre in caso di irreperibilità e di scomparsa normalmente la nomina del curatore si fa rivolgendosi al Tribunale, per non defatigare l'enfiteuta qui consentiamo che la richiesta della nomina del curatore speciale possa essere rivolta allo stesso Pretore competente per il merito.

Questa è la portata degli emendamenti che proponiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

* M U R D A C A , *f.f. relatore*. Il relatore è favorevole al primo emendamento perchè chiarisce meglio il concetto della competenza; è favorevole anche agli altri emendamenti perchè con essi si dà la possibilità di rivolgersi al pretore anzichè al Tribunale e di avere così una procedura più spedita.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono senz'altro favorevole al primo emendamento. Sono un po' perplesso circa il secondo, il quale introduce una innovazione in materia di assenza, scomparsa, morte presunta, eccetera. Insomma, c'è una preoccupazione di questa specie, per cui sarebbe bene lasciare tutto ciò alla regola generale della legge normale, tanto più che ritengo che quando c'è uno scomparso non si avverta la necessità di affrancare. Se non c'è nessuno che riscuote la prestazione, non sorge un problema concreto di affrancazione. Ad ogni modo ciò che mi induce a rimettermi all'Assemblea e a non esprimere senz'altro parere favorevole è che è meglio non portare, come ho detto all'inizio, questa legge oltre il limite del necessario.

P R E S I D E N T E . I senatori Gomez D'Ayala, Cipolla, Traina e Compagnoni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma, n. 1, le parole « stata in precedenza » con le altre « o è stata », ed a sopprimere quindi le parole da « nonchè » fino a « diversa ».

Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di svolgerlo.

G O M E Z D ' A Y A L A . Siamo contrari all'emendamento proposto dal collega Trimarchi: « in caso di scomparsa, eccetera », perchè riteniamo che tale emendamento

apra una serie di possibilità di cavillazione e di difficoltà di carattere processuale che bisogna assolutamente evitare, anche se lo spirito è quello di rendere omaggio a certe esigenze di carattere giuridico. Ritengo però che la formulazione del n. 1 possa essere migliorata e semplificata con il nostro emendamento, accogliendo il quale il primo comma dell'articolo 3 sarebbe così formulato: « Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile: 1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è o è stata corrisposta la prestazione ». Il n. 1 dovrebbe finire qui, perchè se si lascia la seconda parte: « nonchè di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa », si impone una serie di indagini, di ricerche e si amplia talmente la sfera del processo nella prima fase (che è poi una fase di decisione anticipata) da recare, secondo me, più danno alle parti che non vantaggio. Le garanzie per le parti, che si vogliono tutelare con la seconda parte del n. 1, vengono dopo, cioè al momento in cui si produce quella specie di opposizione all'ordinanza del Pretore e si incardina il regolare processo di cognizione dinanzi alla sezione specializzata. E' in quella sede che poi sarà integrato il contraddittorio, se deve essere integrato, e sarà ordinata la citazione di quelle parti delle quali si ritiene necessaria la presenza nel processo. Ma se già dalla fase iniziale cominciamo con l'allargare la maglia del contraddittorio oltre i limiti di quello che riterrà necessario — perchè sarà suo interesse — l'enfiteuta, rendiamo molto difficile e complessa la procedura, che vuol consentire la immediata affrancazione, con grave danno per gli enfiteuti e per l'applicazione della legge stessa.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Per poter dire con coscienza di causa se sia eccessivo o meno sin dall'inizio indicare o citare determinate persone e non altre, a me pare che sia essenziale e preliminare precisare quale è

la natura che si vuole attribuire alla prima fase davanti al Pretore. Se questa fase ha carattere amministrativo in senso stretto e non ha nulla a che fare con l'attività giurisdizionale, allora possiamo seguire, senza troppa larghezza, il criterio che preferiamo. Ma se questa prima fase è giurisdizionale, non possiamo privare coloro che ne hanno diritto della possibilità di partecipare al giudizio, cioè noi non possiamo creare delle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano ledere il principio del contraddittorio. E allora non possiamo dire: semplifichiamo la procedura, facciamo convenire in giudizio soltanto il soggetto che in fatto ha ricevuto la prestazione o il canone enfiteutico. Se questa persona che ha ricevuto il canone non è il titolare del rapporto, è giusto che sia convenuto in giudizio anche il titolare del rapporto, anche quel titolare che è apparente. È nell'interesse dell'enfiteuta citare in giudizio le persone che ritiene legittimate passive a resistere. Quindi, mi pare che sia preliminare stabilire qual è la natura che si vuole attribuire alla prima fase davanti al Pretore.

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . Vorrei dare un chiarimento. Anche io sono convinto che sia necessario chiarire la natura della prima fase del procedimento dinanzi al Pretore, però credo che prima ancora di definire brevemente questo, sia opportuno richiamare l'attenzione del collega Trimarchi sul contenuto dell'articolo 4 che, praticamente, viene incontro alle esigenze che sono state sottolineate. Cioè, quando si dice che il Pretore « fissa l'udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso », si istituisce il contraddittorio anche per questa parte. Sotto la tutela di un esame fatto dal Pretore, viene istituito il contrad-

dittorio anche nei confronti di quelle parti delle quali si preoccupa il collega Trimarchi.

Quanto al contenuto del procedimento, credo intanto che non si possa parlare di fase amministrativa, perchè dinanzi al Pretore, con il ricorso, con la citazione delle altre parti, cioè con la regolare istituzione di un contraddittorio, si ha l'istituzione di un procedimento, sia pure di un procedimento speciale. Io credo che si possa trovare una certa analogia tra questo procedimento e il procedimento monitorio. Cioè il Pretore, investito con il ricorso e con una certa documentazione che viene a corrispondere, per una certa parte, alla documentazione che fornisce chi domanda un decreto di ingiunzione, emette una decisione anticipata. Nei confronti di questa decisione anticipata, per il decreto ingiuntivo il codice prevede la garanzia del procedimento di opposizione, attraverso il quale si rifà tutto il giudizio, e quindi le parti sono garantite.

Qui si prevede press'a poco la stessa cosa, perchè il Pretore emette l'ordinanza con la quale delibera l'affrancazione, dopo di che le parti, entro tre mesi (anzi, hanno un termine più lungo di quello consentito dalle norme del codice di procedura civile per le procedure monitorie), possono ricorrere alla sezione specializzata per chiedere la revoca, la modifica, l'aumento della quota di affrancazione, e così via.

Quindi, quanto alla natura, io terrei presente questo aspetto e cercherei di chiarirlo meglio nel testo del provvedimento, proprio per assimilare il procedimento il più possibile a quel tipo di procedimento che garantisce ampiamente le parti nel processo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dal senatore Gomez D'Ayala e da altri senatori.

* M U R D A C A , *f.f. relatore*. Signor Presidente, io credo che la dizione dell'articolo 3, quale risulta dal testo del disegno di legge, renda più agevole e semplice la situazione che si deve determinare davanti al Pretore, evitando così, in molti casi, il

ricorso alla sezione specializzata agraria del Tribunale.

Se noi facciamo intervenire davanti al Pretore tutte le parti che possono avere interesse, mi pare che si realizzi una semplificazione e si agevoli il raggiungimento di un accordo che non sarebbe possibile se tutte le parti interessate non fossero presenti.

Perciò esprimiamo parere contrario all'emendamento presentato dal collega Gomez D'Ayala.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento proposto dal senatore Gomez D'Ayala e da altri senatori.

S C H I E T R O M A . *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Trimarchi e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Gomez D'Ayala, Cipolla ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Trimarchi e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Trimarchi, lei insiste sul suo terzo emendamento?

T R I M A R C H I . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 3 nel testo modificato, di cui do lettura:

« La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con

ricorso al Pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:

1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione nonché di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini.

Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e in mancanza l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonché il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 4.

Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.

L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.

Il Pretore esperirà il tentativo di conciliazione delle parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Milillo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole da: « siano notificati anche a chi ... » fino alla fine, con le altre: « siano notificati alle persone indicate nell'articolo 3, n. 1 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I L I L L O . A me pare, signor Presidente, che, nella instaurazione della prima fase del procedimento, non si debba andare oltre le indicazioni del ricorso. Il ricorso deve contenere l'indicazione delle persone che riscuotono la prestazione: o il titolare della prestazione, dice l'articolo 3, o comunque la persona alla quale la prestazione viene corrisposta.

Con l'articolo 4 si attribuisce al pretore la facoltà di estendere l'obbligo della notifica anche ad altre persone che, da notizie assunte o dalla documentazione in atti, gli sembrino interessate al procedimento.

Questo mi pare che dilati ingiustificatamente i modi, l'impostazione del procedimento stesso. Una volta che il ricorrente, colui che chiede l'affrancazione, abbia indicato le persone con le quali ha avuto rapporto diretto nella corresponsione delle prestazioni, questo deve bastare; infatti, se ci sono altre persone interessate, esse avranno modo entro tre mesi, come dice l'articolo 6, di instaurare un vero e proprio procedimento di cognizione. Attribuire al pretore questa facoltà, intanto è inutile, e d'altra parte non è neanche sufficiente perchè potranno esserci sempre persone che abbiano interesse alla questione e che allo stesso pretore siano sfuggite: il che si risolve in una complicazione della prima fase del procedimento, che deve essere invece contenuta nei limiti della massima semplicità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* M U R D A C A , *f.f. relatore*. A me pare che quello che sembra complichì le cose in

realtà le agevola. Infatti, più persone saranno presenti davanti al pretore, minore sarà il numero di coloro che potranno lamentarsi e adire la Sezione specializzata del Tribunale. Se invece lasciamo da parte persone che possono avere interesse, più facilmente avremo persone che avranno interesse ad aprire un giudizio e che andranno davanti al Tribunale.

Perciò noi esprimiamo parere contrario. In altre parole, signor Presidente, mi pare che la presenza di tutti gli interessati, che molte volte possono non essere conosciuti e non indicati dall'enfiteuta, che ha interesse contrario, agevoli la possibilità del raggiungimento di un accordo, di una conciliazione, di una definizione della controversia davanti al pretore.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Vorrei solo dire che questo non mi sembra esatto perchè ci sarà poi sempre una discussione se sussista o meno l'interesse delle persone che sono state chiamate. Quando lei vede, onorevole relatore, che addirittura si prende in considerazione anche il creditore ipotecario, che è garantito comunque dall'ipoteca e che dovrebbe intervenire in un procedimento di affrancazione...

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per essere pagato ed estinguere tutto.

M I L I L L O . Ma il creditore ipotecario è garantito qualunque sia l'esito del procedimento e quindi non c'è necessità di inserirlo nel procedimento di affrancazione.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. Sarà cura del pretore di stabilire le persone che abbiano interesse al procedimento ed eventualmente il pretore non ordinerà la citazione di quel creditore.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e

le foreste ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Con l'articolo precedente abbiamo dato disposizioni al ricorrente di esibire il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio. C'è una ragione.

Si tratta di zone, dove si trovano questi contratti, nelle quali la proprietà, il possesso e la titolarità di un diritto non sempre coincidono e talvolta divergono dalle situazioni di fatto. Talvolta chi riceve la prestazione solo apparentemente ne è titolare; cioè quello che sembra il titolare vero, a volte non è quello che risulta dal certificato storico catastale e dalle trascrizioni.

Cosa può avvenire? Che il ricorrente ottiene l'ordinanza del pretore e la notifica secondo le norme di legge; il ricorrente ritiene di aver esaurito tutto ed invece esce fuori il titolare vero della prestazione che, anche dopo i tre mesi, con le carte alla mano dice: avete fatto tutto alle mie spalle.

Res inter alios acta: occorre ricominciare daccapo. (*Interruzione dall'estrema sinistra*). Noi stiamo stabilendo davanti al pretore un procedimento sommario (lasciamo ai dottrinari il compito di definirlo nella sua esatta natura) e l'importante è che tale procedimento sia nell'ambito della Costituzione e abbia una certa conformazione procedurale secondo l'ordinamento vigente; un procedimento sommario di superconciliazione. Questa è la sostanza.

Ci saranno avvocati preparati che guideranno il ricorrente e gli sapranno dire chi è interessato alla legittimazione passiva ma, a cautela dell'affrancante, noi diciamo all'affrancante stesso: comunque, presenta tutta la documentazione storico-catastale al pretore. Se il pretore ritiene che ci siano dei dubbi sulla legittimazione passiva, nel suo prudente apprezzamento egli può chiamare intorno al tavolo anche altri che dovranno dichiarare di essere o meno interessati. Si tratta di norme così evidentemente dettate a favore dell'affrancante, per chiarire definitivamente le cose al riguardo sin dall'ini-

zio del procedimento, che non vedo ragioni di disaccordo.

GOMEZ D'AYALA. Tutto questo ragionamento andrebbe bene se non ci fosse poi il procedimento di opposizione.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo è il sistema procedurale. La notifica dell'ordinanza sarà fatta a tutti coloro che hanno assistito a questo procedimento sommario. Può avvenire quindi che il titolare vero, quello che risulta dagli atti, sia rimasto fuori da tutto questo procedimento. (*Interruzioni dei senatori Gomez D'Ayala e Milillo*). Chi non è stato davanti al pretore non avrà la notifica dell'ordinanza e quindi potrà successivamente impugnare tutto anche al di là del termine stabilito per l'opposizione e fino a che non c'è la prescrizione del suo diritto. Pertanto il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Milillo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 4 con il seguente: « I termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà ».

Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

TRIMARCHI. Se questa prima fase deve considerarsi come una fase che si svolge davanti a un superconciliatore, allora forse non è il caso che si faccia ricorso ai termini di cui all'articolo 163-bis e che si riducano a metà codesti termini. Allora può anche andare la norma: l'importante è che si sappia chiaramente che questa prima fase non preclude a chiunque ne abbia interesse di avere la garanzia del doppio grado

di giurisdizione. Questo è il punto che a me preme sia ben chiaro. Dichiaro pertanto di non insistere sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. I senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 4. Tale emendamento è collegato a quello successivo presentato dagli stessi senatori all'articolo 5: i due emendamenti hanno carattere formale in quanto tendono essenzialmente a spostare all'inizio dell'articolo 5 la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MURDACA, f.f. relatore. La Commissione è d'accordo.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Trimarchi, Palumbo, ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato, di cui do lettura:

« Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.

L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Art. 5.

In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del Comune sede della Pretura competente quale capitale di affranco.

Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente.

In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore ordina l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.

Il Cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del Pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari.

PRESIDENTE. I senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere hanno proposto un emendamento tendente a premettere all'inizio del primo comma le seguenti parole: « Il Pretore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del Codice di procedura civile ».

Come ho già avvertito, questo emendamento è collegato a quello soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 4, proposto dagli stessi senatori ed approvato. La Commissione e il Governo si sono già dichiarati favorevoli.

Metto pertanto ai voti l'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine al primo comma dell'articolo 5, le parole: « Questo non può superare il limite di cui all'articolo 1 ».

Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

TRIMARCHI. Onorevole Presidente, se non vi è nulla in contrario mi pare che l'aggiunta sia opportuna. Potrebbe anche sembrare ovvia perchè qui si precisa che il capitale d'affranco non può superare il limite previsto nell'articolo 1. Si tratta di una semplice precisazione che ha soltanto lo scopo di chiarire ulteriormente la norma.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si tratta di una disposizione già contenuta nell'articolo 6. Noi potremmo anche accettare lo emendamento proposto, ma poi in questa maniera si dovrebbe sconvolgere tutto l'articolo 6.

TRIMARCHI. Questo dal suo punto di vista, ma non dal mio, poichè io propongo un diverso testo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Senatore Trimarchi, la prego di ritirare l'emendamento e di riproporlo eventualmente in sede di esame dell'articolo 6.

TRIMARCHI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. I senatori Gomez D'Ayala, Cipolla, Traina e Compagnoni hanno proposto un emendamento tendente a sostituire nel terzo comma dell'articolo 5 la parola: «ordina» con le altre: «dispone con ordinanza non impugnabile».

Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di svolgerlo.

GOMEZ D'AYALA. Questo emendamento è in relazione con quanto ho già detto prima. Si tratta cioè di dare un preciso carattere a questa prima fase. Ora, questo preciso carattere non può essere che l'assimilazione di questo procedimento al tipo del procedimento monitorio. Però bisogna garantire che in questa prima fase sia data una decisione anticipata che abbia tutta la sua efficacia. Ecco perchè noi proponiamo che sia usata non l'espressione del testo legislativo, ma che il concetto sia precisato con le parole: «dispone con ordi-

nanza non impugnabile». In tal modo questa prima fase si chiude con un provvedimento che è assolutamente esecutivo e nei confronti del quale potrà essere poi solamente proposta una opposizione che seguirà la via normale delle opposizioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

MURDACA, *f.f. relatore.* La Commissione è di parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* È chiaro che quell'ordinanza chiude il giudizio pretorio: diventa definitiva solo se non è impugnata in quel determinato modo che la legge prevede.

GOMEZ D'AYALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. Onorevole Ministro, questo tipo di procedimento esiste. L'ordinanza provvisoria di rilascio è esecutiva, la legge la dichiara non impugnabile, però poi il procedimento si svolge nelle forme normali previste dal codice. Io dico che dobbiamo trovare una formula analoga perchè se no tutto questo procedimento che noi vogliamo rapido eccetera, a che cosa si riduce? Il pretore fa un'ordinanza, interviene l'impugnativa dinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale, poi della Corte di appello, poi della Cassazione e si perdono i soliti 3 o 4 anni; ed io a questo proposito devo aggiungere che noi abbiamo in questo campo la più amara esperienza perchè ciò è accaduto con le questioni dell'equo canone, è accaduto in sede di applicazione della legge sui contratti agrari, mezzadria, eccetera. Queste questioni di forma si traducono in uno strumento per eludere l'ap-

plicazione della legge. Ecco perchè noi tendiamo a questa estrema chiarezza e a questo estremo rigore. Se si vuole una legge operante, bisogna seguire questa strada. Se poi si vuole affermare da una parte i principi e dall'altra fornire a quelli che si oppongono all'applicazione di questi principi gli strumenti necessari, seguiamo pure questa strada e allora ci troveremo tra un anno e mezzo a discuterne ancora una volta.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, il punto che ha toccato il senatore Gomez è d'indubbia importanza. Se ho ben capito, il senatore Gomez propone che questa prima fase si chiuda con un'ordinanza non impugnabile, come quella di rilascio. Mi pare però che l'assimilazione e l'equipollenza non si possano ravvisare perchè non siamo in tema di rilascio o di consegna di cose. Qui siamo in tema di accertamento di diritti e addirittura di sentenze costitutive o comunque con effetto costitutivo. Vi è da vedere se l'effetto estintivo dell'enfiteusi debba essere ricollegato alla semplice ordinanza da parte del pretore, ovvero debba essere la conseguenza di una sentenza definitiva che chiuda il procedimento davanti alla Sezione specializzata e all'eventuale altro secondo grado. Con questo io non dico che si debba necessariamente arrivare alla fase dell'opposizione di primo e secondo grado, perchè, se entro tre mesi il resistente non propone opposizione, cioè non adisce la Sezione specializzata, le sue domande, le eccezioni fatte valere si intendono rinunciate e il provvedimento emesso dal pretore diventa esecutivo. Quindi il vantaggio è di straordinaria importanza perchè con questo sistema, se l'enfiteuta chiede l'affrancazione e propone un determinato prezzo d'affranco che corrisponde ai criteri quasi matematici previsti dall'articolo 1, non vi sono da fare delle indagini di carattere giuridico; vi è da fare un semplice calcolo matematico e dire: il canone è questo, il capitale di affranco è questo. Non è possibile che sorgano altre questioni.

Quand'è che si può eventualmente adire la Sezione speciale di primo o di secondo grado? Soltanto là dove si debba contestare il diritto all'affrancazione, quando per esempio c'è un diritto di devoluzione o altre ragioni che attengono al merito ma non al *quantum*. Quindi mi pare che le considerazioni del senatore Gomez secondo cui, mantenendo il procedimento nei termini in cui è prospettato dal disegno di legge, si potrebbe arrivare ad una vanificazione dei vantaggi che si vogliono conseguire, non abbiano sufficiente fondamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, dato che ha la parola la prego di svolgere l'emendamento da lei presentato insieme ai senatori Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere, tendente a sostituire il terzo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, e sempre che non sia stata proposta domanda di devoluzione ai sensi dell'articolo 972, n. 1 del codice civile, il Pretore ordina l'affrancazione del fondo, con provvedimento motivato e dando atto delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti ».

T R I M A R C H I . Senz'altro, signor Presidente. Al terzo comma si desidererebbe chiarire che l'ordinanza di risoluzione del rapporto, cioè di affrancazione, può essere emessa dal pretore se ed in quanto davanti al pretore stesso il concedente non faccia valere il diritto di devoluzione ai sensi del numero 1 dell'articolo 972, perchè, se eccipisce, nei limiti in cui l'articolo 972 lo consente, il diritto di devoluzione, e in fatto vi sono i presupposti perchè la devoluzione abbia a prevalere sull'affrancazione, non vedo quale possa essere il vantaggio dell'enfiteuta (ieri mi sono sforzato di chiarire i termini del problema) di avere un provvedimento che *medio tempore* sarebbe astrattamente portato a produrre effetti giuridici ma che poi in definitiva non ne produrrebbe alcuno.

Quindi a me pare che sia conveniente che in questo comma si precisi che, qualora vi sia una eccezione — naturalmente che abbia una parvenza di fondatezza — da parte

del concedente e vi sia una richiesta connessa di devoluzione ai sensi del numero 1 dell'articolo 972 del codice civile e l'indempimento, come dice lo stesso articolo, non sia di scarsa ma sia di rilevante importanza, il pretore di fronte alla domanda non possa emettere il provvedimento di affrancazione del rapporto enfiteutico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

* **M U R D A C A , f.f. relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Gomez D'Ayala, noi abbiamo la preoccupazione che possa pregiudicare la facilità della procedura; infatti potrebbe anche ritenersi che questa ordinanza del pretore non sia in alcun modo toccabile, per cui si verrebbe a frustrare il principio, che abbiamo stabilito nella legge, della possibilità di adire la sezione agraria. Occorrerebbe, semmai, trovare una dizione diversa; se si parla di ordinanza non impugnabile si potrebbe pregiudicare il diritto di colui che vuole adire la sezione agraria del tribunale.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Trimarchi, noi siamo contrari perchè ci sembra che verrebbe a ripetersi la situazione di una preponderanza della devoluzione sulla affrancazione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciò che ha detto il senatore Gomez ha un certo fondamento; però bisognerebbe trovare una forma diversa che eviti confusione. Si potrebbe dire per esempio: dispone con ordinanza, impugnabile solo nel modo di cui all'articolo seguente, l'affrancazione, eccetera. Insomma, bisogna chiarire e non introdurre una formula che, più che chiarire, può creare degli equivoci.

G O M E Z D ' A Y A L A . Allora si potrebbe dire: con ordinanza provvisoriamente esecutiva impugnabile...

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. L'affrancante non ha necessità della provvisoria esecuzione perchè è già in possesso del fondo... (*Interruzione del senatore Gomez D'Ayala*). Io ho raccolto la preoccupazione del senatore Gomez nel senso che si possa pensare che su questa ordinanza si possa ritornare nella stessa sede. Poichè i provvedimenti in genere possono essere revocati o modificati dallo stesso giudice, ci possono essere delle preoccupazioni di questo genere.

T R I M A R C H I . Si potrebbe dire: con ordinanza irrevocabile, per dire che lo stesso pretore non può tornare...

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ma la fase giudiziaria successiva può revocare quell'ordinanza.

T R I M A R C H I . Non può essere revocata dallo stesso pretore.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. E allora lo dobbiamo dire; è questo che sto proponendo.

G O M E Z D ' A Y A L A . Si potrebbe seguire il suo consiglio integrato dall'aggiunta proposta dal senatore Trimarchi: con ordinanza irrevocabile soggetta alle impugnazioni di cui all'articolo seguente.

C I P O L L A . Non c'è bisogno di dirlo perchè l'articolo successivo fa parte della legge.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Se vogliamo essere formalisti, una volta che votassimo la non impugnabilità dell'ordinanza sarebbe preclusa la votazione sull'articolo seguente per quella parte.

M I L I L L O . Onorevole Schietroma, se si dice « irrevocabile » sta bene perchè la revoca di una ordinanza la fa solo il giudice che l'ha emessa, il che vuole dire che il pretore non può revocare; ma naturalmen-

te dopo l'impugnazione può essere modificata...

M U R D A C A , *f.f. relatore*. La dizione migliore mi sembra: non revocabile dalla stessa autorità.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole, purchè si sia d'accordo su una frase che non ingeneri dubbi. Mi sembra che la frase proposta dal relatore possa essere accettabile.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, anche il Governo manifesta avviso contrario perchè esso dà la possibilità di eccepire ad ogni effetto la questione della devoluzione in sede di accertamento pretorio. (*Interruzione del senatore Trimarchi*). Sì, può essere sollevata anche in detta sede; ma o sarà superata in modo transattivo davanti al pretore, o rimane come dichiarazione agli atti da far valere entro tre mesi davanti alla sezione specializzata nella contestazione giudiziaria vera e propria.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di devoluzione. Codesta domanda può essere fatta valere regolarmente e ritualmente davanti alla sezione specializzata. Ed allora mi permetto di proporre che dal testo da me presentato venga tolto l'inciso « e sempre che non sia stata proposta domanda di devoluzione ai sensi dell'articolo 972, n. 1, del codice civile ». Insisto per tutto il resto.

P R E S I D E N T E . Tenuto conto della dizione suggerita dal senatore Murdaca la prima parte dell'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 5 potrebbe essere così formulata: « In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore dispone, con ordinanza non revocabile dalla

stessa Autorità, l'affrancazione del fondo ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la prima parte dell'emendamento nella predetta formulazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

La seconda parte potrebbe essere così formulata: « dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti ».

Il Governo e la Commissione sono d'accordo?

M U R D A C A , *f.f. relatore*. La Commissione è d'accordo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la seconda parte dell'emendamento nella formulazione che ho testè enunciato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Il senatore Limoni ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il terzo comma dell'articolo 5, il seguente:

« Il Pretore ha facoltà di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l'ammontare che riterrà opportuno ».

Il senatore Limoni ha facoltà di svolgere tale emendamento.

L I M O N I . Questo emendamento tende a spostare il disposto del secondo comma dell'articolo 6. Si ritiene di dovere spostare dopo il terzo comma dell'articolo 5 tale disposto per collegare l'eventuale ordinanza del pretore per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale alle riserve e alle eccezioni che dovessero essere sollevate dal concedente per la contestazione del diritto di affranco. Naturalmente, come poi è evidente, il provvedimento è rimesso alla valutazione discrezionale del pretore. Mi pare dunque

che la collocazione di questo disposto sia più opportuna a questo punto che non al secondo comma dell'articolo 6. Ecco la ragione dello spostamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. La Commissione è d'accordo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Limoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'ultimo comma, sul quale i senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento soppressivo del comma stesso.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. C'è una disarmonia che vorrei sottoporre all'attenzione del Senato. Nel quarto comma dell'articolo 5 al cancelliere è fatto obbligo di provvedere, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del pretore, alla trascrizione dell'ordinanza stessa, che invece, prima di essere trascritta, come è stabilito successivamente, deve essere notificata a tutti gli interessati a cura di parte. Potrebbe, quindi, darsi che una parte non metta il cancelliere in condizioni di trascrivere entro quindici giorni perchè potrebbe ritardare, la notifica, ad esempio, di venti o trenta giorni. È dunque un precetto di legge (rivolto al cancelliere) che potrebbe non essere osservato proprio per incuria della parte che avrebbe interesse alla trascrizione. Questo solo volevo far notare.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . A me pare giusta l'osservazione del Sottosegretario, senonchè non è questo il modo per ovviare all'inconveniente, perchè sappiamo che l'istituto della trascrizione non ha nulla a che fare con la notifica. Si possono trascrivere delle sentenze anche se non siano ancora notificate, e anche indipendentemente dal fatto che lo siano successivamente. Si può ovviare a questo inconveniente restando fin d'ora d'accordo di eliminare l'obbligo della notifica prima della trascrizione, sancito nell'articolo successivo. Non si tratta di eliminare l'obbligo della notifica, ma di eliminare l'inciso che prescrive tale obbligo prima della trascrizione. Se togliamo l'inciso, vuol dire che la notifica avviene prima o dopo: è la stessa cosa. La discrasia viene a cadere se noi eliminiamo quell'inciso dall'articolo successivo.

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Trimarchi ad illustrare l'emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 5.

T R I M A R C H I . Io ho proposto una formulazione diversa dell'articolo 6 e degli articoli successivi, ma se si vuole rimanere nei limiti segnati dall'attuale testo, a me pare che l'ultimo comma possa rimanere così com'è formulato. La preoccupazione del Sottosegretario è senza dubbio importante, ma si potrebbe eliminare, se lo si ritiene possibile, attenendosi a quanto ha detto il senatore Milillo, cioè svincolando la trascrizione dalla notificazione. La trascrizione viene fatta con riferimento all'ordinanza di affrancazione.

È vero che questa ordinanza può contenere, secondo l'emendamento Limoni, anche l'autorizzazione ad iscrivere ipoteca, ma allora si devono distinguere le due ipotesi e prevedere e il caso della trascrizione e il caso dell'iscrizione per quanto concerne la ipoteca. Comunque, con riferimento alla ordinanza di affrancazione, mi pare che questa possa essere trascritta d'ufficio a cura della cancelleria indipendentemente dalla

notifica, perchè la notifica serve soltanto ai fini della decorrenza del termine per l'instaurazione del giudizio da parte della sezione speciale per i contratti agrari presso il Tribunale.

Nel testo della Commissione, però, si vuole ricollegare alla notifica, come ho detto ieri, l'effetto estintivo del rapporto enfiteutico. Su questo punto io non sono d'accordo perchè, come ieri mi sono sforzato di chiarire a me stesso, non si può ricollegare l'effetto estintivo alla notifica. Io dico che non lo si dovrebbe ricollegare neppure alla trascrizione della ordinanza di affrancazione, perchè si tratta di una ordinanza emessa allo stato degli atti, e vi è la possibilità che, entro tre mesi dalla notifica, il controinteressato possa adire la sezione specializzata per la pronunzia di merito.

A me pare, quindi, che l'effetto estintivo del rapporto enfiteutico si può ricollegare o a un'ordinanza se e in quanto non venga impugnata entro tre mesi dalla notifica ovvero alla sentenza che definisca il giudizio di merito davanti alla sezione specializzata di primo o secondo grado o alla Corte di cassazione o al giudice di rinvio.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Onorevoli colleghi, se noi sganciamo la formalità della trascrizione dalla necessità dell'avvenuta notifica dell'ordinanza, che comminatoria avrebbe chi non notifica?

MILILLO. La decorrenza di tre mesi.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* No, perchè tale decorrenza la legge l'aggancia alla notifica. Allora dovremmo modificare anche questo! (*Interruzione del senatore Trimarchi*).

Forse ancora non mi sono spiegato. Una volta trascritta l'ordinanza, che cosa avviene se essa non sarà notificata?

MILILLO. Non decorrerà il termine di tre mesi.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Rimarrebbe aperto il termine e mancherebbe lo stimolo, oltre che per il successivo eventuale decorso del giudizio, per quella certezza del diritto, che è la ragione del termine. (*Interruzione del senatore Trimarchi*).

Mantenendo quest'ordine così com'è al Cancelliere, dovremmo dire che dalla data dell'ordinanza — e la cosa è un po' troppo forte — decorrono i tre mesi.

MILILLO. Ma c'è la trascrizione che serve a questo!

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Comunque, signor Presidente, come non detto; io sono d'accordo per la votazione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 5, con l'intesa che la sua approvazione comporterà la reiezione dell'emendamento soppressivo proposto dai senatori Trimarchi, Palumbo ed altri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato, di cui do lettura:

« Il Pretore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del Comune sede della Pretura competente quale capitale di affranco.

Dalla data del predetto deposito resta so-
speso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente.

In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore dispone, con ordinanza non revocabile dalla stessa Autorità, l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato del-

le osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.

Il Pretore ha facoltà di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l'ammontare che riterrà opportuno.

Il Cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del Pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 6.

Il capitale di affranco determinato dal Pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione se legalmente richiesta e dovuta. A tal fine, il Pretore ordina l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente per l'ammontare che riterrà opportuno.

L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 3 e 4 a cura del ricorrente.

Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.

Entro tre mesi dall'avvenuta notifica, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la revoca dell'affrancazione, la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e la attribuzione dell'intera somma o di parte di essa. La sentenza che decide la controversia va annotata a fianco dell'ordinanza pretoria.

Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento

da parte dei senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Su istanza del concedente che ritenga insufficiente il capitale di affranco, il Pretore, a garanzia dell'eventuale credito, richiede l'iscrizione dell'ipoteca legale per l'ammontare che riterrà opportuno.

La relativa ordinanza, prima dell'iscrizione dell'ipoteca deve essere notificata alle persone di cui agli articoli 3 e 4 a cura del ricorrente ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Rinuncio ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , *f.f. relatore.* La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario; del resto la prima parte dell'emendamento è preclusa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Trimarchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Gomez D'Ayala, Cipolla, Traina e Compagnoni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 6.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. Signor Presidente, il secondo periodo del secondo comma non esiste più, in quanto inserito, con l'approvazione dell'emendamento del senatore Limoni, dopo il terzo comma dell'articolo 5.

Pertanto l'emendamento dei senatori Gomez D'Ayala, Cipolla ed altri è precluso almeno per questa parte.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez D'Ayala, insiste sull'emendamento?

G O M E Z D ' A Y A L A . Insisto, signor Presidente, perchè qui i nostri lavori si svolgono in un clima di assoluta e grave confusione. Se mi consente, signor Presidente, la confusione non deriva dalla Presidenza, deriva dalla complessità e dalla difficoltà di esaminare i singoli emendamenti.

Noi ci troviamo di fronte al trasferimento di una norma che era contenuta nell'articolo 6, nei confronti della quale avevamo proposto un emendamento soppressivo, e che è stata passata in parte nell'articolo precedente. Ci troviamo insomma di fronte ad una situazione contraddittoria, una situazione di quelle per le quali il Regolamento consente che si riesaminino le questioni e si rifacciano anche le votazioni.

Infatti c'è un emendamento soppressivo di un intero comma: una parte di questo comma è stata trasferita nell'articolo precedente e già approvata. Per questa parte ci sarebbe una preclusione a votare la soppressione; però, per la parte per la quale non ci sarebbe preclusione, ci sarebbe una contraddizione o per lo meno una enorme confusione se venisse approvata dal Senato la soppressione solo di questa parte non preclusa.

Quindi ritengo che il nostro emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 6 debba essere sottoposto al voto del Senato.

Mi pare, per quanto concerne il contenuto, che il secondo comma dell'articolo 6 contraddica, complichì, e renda difficile l'interpretazione delle norme già approvate. Le cose sono dette molto chiaramente negli articoli precedenti per quanto riguarda l'im-

porto da depositare e la procedura relativa. Quando noi introduciamo una norma secondo la quale l'affrancante è tenuto all'eventuale integrazione della somma già depositata, inseriamo un elemento di confusione che, secondo me, varrà soltanto a complicare e a rendere più difficile la procedura di affrancazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

* M U R D A C A , *f.f. relatore*. Quando abbiamo votato il trasferimento di una parte del secondo comma dell'articolo 6, i colleghi potevano votare contro; quindi mi pare che la preclusione esista.

D'altra parte, se vogliamo esaminare la sostanza della questione, noi esprimiamo parere contrario all'emendamento. Perchè deve essere preclusa la possibilità che l'affrancante integri il deposito necessario per raggiungere l'affrancazione? Non mi pare ci sia una ragione plausibile e perciò esprimiamo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi sembra, signor Presidente, che, prima dell'emendamento soppressivo, debba essere votato l'emendamento modificativo del secondo comma dell'articolo 6 proposto dal senatore Limoni. Comunque mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo e favorevole all'emendamento Limoni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Limoni ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 6 con il seguente: « L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo ».

Il senatore Limoni ha facoltà di svolgerlo.

L I M O N I . Signor Presidente, il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 6 è stato trasferito come quarto comma dell'articolo 5 e non mi sembra che ci siano contraddizioni di carattere procedurale.

Io infatti ho presentato, non come trasferimento, ma come comma aggiuntivo, lo emendamento all'articolo precedente.

Certo che le ragioni che hanno motivato questo trasferimento portano come conseguenza a ritenere che, nel comma secondo dell'articolo 6, il secondo periodo s'intende soppresso.

Per quanto riguarda l'emendamento ora in discussione, esso si limita ad aggiungere alle parole: « L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione se legalmente richiesta e dovuta », le altre: « ai sensi del comma quinto del presente articolo ». Questa aggiunta ha lo scopo di chiarire che l'eventuale integrazione del prezzo di affranco, quando questo prezzo sia inferiore al limite previsto nell'articolo 1 della legge, può essere disposta solo alla Sezione specializzata per i contratti presso il Tribunale e a seguito di azione proposta dal concedente. Ecco l'intento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Limoni, con l'intesa che, in caso di approvazione, dovrà considerarsi superato l'emendamento soppressivo presentato dal

senatore Gomez d'Ayala e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Limoni ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quinto comma dell'articolo 6, le parole: « per la revoca », con le altre: « per l'eventuale contestazione del diritto ».

Il senatore Limoni ha facoltà di svolgerlo.

L I M O N I . Questo emendamento vuole chiarire che uno dei motivi per proporre il riesame di merito può essere quello della contestazione della sussistenza del diritto di affranco. Ma nello stesso tempo si vuole evitare una possibile erronea interpretazione del testo proposto dalla Commissione, quale potrebbe essere quella di ritenere che possa sempre essere richiesta, e in ogni caso, la revoca dell'affrancazione; chè, se così avvenisse, si annullerebbe il procedimento svolto dinanzi al Pretore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. La Commissione è favorevole perchè mi pare più chiaro il concetto espresso nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Limoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Gomez D'Ayala, Cipolla, Traina e Compagnoni hanno presentato un emenda-

411^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1966

mento tendente a sostituire, nel quinto comma dell'articolo 6, le parole: « adire la », con le altre: « proporre opposizione dinanzi alla » e ad aggiungere inoltre, sempre nel predetto comma, dopo le parole: « per territorio », le altre: « noi modi di cui all'articolo 645 del codice di procedura civile ».

Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di svolgere tale emendamento.

G O M E Z D ' A Y A L A . Ho già sostanzialmente illustrato questo emendamento svolgendo quelli precedenti. Mi pare che la dizione sia più corrispondente al tipo di procedimento che si viene a stabilire.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi pare che in realtà noi complichiamo le cose, perchè diamo al giudizio che si dovrebbe svolgere davanti alla sezione agraria una qualità di giudizio di primo grado, non di un giudizio di opposizione. Ora, perchè parlare di opposizione quando il testo dice: adire la sezione speciale agraria del tribunale? Io credo che il collega potrebbe anche ritirare l'emendamento, restando le cose chiarite in questi termini. Mi sembra che con la parola « opposizione » non si venga a cambiare nulla.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, si sta discutendo del quinto comma dell'articolo 6. Ora, tra i miei emendamenti vi è un articolo 6-bis nel quale ho tentato di

ordinare meglio, a mio avviso s'intende, la materia che costituisce oggetto del quinto comma dell'articolo 6. Vorrei pertanto chiederle di voler sottoporre anche quell'emendamento all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 6-bis proposto dai senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere.

G E N C O , *Segretario*:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la revoca della predetta ordinanza, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.

La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco.

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Il testo da me proposto può essere forse integrato con l'emendamento presentato dal senatore Limoni che mi sembra quanto mai giusto. Mi permetterei però di proporre una modifica a quell'emendamento. Sarebbe necessario infatti eliminare la parola « eventuale », perchè è ovvio che se non si vuol fare la contestazione non la si fa, ma dal momento che la si fa non è più eventuale.

P R E S I D E N T E . L'articolo 6-bis proposto dai senatori Trimarchi, Palumbo ed altri diventa allora emendamento sostitutivo del quinto comma dell'articolo 6. Tale emendamento, integrato da quello del senatore Limoni, già approvato, nel quale va pe-

raltro soppressa la parola: « eventuale », risulta così formulato:

« Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.

La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco ».

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Trimarchi e da altri senatori, nel testo di cui ho dato testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento presentato dal senatore Gomez D'Ayala e da altri senatori deve intendersi superato.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Signor Presidente, vi è il quarto comma dell'articolo 6 che prevede che, intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque. Questo comma mi pare superato perchè è rimasto inalterato l'ultimo comma dell'articolo precedente che prevede che, entro 15 giorni dal deposito dell'ordinanza, la stessa debba essere trascritta a cura della cancelleria. Quindi perchè prevedere questo effetto estintivo quando, mi pare, già da ieri stiamo tutti discutendo sulla inopportunità che si ricolle-

ghi l'effetto estintivo alla semplice ordinanza addirittura nelle more del termine per l'impugnativa? Se vi è l'impugnativa e si adisce la Sezione speciale per il merito è inutile prevedere l'effetto estintivo. L'effetto estintivo sarà la conseguenza della sentenza definitiva. Quindi si dovrebbe sopprimere il quarto comma dell'articolo 6. D'altra parte l'enfiteuta non viene danneggiato perchè, se è stata trascritta l'ordinanza di affrancazione e se il giudizio proseguirà per tempo necessario perchè possa essere espletato, la trascrizione dell'ordinanza di affrancazione avrà una funzione di anticipazione nel senso che, a far tempo dalla trascrizione dell'ordinanza di affrancazione, si verificherà l'estinzione del rapporto enfiteutico. Quindi non ci sarà bisogno di attendere la sentenza definitiva e gli effetti non decorreranno dalla sentenza definitiva, ma decorreranno dal momento dell'ordinanza perchè già la trascrizione avrà svolto la sua funzione anticipatrice.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso.

MURDACA, *f.f. relatore*. La Commissione si rimette al parere del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È stato presentato un emendamento formale?

PRESIDENTE. No. Senatore Trimarchi, lei dovrebbe presentare un emendamento corredato delle firme regolamentari.

CIPOLLA. L'emendamento cambierebbe completamente tutto. Abbiamo deciso in Commissione che con la notifica l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue, mentre ora non si estinguerebbe più. Se non c'è impugnazione presso la Sezione speciale non c'è più bisogno di nessun altro atto.

MURDACA, *f.f. relatore*. Abbiamo già detto che l'ordinanza del Pretore è « non revocabile », l'abbiamo già approvato.

C I P O L L A . E allora l'emendamento è precluso. Lasciamo il testo della Commissione così come è.

M U R D A C A , *f. f. relatore*. Anch'io sono d'accordo che sia meglio lasciarlo così com'è.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . D'altronde il senatore Trimarchi non ha più presentato formalmente l'emendamento.

Passiamo pertanto all'esame dell'emendamento del senatore Milillo, che ha proposto di aggiungere, in fine, all'articolo 6, il seguente comma: « Contro la sentenza della Sezione è ammesso solo il ricorso per Cassazione ».

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

M I L I L L O . Onorevoli colleghi, noi ci stiamo sforzando tutti di semplificare la procedura di affrancazione, ma, come spesso succede, tanto più che in sostanza siamo una Assemblea di avvocati, a forza di semplificare la stiamo complicando.

Intanto io ritengo che in effetti la procedura che è venuta fuori sia piuttosto intricata. Ad ogni modo, se adesso vogliamo fare veramente uno sforzo di semplificazione, io propongo che, in caso di impugnazione dell'ordinanza, si elimini almeno il secondo grado di merito. C'è la prima fase, la fase che potremmo chiamare di volontaria giurisdizione; poi, nei tre mesi, si inizia un giudizio vero e proprio che ha la sua prima istanza innanzi alla Sezione speciale del Tribunale; poi bisognerebbe passare alla Sezione speciale della Corte d'Appello, quindi in Cassazione. Ebbene, eliminiamo questo grado intermedio, andiamo direttamente in Cassazione; nessuno se ne scandalizzerebbe, non sarebbe il primo caso. Ci sono infatti delle sentenze che sono inappellabili e solo ricorribili. Se non faremo questo, a forza di semplificare avremo instaurato ben quattro gradi; anche se il primo grado lo vogliamo chiamare amministrativo, di volontaria giuri-

sdizione, in realtà anche questo è un grado, una fase. Allora avremo prescritto quattro fasi contro le tre normali di ogni giudizio. Cerchiamo di semplificare, invece, e consideriamo ricorribile soltanto, e non appellabile, la sentenza della Sezione del Tribunale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* M U R D A C A , *f. f. relatore*. Signor Presidente io credo che l'emendamento si possa respingere in quanto le preoccupazioni affacciate non hanno ragion d'essere poichè l'ordinanza non è revocabile e poichè l'enfiteuta resta in possesso del fondo. Quindi anche se c'è un certo grado di giurisdizione...

C I P O L L A . Dobbiamo fare di nuovo delle cause...

M U R D A C A , *f. f. relatore*. Ma non possiamo togliere le garanzie ordinarie previste dall'ordinamento legislativo. Non c'è nessun danno per l'enfiteuta...

M I L I L L O . Ma come non c'è nessun danno? Deve pagare un altro avvocato.

M U R D A C A , *f. f. relatore*. Pertanto io esprimo parere contrario.

C I P O L L A . Il collega Militeri si era battuto proprio su questo punto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ripeto — e spero di essere chiaro — che la proposta in discussione non prevede un primo grado di giudizio davanti al pretore, perchè quello pretorio non è un giudizio di cognizione vero e proprio; praticamente nella prima fase il pretore, col suo prudente apprezzamento e con determinate cautele, mette le parti di fronte ad una ordinanza. Ma da

quel momento le parti, nel termine stabilito, o desistono dalle loro eventuali contrastanti eccezioni e pretese e si astengono dall'impugnare l'ordinanza o viene fuori la contestazione giudiziale vera e propria.

Ovviamente il senatore Milillo si preoccupa dell'affrancante. Ma è certo il senatore Milillo che la sentenza della Sezione agraria specializzata sia sicuramente favorevole all'affrancante? È certo il senatore Milillo di fare un buon servizio agli affrancanti?

M I L I L L O . Sono sicuro.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io non sono affatto sicuro di fare un buon servizio all'affrancante privandolo di un grado di giurisdizione, di un grado di merito. Quanto poi alla pretesa complicazione, ho già altre volte fatto presente che in materia adesso sono possibili nove gradi di giudizio, perchè è competente il Tribunale per l'affrancazione e è competente per la determinazione dei canoni la Sezione specializzata. Adesso cerchiamo di eliminare le liti con questo superconciliatore; ma se non ci si riesce lasciamo alle parti, lasciamo anche all'affrancante, almeno la possibilità di un doppio grado di giudizio di merito vero e proprio.

È per questo motivo, non tanto come rappresentante del Governo quanto come professionista che ha vissuto fino a ieri la vita giudiziaria, che io esprimo queste perplessità e do il mio parere contrario all'emendamento.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Onorevole Sottosegretario, io sono sicuro soltanto di due cose: la prima è che noi qui dovevamo sveltire ed accelerare le procedure ed invece di tre gradi, come sono nel giudizio di cognizione normale, finiamo con l'instaurarne quattro. La seconda cosa di cui sono sicuro è che tutte le volte che un procedimento si prolunga, ogni volta che c'è un grado di giurisdizione in più, chi ci rimette è sempre la parte più debole, perchè i giudizi diventano insosteni-

bili per la parte debole. Nel nostro caso, proprio perchè sono defatigatori e sempre più costosi, chi ci guadagna è soltanto il concedente e chi ci perde non può essere, indipendentemente dal fatto di avere ragione o torto (perchè se ci sono tante possibilità che abbia torto nella Sezione del Tribunale, ci sono altrettante possibilità che abbia torto anche innanzi alla sezione della Corte di appello), che l'enfiteuta. L'importante è di mettere in condizioni minime di parità dal punto di vista pratico le due parti, con meno avvocati e meno spese. Questa credo che debba essere la nostra preoccupazione centrale ai fini dell'acceleramento, della facilitazione delle procedure di affrancazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Milillo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato, di cui do lettura:

« Il capitale di affranco determinato dal Pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo.

L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente.

Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.

Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.

La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco.

Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 7.

Trascorsi i tre mesi senza che sia proposto gravame ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 5 relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.

Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.

P R E S I D E N T E . I senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Trascorsi i tre mesi senza che sia stata adita la Sezione speciale di cui al precedente articolo, le riserve e le eccezioni avanzate innanzi al Pretore e l'eventuale richiesta di integrazione o riduzione del capitale di affranco si intendono rinunciate.

Entro i quindici giorni successivi, il Cancelliere del Pretore, che ha pronunciato l'affrancazione, deve richiedere la trascrizione dell'ordinanza presso il competente ufficio dei registri immobiliari e del decreto che, su richiesta di parte, il Pretore abbia pronunciato per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale ».

P R E S I D E N T E . Avverto che la seconda parte di questo emendamento è preclusa.

Il senatore Murdaca ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dello stesso articolo 7, le parole: « proposto gravame », con le altre: « proposta domanda giudiziale ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

* M U R D A C A , *f. f. relatore*. Signor Presidente, la Commissione respinge l'emendamento proposto dal senatore Trimarchi. Peraltro, nel primo comma le parole: « proposto gravame » dovrebbero essere sostituite con le altre: « proposta domanda giudiziale », come ho proposto con il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, mantiene il suo emendamento?

T R I M A R C H I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Murdaca, accolto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato, di cui do lettura:

« Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4 relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.

Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 8.

Trascorsi i tre mesi senza che sia stato proposto gravame ai sensi dell'articolo 7, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di più aventi diritto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Murdaca ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « proposto gravame », con le altre: « proposta domanda giudiziale ».

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Murdaca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Milillo ha proposto un emendamento tendente ad inserire due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

Art. 8-bis.

Nell'articolo 972 del Codice civile sono soppressi il secondo ed il terzo periodo dell'ultimo comma.

Art. 8-ter.

Nell'articolo 973 del Codice civile sono soppresses le parole: « eccettuato il caso in cui, a norma dell'articolo precedente, la domanda di devoluzione preclude l'affrancazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

M I L I L L O . Il senso del primo emendamento è più che chiaro: esso si riferisce alla prevalenza della devoluzione sull'affrancazione; cioè non si tratta di infirmare il diritto di devoluzione, il quale resterebbe valido, perchè previsto dalla prima parte dell'articolo 972 del codice civile. Ma la seconda parte, conformandosi alla tendenza di cui ha parlato anche il relatore, del codice civile attuale, prevede che la devoluzione prevalga addirittura sull'affrancazione. Ora, sarebbe veramente enorme lasciare in vita una disposizione di questo genere. Noi abbiamo fin dal primo momento impostato questa legge nel senso di invertire la tendenza, cioè di tornare a considerare di gran lunga prevalente il diritto all'affrancazione e se una innovazione radicale era da fare, questa era di abolire definitivamente il diritto di devoluzione. Non lo aboliamo, ma quanto meno consideriamo assolutamente prevalente il diritto di affrancazione. E allora la modificazione da me proposta tende appunto a questo: se c'è un diritto di devoluzione e non c'è la richiesta di affrancazione, vada pure avanti la procedura di devoluzione, ma se c'è l'una e l'altra istanza, allora prevalga in ogni caso l'istanza di affrancazione.

Illustrando questo emendamento, vorrei illustrare anche quello successivo che ne è una derivazione. Nell'articolo 973 del codice civile si prevede sempre il caso in cui dovrebbe prevalere il diritto di devoluzione. Se noi addiveniamo a questo criterio e consideriamo prevalente, sempre e in ogni caso, il diritto all'affrancazione, è chiaro che bisogna sopprimere anche l'ultima parte dell'articolo 973 del codice civile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

* M U R D A C A , *f.f. relatore*. Signor Presidente, a noi sembra che vi sia già nel testo della legge tutto ciò che vale per ritenere incompatibili, abrogate le disposizioni del codice civile cui si fa riferimento negli emendamenti proposti. (*Proteste dalla estrema sinistra*). Gli emendamenti sarebbero perciò da ritenere superflui. Comunque, possiamo rimetterci all'Assemblea.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Vorrei dare un chiarimento. Non è sufficiente quanto ha osservato l'onorevole relatore, perchè nel nostro disegno di legge non si esclude esplicitamente la prevalenza della devoluzione sull'affrancazione, ma si dice soltanto che sono abrogate le disposizioni incompatibili. Ora, la prevalenza dell'uno o dell'altro istituto non è affatto incompatibile col sistema di questa legge, se non lo diciamo espressamente. Perchè poi, oltre tutto, non dovremmo dirlo, anche ammesso che fosse superfluo? È un chiarimento che è sempre bene inserire nella legge.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, su questo punto sono nettamente contrario, e ho dichiarato ieri le ragioni del mio dissenso, non per posizione preconcepita — e prego i colleghi di volermi credere — ma perchè mi pare che sia doveroso per ciascuno di noi tener conto, nella tutela di certi interessi, non soltanto della tutela di determinati interessi di parte, ma anche degli interessi di tutti. (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

Esaminiamo l'ipotesi in cui la devoluzione prevale sull'affrancazione. Quando prevale? Soltanto in un caso: quando l'enfiteu-

ta abbia danneggiato il fondo ovvero non l'abbia coltivato.

Voce dall'estrema sinistra. Il fondo è suo!

T R I M A R C H I . Ma perchè fondo suo? Fino a quando c'è un rapporto il fondo non è suo; noi glielo stiamo dando in questo momento, e io sono lieto che glielo diamo! Ma desidero sapere se è giusto, se è socialmente corretto che si debba premiare un soggetto, chiunque esso sia, enfiteuta o concedente, che in un determinato momento non ha dimostrato di essere meritevole di questa fiducia e di questo premio.

M I L I L L O . Affrancherà un fondo danneggiato.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma che non è stato capace di coltivare. Noi così creiamo degli attriti; e vuol dire che diamo il fondo a chi non è capace...

T R I M A R C H I . Noi dobbiamo vedere se nell'economia del rapporto le parti contraenti si sono comportate correttamente. Quando una parte ha danneggiato il fondo, non ha apportato i miglioramenti, non merita l'affrancazione. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, tenete presente oltretutto che dall'altra parte ci può essere un coltivatore diretto.

Conosco casi concreti di affrancanti più ricchi e meno coltivatori diretti di colui che subisce l'affrancazione.

Il Governo si preoccupa inoltre che non sia, ad esempio, manomesso quel diritto di cui all'articolo 6 della legge n. 327, che dà al coltivatore diretto proprietario la possibilità di devolvere in preferenza contro il

coltivatore diretto che vuole affrancare, se ricorrono determinati motivi.

Quanto al resto, dette le mie perplessità, il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8-bis proposto dal senatore Milillo, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8-ter presentato dal senatore Milillo, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi alla Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 9.

G E N C O , Segretario:

Art. 9.

In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 10.

G E N C O , Segretario:

Art. 10.

Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprietà contadina di cui alla legge 1º febbraio 1956, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato ora presentato un emendamento da parte dei senatori Grimaldi, Pace, Gray, Picardo, Basile e Lessona. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« Ai medesimi potranno altresì essere concessi dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina i mutui occorrenti per l'affrancazione dei canoni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Grimaldi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R I M A L D I . Noi stiamo approvando una legge per facilitare l'affranco dei canoni da parte di coloro che, detenendo già il diritto di coltivazione otterranno il trasferimento della proprietà delle terre. Con lo emendamento proposto si vuole porre gli interessati in condizione di poter veramente soddisfare gli adempimenti che la legge stessa prescrive, e cioè di effettuare, ai sensi dell'articolo 5, il deposito in pretura della somma pari al capitale di affranco.

Per far ciò, non basta che si abbia la volontà, ma occorre avere la capacità finanziaria necessaria.

Da ciò ha origine l'emendamento: con esso si vuole che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina dia, oltre le facilitazioni previste dall'articolo 10, anche i mutui. In verità ciò potrebbe considerarsi insito nella norma che proponiamo di emendare, ma si ha l'impressione che la formulazione attuale dell'articolo possa generare qualche interpretazione restrittiva e contraria, quindi, alla volontà e allo spirito della legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* **M U R D A C A , f.f. relatore.** Esprimiamo parere contrario perchè a nostro avviso nell'articolo, così come è ora formulato, sono comprese tutte le possibilità di agevola-

zione per i coltivatori diretti, anche direi, quella proposta dal collega Grimaldi.

G R I M A L D I . Allora gli affrancanti possono accedere al mutuo?

M U R D A C A , *f.f. relatore*. Evidentemente, non possiamo fare di più che parlare di « tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprietà contadina ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Grimaldi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto allora ai voti l'articolo 10. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 11.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 11.

I mutui a tasso normale o a tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione.

In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovrà rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano:

a) l'Istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'Ufficio postale del Comune sede della Pretura competente la somma mutuata a totale o parziale copertura della somma determinata dal Pretore quale capitale di affranco;

b) l'Ufficio postale di cui alla lettera a) a restituire all'Istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge, con le successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai rapporti a miglioria previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 1, ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74.

P R E S I D E N T E . Il senatore Limoni ha presentato un emendamento tendente a portare le parole: « , con le successive modifiche e integrazioni » alla fine del primo periodo.

Il senatore Limoni ha facoltà di svolgerlo.

L I M O N I . Mi sembra evidente che le successive modifiche ed integrazioni debbano essere riferite alla legge 25 febbraio 1963, n. 327.

C I P O L L A . Si tratta di un errore di stampa.

P R E S I D E N T E . Siamo perfettamente d'accordo. Comunque mi perviene in questo momento un emendamento, a firma dei senatori Murdaca, Attaguile ed altri, con il quale si propone di sostituire le parole: « previsti dalla legge 25 febbraio 1963, numero 327 », con le altre: « in uso nel basso Lazio e a quelli similari esistenti nel rimanente territorio nazionale di cui agli articoli 1 e 8 della legge 25 febbraio 1963, nu-

mero 327, ed al penultimo comma dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, numero 756 ».

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P O L L A . Vorrei chiedere un chiarimento. Questo emendamento, che credo condiviso dal Governo, verrebbe a chiarire una situazione che si è determinata per quanto riguarda il rapporto di mezzadria migliorataria fuori dal basso Lazio a cui si riferisce la legge 25 febbraio 1963, numero 327. L'interpretazione del Governo era che si trattava di rapporti simili, mentre il termine « identici » si prestava a controversie giuridiche. Ora, con questo emendamento dovrebbe essere chiarito che le norme che riguardano il basso Lazio sono estese ai rapporti simili del restante territorio dello Stato. Se questo viene chiarito io sono d'accordo con l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono senz'altro d'accordo con questo emendamento, in primo luogo perchè fa riferimento a precise disposizioni di legge e in secondo luogo perchè le parole che precedono i riferimenti di legge non fanno altro che ripetere quelle di una circolare dell'onorevole Rumor, Ministro dell'agricoltura dell'epoca, che dava appunto questa interpretazione alle disposizioni legislative. Pertanto il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che dalle modifiche proposte, risulta il seguente nuovo testo, che assorbe l'emendamento del senatore Limoni:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti a miglìoria in uso nel basso Lazio e a quelli simili,

esistenti nel rimanente territorio nazionale, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, ed al penultimo comma dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 1, ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

P R E S I D E N T E . I senatori Asaro, Tortora e Simone Gatto hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, all'articolo 12, le parole: « Si applicano inoltre a tutti quegli altri contratti atipici miglioratari non disciplinati dalla legge 15 settembre 1964, n. 756, con possesso ultratrentennale ».

Il senatore Simone Gatto ha facoltà di svolgerlo.

G A T T O S I M O N E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge numero 756 non ha compreso, agli effetti della sua efficacia, alcuni contratti, atipici se riferiti al territorio nazionale, ma molto tipici se riferiti alla Sicilia, di mezzadria impropria migliorataria con termine ventennale o trentennale. L'intendimento dell'emendamento da noi presentato è quello di considerare equiparato a enfiteusi quel tipo di rapporto contrattuale che, nato come mezzadria impropria migliorataria, passati i trenta anni non può che essere considerato come una enfiteusi. Una precisazione al riguardo si impone o nel testo della legge o in sede di discussione, perchè la maggior parte dei concessionari di terreni con questo tipo di contratto sono di fatto, in Sicilia, nella medesima condizione degli enfiteuti e anche ad essi, dopo un possesso ultratrentennale, per ragioni di giustizia deve essere data la possibilità di avere una limitazione del canone e la possibilità di un riscatto a condizioni eque.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

* M U R D A C A , *f.f. relatore*. La Commissione è contraria, perchè mi pare che l'emendamento introduca dei contratti che non hanno niente a che vedere con l'enfiteusi e quindi venga a snaturare l'oggetto del provvedimento.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A me pare che, tra l'altro, l'emendamento non risponde allo scopo, perchè se andiamo a guardare quella disposizione legislativa non c'è contratto atipico che non sia considerato da quella legge; perchè quella legge all'articolo 13... (*Interruzioni dell'estrema sinistra*). Vi prego di farmi parlare. Non esiste contratto atipico che non sia contemplato da quella disposizione di legge. Infatti nell'articolo 13 della legge sui patti agrari è detto: il contratto atipico che ha queste caratteristiche è ricondotto a...; il contratto atipico che ha queste altre caratteristiche è ricondotto a...; ed infine, i contratti atipici che hanno le caratteristiche analoghe all'enfiteusi, in conformità della legge n. 327, si considerano enfiteutici a sensi di essa. Ora, se ricordiamo bene queste disposizioni, è chiaro che in conformità di quello che allora ha voluto il legislatore e di quello che ha detto il Ministro dell'agricoltura dell'epoca, con l'approvata formulazione abbiamo considerato tutti quei contratti che sono delle enfiteusi atipiche. Cosa è infatti l'enfiteusi nella sua sostanza? È la concessione di terra con l'obbligo di miglioria. La colonia atipica è la concessione di terra con l'obbligo di migliorarla. E la legge ha già disposto (ed oggi lo confermiamo) che ove il miglioramento avvenga, o il colono è subentrato ad altro colono pagando le migliorie arbustive eccetera, se concorre anche il possesso ultratrentennale, detta colonia è assimilata all'enfiteusi e il relativo diritto colonico diventa diritto affrancabile. Oltre questa dichiarazione il Governo non può farne altre. Pertanto invita al ritiro dell'emendamento, perchè ritiene che la formula che è stata approvata sia sufficientemente chiara e comprensiva.

G A T T O S I M O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E . Tale essendo l'interpretazione autentica e come tale considerata, io e gli altri due presentatori non abbiamo difficoltà a ritirare l'emendamento. Non aggiungo altro, in questa sede, per non dare spunto a interpretazioni difformi, ma sia chiaro che dalle dichiarazioni del Governo e dal voto di questa Assemblea deve risultare che tutta la legge va riferita anche a quel tipo di contratto atipico vigente in forte proporzione in Sicilia che è quello della mezzadria impropria cosiddetta migliorataria. Sulla base di questa interpretazione e dell'accoglimento del voto da parte dell'Assemblea i presentatori non hanno alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento.

T R I M A R C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

C O N T E . Su che cosa? È stato ritirato l'emendamento, non c'è più materia di contendere.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, faccio mio l'emendamento proposto dai senatori Asaro, Tortora e Simone Gatto, testè ritirato. Il fatto che l'onorevole Sottosegretario dia una certa interpretazione, non significa che debba essere la interpretazione autentica. Non abbiamo risolto niente (*interruzioni dall'estrema sinistra*); questo è il punto di vista del Sottosegretario all'agricoltura. La Commissione si è pronunciata in senso contrario; è necessario che l'Assemblea voti per dire il suo pensiero. (*Vivaci proteste e commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, lei ha il diritto di fare proprio l'emendamento del senatore Asaro e io ho il dovere di metterlo in votazione. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

C O N T E . Ci vogliono sei firme!

P R E S I D E N T E . No. (*Proteste dall'estrema sinistra*). Il Regolamento è chiaro. L'articolo 73 recita: « Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri ».

C O N T E . Ma con sei firme!

P R E S I D E N T E . No. Si è sempre fatto così. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

M I L I L L O . Questa norma del Regolamento che lei ha letto, se mi permette, signor Presidente, va collegata con quella che dice che in ogni caso, quando un emendamento venga proposto durante la discussione degli articoli, occorrono sei firme.

V A R A L D O . Non è vero.

M I L I L L O . L'emendamento può essere fatto proprio da altri membri dell'Assemblea, ma deve trattarsi di almeno sei membri dell'Assemblea, non di uno solo.

P R E S I D E N T E . Non è così. Senatore Trimarchi, lei insiste perchè sia posto in votazione l'emendamento?

T R I M A R C H I . Sì, insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Asaro e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Voci dall'estrema sinistra. Lei non vota, collega Trimarchi? (Vivaci commenti).

T E R R A C I N I . Non è una cosa seria, è una beffa!

T R I M A R C H I . Non è una beffa, è un mezzo tecnico per resistere ad un sopruso.

T E R R A C I N I . Non si può ammettere che il Senato sia preso in giro da un

senatore! (*Vivaci clamori dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova. Chi approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

È approvato.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, la prego di far mettere a verbale che il presentatore dell'emendamento, senatore Trimarchi, non ha votato l'emendamento stesso.

T R I M A R C H I . Domando di parlare per fatto personale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Ho fatto mio l'emendamento del senatore Asaro...

Voce dall'estrema sinistra. Te la passerai male con i tuoi!

T R I M A R C H I . Non c'è pericolo. Ho fatto mio l'emendamento del senatore Asaro perchè non mi è sembrato corretto il procedimento che si era seguito per accertare quale era il pensiero del Senato su un determinato punto che era oggetto di controversie. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Onorevole Presidente, ho ripreso lo emendamento e l'ho fatto mio esclusivamente per quel fine e quindi non penso che da questo punto di vista il mio comportamento sia meritevole di censura da parte di chicchessia. Su quell'emendamento mi sono astenuto per far sì che il Senato potesse pronunciarsi liberamente (*commenti dall'estrema sinistra*) e per non influire minimamente con il mio voto su una eventuale determinazione. Mi son voluto estraniare totalmente per far sì che il Senato si potesse liberamente pronunciare. Questo è stato il fine modestissimo che ho inteso perseguire. (*Approvazioni dal centro-destra. Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, nel testo modificato, di cui do lettura:

Art. 12.

« Le disposizioni della presente legge, si applicano anche ai rapporti a miglioria in uso nel basso Lazio ed a quelli similari, esistenti nel rimanente territorio nazionale, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, ed al penultimo comma dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, numero 756. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 1, ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74.

Si applicano inoltre a tutti quegli altri contratti atipici miglioratori non disciplinati dalla legge 15 settembre 1964, n. 756, con possesso ultratrentennale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 13.

Nelle vertenze in corso, il giudizio è sospeso a richiesta dell'affrancante se entro sei mesi egli ha proposto ricorso al Pretore ai sensi dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Trimarchi, Palumbo, Veronesi, Cataldo e Rovere. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 3 ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. Possiamo accettare l'emendamento perchè la sua dizione è più chiara e più corretta.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento può essere accettato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 13, presentato dai senatori Trimarchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 14.

Gli enti di sviluppo di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, a richiesta degli interessati, possono sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura per l'affrancazione.

(È approvato).

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Compagnoni. Ne ha facoltà,

C O M P A G N O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, nell'annunziare il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge nel testo unificato elaborato dalla 8ª Commissione ed emendato nel corso della seduta di questa mattina, mi sia consentito esprimere la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto. Siamo soddisfatti perchè abbiamo elaborato una buona legge per la soluzione di un problema secolare; lo siamo anche perchè a questo risultato siamo pervenuti con una iniziativa parlamentare che fa onore al Senato. Il Senato si è dimostrato sensibile alle istanze avanzate insistentemente dal mondo contadino meridionale. Questa legge assume un grande significato anche perchè è stata costruita veramente con il contributo delle diverse parti politiche. Il testo unificato è l'insieme del meglio che era contenuto nei diversi disegni di legge che erano stati presentati. Il testo è stato ulteriormente migliorato da alcuni emendamenti accolti dalla nostra Assemblea nella seduta di questa mattina. Certo la legge poteva essere migliore se fossero stati accolti i nostri emendamenti, specie all'articolo 1. Si trattava di emendamenti insistentemente richiesti dagli interessati nei vari convegni e dalle delegazioni che dalla Sicilia si sono recate al Senato nei giorni scorsi ed hanno conferito con i rappresentanti di quasi tutti i Gruppi parlamentari. Importante è il voto favorevole a questi emendamenti espresso dal Gruppo comunista, dal Gruppo socialista e dal Gruppo dei socialisti unitari; significativo mi pare il voto della Democrazia cristiana e delle destre contro queste legittime richieste dei contadini. Tuttavia vogliamo augurarci che la legge trovi lo stesso favore nei vari Gruppi all'altro ramo del Parlamento e che possa essere quanto prima varata nell'interesse dei contadini e dell'agricoltura. Vogliamo augurarci che non accada quello che è già accaduto in altre occasioni quando leggi tanto attese, approvate da uno dei due rami del Parlamento, sono state poi bloccate, insabbiate nell'altro ramo. Ciò sarebbe grave, perchè, come è stato da più parti osservato, questo provvedimento, che, sia

pure con un secolo e mezzo di ritardo, può guarire le vecchie e fastidiose piaghe della nostra agricoltura, è fortemente atteso da centinaia di migliaia di famiglie che non debbono rimanere deluse. Si tratta, come è noto, degli enfiteuti, dei livellari del Lazio, della Sicilia, del Mezzogiorno in genere. Ma non si deve dimenticare che l'enfiteusi e i diversi rapporti analoghi, sia pure nelle diverse definizioni attuali, esistono anche nelle altre regioni centrali e settentrionali del nostro Paese. I Gruppi comunisti si sono sempre battuti al Senato e alla Camera, come del resto il nostro partito si è battuto nel Paese, per dare una adeguata soluzione a questo scottante problema. In fatti, nostri disegni di legge furono presentati e continuamente sostenuti nel corso delle passate legislature. Lo scopo di questa legge, secondo la nostra visione, onorevoli colleghi, è sempre stato quello di facilitare il superamento degli antichi residui feudali ancora esistenti nelle nostre campagne. Per questo, nella relazione al disegno di legge n. 281, di cui sono il primo firmatario, avevamo sottolineato la necessità di norme che: « a) rendano obbligatoria una congrua riduzione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni; b) prevedano criteri quanto più possibile semplici per la determinazione del nuovo canone, in modo da ottenere risultati uniformi per tutto il territorio nazionale e per limitare o ridurre del tutto le contestazioni; c) assicurino una più celere e meno costosa procedura per l'affrancazione ».

Ci pare che il testo al nostro esame, il testo che ci accingiamo a votare definitivamente, abbia accolto ampiamente questi principi. Siamo convinti che la nuova legge sia uno strumento efficace nelle mani dei contadini e delle loro organizzazioni per superare rapidamente e su base di equità gli antichi rapporti; per affrancare l'azienda coltivatrice dall'onere di canoni, censi, livelli, decime e prestazioni di vario genere; per liberare tanti coltivatori dal peso soffocante di una rendita fondiaria parassitaria; per adeguare meglio la nostra agricoltura ai cosiddetti livelli competitivi.

A questo punto è opportuno, onorevoli colleghi, precisare che per noi non si tratta oggi di fare il processo all'istituto dell'enfiteusi come tale o di sopprimerlo. Si tratta unicamente di renderlo funzionale, adeguarlo alle attuali esigenze dei contadini, snellirlo perchè possa ancora essere utilizzato per favorire l'accesso dei contadini alla proprietà della terra.

Ciò riteniamo necessario per due ordini di motivi:

1) perchè, oltre alla cosiddetta enfiteusi classica, si sono moltiplicate le enfiteusi atipiche, le sottospecie, le varie deformazioni. Infatti, in questo settore è maggiormente estesa la palude dei « patti abnormi ». È questa la maggiore fonte che alimenta i dubbi, le incertezze, le contestazioni, la litigiosità, la pioggia di carta bollata, le costose disquisizioni giuridiche;

2) perché l'enfiteusi ha subito sempre, nel corso della sua lunga storia, dall'antica Grecia all'Impero romano, al Medioevo, all'800, fino al nostro secolo, modifiche e adattamenti.

Si è trattato di miglioramenti o di peggioramenti, ma di continui adattamenti. « Guardando serenamente tutto il movimento della enfiteusi italiana » — ha scritto Vincenzo Simoncelli — « si presenta innegabile l'intenzione ch'ebbe il legislatore di favorire gli enfiteuti incitando quelli alla libertà piena per mezzo dell'affrancazione ».

Questo è diventato sempre più lo scopo vero dell'enfiteusi: l'istituto dell'affrancazione. Solo se questo istituto funziona bene può giustificare ancora l'esistenza, ai giorni nostri, dell'enfiteusi. È noto che nell'enfiteusi il direttore, l'imprenditore, è il coltivatore, l'enfiteuta: colui che coltiva la terra, l'utilista, cioè quello che paga il canone e non il concedente assenteista, percettore di rendita. « Il diritto del concedente » — è stato detto ancora molto autorevolmente dal Simoncelli — « è troppo condizionato, dipendente, precario, per conservare la sua indole dominicale di fronte a quello assoluto, incondizionato dell'enfiteuta, che può subito dopo il contratto — e il poterlo basta — redimere il fondo ».

Il Corleo, nella « Storia della enfiteusi dei terreni ecclesiastici in Sicilia », già nel 1871 scrisse: « Il vero progresso legislativo non è nell'abolire questo utile contratto, ma invece nello spogliarlo di tutti quei restrittivi patti feudali e soprattutto nel lasciare all'enfiteuta la libertà di redimere il canone, mercè la quale operazione l'enfiteusi si trasforma in alienazione assoluta con condizioni vantaggiose al coltivatore, al quale debbono essere rivolte le mire di chi vuol favorire lo sviluppo economico del Paese ». Questo orientamento, condiviso dai maggiori studiosi del secolo scorso, fu tradotto in precise ed avanzate norme di legge nel periodo postunitario. È questo il caso della legge del 1860, della legge del 1873, n. 1389, della legge del 1880, di quella del 1887, n. 4727.

Purtroppo alla fine del secolo scorso si ebbe una inversione di tendenza che con la legge del 1925 e poi ancora con il nuovo codice civile portò al peggioramento delle condizioni degli enfiteuti.

È stata questa inversione di tendenza che ha rallentato il ritmo delle affrancazioni, ha reso peggiore e molto spesso insostenibile il rapporto.

Conosciamo del resto, onorevoli colleghi, quello che è accaduto in Sicilia; abbiamo sentito abbondantemente parlare di quanto siano diventate pesanti le condizioni degli enfiteuti in Sicilia; conosciamo ancora il peso delle prestazioni in natura e specie di quelle in quote di prodotto nel Lazio e in tante regioni meridionali.

I motivi che hanno impedito ai coltivatori interessati di esercitare il diritto di affrancazione delle loro terre sono fondamentalmente due: l'eccessivo peso dei canoni e delle altre prestazioni che, capitalizzati all'interesse legale, danno un prezzo di affrancazione spesso superiore al valore commerciale del terreno; la procedura di affrancazione troppo farragिनosa, che dà luogo a lunghe e costose cause civili, le cui spese, in virtù dell'articolo 18 della legge 11 giugno 1925, n. 998, non sono a carico della parte soccombente, ma dell'affrancante.

Del resto, nella relazione Grandi al codice civile si affermava che, mentre il codice del 1865 conferì all'enfiteuta illimitata libertà di alienazione del fondo e parimenti senza alcun limite gli riconobbe il diritto di affrancazione, nel nuovo codice si è rafforzata la tutela del diritto del concedente.

Alla luce di queste considerazioni si comprende meglio il valore e l'importanza della legge che noi stiamo per approvare. Si tratta di una legge che ristabilisce i diritti dei contadini, troppo a lungo calpestati.

Con questa legge possono essere eliminati, con la rendita parassitaria, tanti ostacoli al libero sviluppo della nostra agricoltura. È noto, per esempio, il caso di molti enfiteuti che, per voler trasformare i vecchi arboreti in nuove colture, si sono trovati di fronte alla richiesta di devoluzione ed hanno perduto il fondo per « smiglioramento ». Cioè coloro che volevano migliorare il fondo sono stati sfrattati perchè avevano tolto i vecchi impianti che caratterizzavano la esistenza del loro diritto all'affrancazione.

Con questa legge si compie una parte importante di riforma agraria nel nostro Paese. Infatti, se la riforma agraria serve soprattutto per dare la terra a chi la lavora, non vi può essere vera riforma senza consentire a queste benemerite categorie dell'agricoltura la conquista della libera proprietà della terra.

Si tratta di quella terra sulla quale tante generazioni di contadini, con il loro lavoro, con il loro sacrificio, con i loro investimenti, con la loro passione, hanno compiuto una colossale opera di bonifica e di miglioramento fondiario.

Infine, onorevoli colleghi, con questa legge ci pare si possa creare un precedente favorevole e si possa dare una indicazione valida per risolvere, adeguatamente alle condizioni di oggi dei contadini e dell'agricoltura, problemi importanti in altri settori, per il superamento di altri rapporti come quello di mezzadria, come quello dell'affitto, per ridurre il peso della rendita, per favorire ovunque il passaggio della terra in proprietà libera a chi la lavora. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cataldo. Ne ha facoltà.

C A T A L D O . Il problema dell'enfiteusi è stato trattato esaurientemente dal senatore Trimarchi come problema di fondo e come problema giuridico. Non è stato abbondantemente affrontato il problema sociale che ne deriva. Noi siamo chiaramente e perfettamente d'accordo col principio ispiratore del progetto. Però, per quanto riguarda i vecchi canoni, censi o livelli, taluni dei quali si perdono nella notte dei tempi e che pure implicano talora grosse ed insuperabili conseguenze giuridiche, anche se consolidati o rinnovati attraverso *verba regia*, canoni sorti, specie nella regione siciliana, anteriormente al 1º gennaio 1865, sarebbe stato più umano svincolarli da ogni gravezza e dichiararli estinti col pieno possesso e godimento, in proprietà, da parte dell'enfiteuta.

A nostro avviso, per restare nello spirito animatore del disegno di legge, si sarebbero dovute riguardare le enfiteusi di vecchia istituzione e non quelle recentissime, nate in Sicilia specialmente, che sono manifesta espressione dell'incontro e della libera volontà dei contraenti.

Il progetto di legge, che noi voteremo favorevolmente, manca in definitiva di un vero afflato sociale che contrasta con l'atteggiamento del centro-sinistra, che si fa portatore ed apostolo solo a parole della vera giustizia sociale verso l'enfiteuta.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pecoraro. Ne ha facoltà.

*** P E C O R A R O .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che viene posto in votazione è il risultato di un onorevole compromesso tra diversi progetti predisposti da senatori dei diversi settori e parti politiche della nostra Assemblea, compromesso che rappresenta il punto di incontro di esigenze particolarmente sentite ai fini del decongestionamento di strutture che, almeno in alcune loro parti e loro manifestazioni, costituiscono bardature non più rispondenti alla miglior gestione della

proprietà e specialmente della proprietà contadina.

Il voto favorevole che ci accingiamo a dare tiene conto altresì del fatto che questo disegno di legge rappresenta l'incontro di varie e talora disperate, se non contrastanti, esigenze territoriali e di rispettivi usi e situazioni locali. Esso ha dato luogo a notevoli disparità di vedute in Commissione ed in Aula, poichè spesso singoli colleghi si sono preoccupati di problemi, anche rispettabili, di cui avevano particolare conoscenza e che stavano loro particolarmente a cuore.

Tuttavia il comune denominatore cui si è pervenuti rappresenta un risultato positivo e non trascurabile.

Pertanto, al momento di dare il voto, desideriamo ancora una volta sottolineare ed elencare alcuni fondamentali criteri innovatori che, attraverso la nuova legge, diventano norma dei rapporti enfiteutici, particolarmente favorevoli, come è stato detto e come ripetiamo con nostro compiacimento, al ceto dei contadini.

1) La base della nuova legge è da riscontrare nel limite massimo cui può ragguagliarsi il canone enfiteutico e cioè il reddito dominicale del fondo rivalutato con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, numero 356.

2) Secondariamente, la base dell'affrancazione viene notevolmente ridotta e ricondotta ad un moltiplicatore di 15 volte il valore del canone enfiteutico.

3) Il disegno di legge detta norme che agevolano considerevolmente i termini giuridici e procedurali dell'affrancazione, rendendo estremamente facili le operazioni di affranco che precedentemente erano sottoposte ad un *iter* difficile ed estenuante.

4) Con la dizione dell'articolo 1, secondo il quale i canoni non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, praticamente si riducono tutti i canoni ad una prestazione in denaro, il che rappresenta non soltanto uno sveltimento e snellimento nei rapporti contrattuali, ma altresì l'ancoraggio ad un livello che la progressiva erosione del valore della moneta

riduce ogni anno di più a vantaggio del conduttore del fondo.

Evidentemente si sarebbe potuto procedere con argomenti più spicci e più drastici a favore degli utilisti e sulla strada delle concessioni e delle riforme.

Ma indubbiamente la maggioranza della Commissione e, da quanto è già risultato dalla votazione dei singoli articoli, la maggioranza della Assemblea ha ritenuto di non perpetrare, con la scusa di un *summum ius* (cioè di una larga apertura sociale), una *summa iniuria* (cioè una spietata ed ingiustificata disattenzione di strutture giuridiche che ancora hanno, anche se nei limiti circoscritti, una loro ragione di essere e perciò un loro diritto alla vita). Se dovesse infatti abolirsi o se ci si dovesse avviare alla completa abolizione dell'istituto della enfiteusi, si eliminerebbe ogni possibilità di vita non soltanto per individui e ditte attualmente titolari di codesti diritti, ma in particolare per enti assistenziali ed opere pie, ed altresì per titolari di benefici ecclesiastici che hanno visto nel giro di un secolo ridotte a quantità estremamente esigue le loro entrate da enfiteusi.

In queste condizioni, e tenendo conto di queste considerazioni e legittime preoccupazioni, il testo che ci accingiamo a votare mi pare rappresenti un giusto temperamento delle varie diverse esigenze; va posta in rilievo la situazione di favore di cui verranno a godere i coltivatori, gli utilisti, e quelli in particolare per i quali la terra è stata ed è uno strumento di lavoro, e che spesso sono riusciti a rendere un mirabile strumento di produzione.

L'agricoltura delle zone interessate — ed io mi riferisco in particolare, per la più diretta conoscenza che ne ho, alla situazione di alcune considerevoli zone della Sicilia — non potrà non avvantaggiarsi di queste norme che rappresentano una ulteriore liberazione e soppressione o riduzione di vincoli; operazioni tutte intese a rendere la proprietà contadina sempre maggiormente idonea a rispondere alle sue finalità e ai suoi compiti di azienda autonoma e di valido elemento produttivo nell'interesse dell'economia dell'intero Paese (*Vivi applausi dal centro*).

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Giardina. Ne ha facoltà.

G I A R D I N A . Il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame è di grande importanza politico-sociale, perchè con esso si gettano le basi giuridiche per accelerare la fine nel nostro Paese dell'esistenza del plurimillenario istituto dell'enfiteusi.

Esattamente il relatore ha osservato che la « dinamicità propria della vita economica moderna, l'istanza etico-sociologica dell'autonomia... la libera imprenditorialità dell'iniziativa della persona (base della stessa libertà politica e della dignità della persona umana) postulano che il rapporto enfiteutico, superate le condizioni territoriali e storiche che lo hanno generato o fatto degenerare, ceda il passo al valore ed alla dinamica di una proprietà fondiaria privata, individuale, e non a... mezzadria giuridico-dominicale, che sia libera da ogni vincolo od onere di carattere reale e permanente, per costituire unità produttive dotate della loro piena e permanente autonomia imprenditoriale. Tutto ciò diventa umanamente e politicamente ancor più attuale, nello spirito dell'articolo 44 della Costituzione, allorchè si tratti di attivare, anche attraverso lo specifico motivo generatore dell'enfiteusi, la creazione, beninteso su dimensioni geo-economiche valide, di autonome e vitali aziende agricole diretto-coltivatrici. Le norme e gli istituti giuridici non sorgono per circuire ed imprigionare la realtà, ma per attivare, nella storia e nella società, lo slancio vitale ed armonico del reale verso forme sempre più progredite di giustizia sociale ».

Al raggiungimento di tali fini si articola le norme innovatrici del disegno di legge, le quali infatti stabiliscono un limite massi-

mo all'entità dei canoni cioè rendono obbligatorio un parametro valido per tutti i canoni enfiteutici; semplificano e facilitano la procedura per l'affrancazione; agevolano, con concessioni di mutui a lungo termine e lieve tasso d'interesse, il reperimento delle somme necessarie per l'affranco. Opportuno poi il disposto dell'articolo 14, secondo il quale gli enti di sviluppo, a richiesta degli interessati, possono sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura per l'affrancazione.

A ragione il disegno di legge sottoposto al nostro esame non accoglie per l'enfiteusi il parametro — inferiore — fissato dalla legge n. 74 del 1958 per i livelli veneti, avvalendosi della ben nota decisione della Corte Costituzionale del 15 luglio 1959.

La maggioranza della Commissione ha respinto gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 287, che sono così formulati: « I censi, i canoni, le decime, i livelli e tutte le altre prestazioni, in denaro o in natura, perpetui o a tempo, anche se consolidati o rinnovati attraverso *verba regia*, atti ricognitori, contratti o per usucapione, sorti originariamente prima del 1° gennaio 1865, esistenti nel territorio della regione siciliana, sono dichiarati estinti. I relativi fondi rustici restano in piena e assoluta proprietà degli enfiteuti » (articolo 1); « agli effetti della presente legge non sono considerati contratti originari gli atti ricognitori successivamente al 1° gennaio 1865 anche se espressamente ad essi è attribuito dalle parti tale valore » (articolo 2).

I proponenti del disegno di legge numero 287 giustificano i detti due articoli osservando che « molti di questi contratti hanno una origine feudale; infatti quasi sempre mancano i contratti originari e il diritto del concedente si è consolidato successivamente attraverso atti ricognitori o per usu-

capione». Tale sospetto può trovare una certa convalida nella stessa relazione nella quale si osserva che l'area delle enfiteusi interessa, attualmente, soltanto alcune zone dell'Italia centro-meridionale e che nell'Italia settentrionale l'istituto dell'enfiteusi è quasi ignoto alla pratica, cioè persiste proprio nelle zone del nostro Paese in cui il feudalesimo fu ampiamente diffuso e si perpetuò per molti secoli, sino ai primi decenni del secolo XIX.

Nell'Italia settentrionale e centrale si svolse, come è noto, il feudo di tipo longobardo, mentre nell'Italia meridionale, in Sicilia ed in Sardegna, per virtù delle conquiste dei Normanni e degli Aragonesi, si introdusse a preferenza il sistema del feudo franco. Nei feudi di tipo franco si mantenne più sensibile il carattere politico della istituzione, ed ebbe valore, nelle successioni, la regola della primogenitura, per cui solo il figlio primogenito succedeva nel feudo, considerato come indivisibile; invece il feudo di tipo longobardo applicò alla successione le regole del diritto comune patrimoniale, e quindi rese i feudi divisibili tra tutti i figli maschi, portando come conseguenza ad un grande frazionamento del patrimonio feudale ed in seguito ad una sua quasi totale scomparsa nelle regioni centro-settentrionali.

Concepito il patrimonio terriero feudale come il territorio nell'ambito del quale il feudatario esercitava le funzioni sovrane delegate, ne veniva di conseguenza che, soppressa la feudalità, i beni terrieri dovessero *ipso iure* tornare al sovrano, allo Stato, cioè alla comunità nazionale. Soppressi, in altre parole, i poteri feudali, dovevano ritenersi anche soppressi le concessioni terriere. Le terre date in feudo dovevano essere restituite dagli ex feudatari in quanto erano beni della Nazione. Ma ciò non avvenne: il patrimonio terriero si trasformò in patrimonio allodiale, cioè in patrimonio squisitamente privato dell'ex signore feudale. Di questa tesi, giuridicamente ineccepibile, si è mostrato entusiasta e convinto un nostro insigne collega, del quale si è recentemente celebrato il centenario della nascita: Benedetto Croce. Il nostro grande storico ac-

cenna al problema nelle prime quattro pagine della sua famosa « Storia del Regno di Napoli », pagine interessantissime alle quali rinvio.

Con evidente onestà e lealtà, abbiamo aggiunto alcuni fondamentali argomenti a sostegno degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 287; ma con pari sincerità e lealtà dobbiamo dichiarare che detti argomenti non bastano ad indurci a dissentire dalla decisione della Commissione, che è stata contraria al loro accoglimento. La pretesa origine feudale dei contratti di enfiteusi si prospetta come probabilità ma non come certezza. Gli stessi firmatari del predetto disegno di legge non osano affermare che tutti i contratti hanno un'origine feudale. Nel dubbio non si possono estendere le misure previste negli articoli indicati a tutti i contratti anteriori al primo gennaio 1865.

Al più si potrebbe proporre — ma ciò andrebbe al di là del contenuto dei disegni di legge esaminati dalla Commissione — la confisca di tutti i latifondi d'origine feudale dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna, il che avrebbe però come conseguenza che, unitamente ai proprietari, anche gli attuali enfiteuti subirebbero la stessa sorte: la perdita delle terre ricevute in enfiteusi, perchè il concedente non avrebbe avuto il titolo per disporne.

Ma una misura del genere — per altro mai applicata in Italia e fuori — a distanza di tanto tempo dalla soppressione del sistema feudale, dopo un secolo e mezzo segnato da continui passaggi di proprietà, avvenuti tutti nella buona fede dei contraenti, apparirebbe ai più come un provvedimento ingiusto e parziale, perchè ad esso sfuggirebbero tutti coloro che oggi non sono più proprietari di latifondi; apparirebbe come una norma eccezionale ed assurda, non avendo — ripetiamo — precedenti nella nostra storia che pur vanta periodi di acceso antifeudalesimo.

Del resto le norme proposte dalla 8ª Commissione permanente rappresentano un notevole straordinario progresso della condizione degli enfiteuti e soprattutto di parecchie migliaia di coltivatori siciliani, dato che in Sicilia l'istituto dell'enfiteusi è ancora

largamente diffuso; sono norme altresì che lasciano auspicare prossima la scomparsa dell'istituto dell'enfiteusi, con vantaggio indubbio della economia nazionale e con sicuro elevamento dei nostri coltivatori diretti.

Nel preannunziare il voto favorevole al disegno di legge in esame, credo che sia doveroso esprimere un vivo plauso a tutti coloro che ci hanno sottoposto, per una illuminata revisione, il ben maturo problema della riforma del contratto di enfiteusi; e in particolare al senatore Militeri per la chiara relazione che ci ha presentata e al senatore Di Rocco, Presidente della Commissione, per avere preso l'iniziativa di esaminare ad un tempo tutti i numerosi disegni di legge presentati a questa Assemblea sul complesso ed importante argomento e per essere riuscito, con personale dedizione, a far sì che la Commissione giungesse ad una conclusione cui non mancherà certamente, onorevoli senatori, il conforto della nostra approvazione. *(Vivi applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Milillo. Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, noi socialisti unitari non abbiamo bisogno di dichiarare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge: noi che siamo stati in testa alla battaglia per lo smantellamento delle bardature che soffocano tuttora la nostra agricoltura; una battaglia che si è sviluppata fin dall'immediato dopoguerra, che ha avuto fasi alterne, ma che ha visto in ogni caso impegnate le migliori forze democratiche del nostro Paese in vista di porre le condizioni per l'ammodernamento dell'agricoltura italiana; una battaglia che ha avuto sempre una duplice direttrice: da una parte abbassare i livelli o censi o canoni che fossero, la cui misura, onorevoli colleghi, non è vero che sia sempre minima (abbiamo tuttora canoni o livelli o censi che hanno lo stesso ammontare, se non più elevato, dei canoni di locazione e sopravvivono in una estensione territoriale e geografica assai maggiore di quanto or-

dinarariamente si pensa; abbiamo persino casi come quelli che sono stati qui denunciati di canoni che gravano su aree edificabili e su fabbricati già costruiti, già in esercizio); e d'altra parte l'obiettivo delle nostre lotte è stato sempre di affermare senza riserve il diritto dell'enfiteuta all'affrancazione, per liberare definitivamente la nostra agricoltura da queste sopravvivenze che, se non sono sempre feudali e qualche volta sono di origine contrattuale, non per questo sono meno limitatrici delle possibilità di sviluppo della nostra agricoltura. Noi esprimiamo il nostro compiacimento per questa legge, non senza tuttavia aggiungere che, mentre con essa vogliamo offrire all'enfiteuta la possibilità del riscatto, non per questo ci dichiariamo in linea di principio contrari all'istituto dell'enfiteusi. Noi, io in particolare che ho sempre seguito con interesse questi fenomeni, aderisco a quanto si dice nella relazione circa la possibilità di utilizzare ancora questo istituto. Quando si cominciò a parlare di riforma agraria, noi proponemmo che la terra ai contadini fosse assegnata non attraverso i contratti con riservato dominio di durata trentennale, come poi è accaduto, ma attraverso proprio la concessione in enfiteusi, perchè ciò avrebbe permesso di assegnare la terra ai contadini senza gravarli del prezzo di esproprio e senza obbligare neanche lo Stato alle onerose procedure relative nei confronti dei proprietari assenteisti. Ebbene, riteniamo che quella esigenza sia tuttora valida, riteniamo che l'istituto possa ancora essere utilizzato, perchè pensiamo che esso costituisca un utile strumento per pervenire alla diffusione della proprietà diretta coltivatrice, e insieme all'incremento della produzione nazionale. L'insediamento rurale e la stabilità sulla terra sono obiettivi che si possono ancora raggiungere ottimamente attraverso questo istituto.

Detto questo, desidero tuttavia, prima di concludere, sottolineare l'importanza del modo con cui siamo arrivati a questo disegno di legge. Siamo arrivati ad esso attraverso un'elaborazione spontanea ed unanime del Parlamento, della 8ª Commissione del Senato, ci siamo arrivati cioè affer-

mando ancora una volta in un'importante materia come questa la possibilità, la capacità autonoma del Parlamento di affrontare i grandi problemi del Paese; e lo abbiamo fatto senza barriere discriminatrici preconcelte, lo abbiamo fatto in una atmosfera di collaborazione tra i Gruppi politici, tra i vari Partiti, che si conclude oggi con un voto unanime. Voglio ancora sottolineare il fatto che alcuni emendamenti, che gli sforzi, coronati o no da successo, compiuti per migliorare la legge, hanno avuto l'adesione unanime ed unitaria di comunisti, di socialisti unitari e di socialisti del Partito socialista italiano. Ciò stante voteremo a favore di questa legge, formulando l'auspicio che ulteriori passi avanti come questo consentano di raggiungere sempre maggiori e migliori risultati sul cammino del progresso civile del nostro Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Onorevoli colleghi, si è ritenuto di affermare che le destre, e quindi anche il Movimento sociale italiano, avrebbero votato contro l'approvazione del disegno di legge recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue. L'affermazione, preconcelta, trova smentita nella dichiarazione di voto che stiamo per fare e nella presentazione di un emendamento all'articolo 10 formulato allo scopo di avere la certezza che agli affrancanti potessero essere concessi, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, i mutui necessari per realizzare l'affrancazione. Quando si propongono emendamenti atti a facilitare l'applicazione della legge, non si può, per coerenza di azione, pensare che la medesima parte voti contro la legge stessa. Le riserve e l'opposizione svolte da noi in Commissione furono rivolte alla formulazione dell'articolo 1, che prevede criteri criticabili per la determinazione del valore di affranco, e non alla realizzazione di quelle norme che consentiranno, a coloro che

hanno speso le loro energie nel miglioramento dei fondi ed hanno alimentato le loro speranze nel tormento del lavoro, di poter essere effettivi e definitivi proprietari dei fondi.

La nostra parte politica vuole che l'agricoltura prosperi e che la vita dei campi dia serenità a quanti la vivono.

Abbiamo preso atto della dichiarazione del relatore che ha chiarito il concetto che la dizione dell'articolo 10 è tale da consentire la concessione dei mutui agli affrancanti.

Ciò premesso, annunziamo il voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Simone Gatto. Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E . Il voto favorevole del Gruppo socialista a questa legge vuole essere soprattutto un voto di soddisfazione per il passo in avanti che i contadini meridionali hanno fatto nell'abbattimento di alcune delle strutture semi-feudali che hanno caratterizzato l'arretratezza della nostra agricoltura. Mi piace in questa sede — e credo di far cosa gradita — parlare dopo la dichiarazione di voto del senatore Giardina, insigne maestro di storia del diritto italiano, ricordando che un suo insigne predecessore, Giuseppe Salvioli, ebbe, da socialista oltre che da giurista, ad iniziare sul terreno giuridico in Sicilia la lotta contro sopravvivenze semi-feudali.

Debbo anche precisare che se, nell'ambito dell'enfiteusi, vi è ancora un settore che si richiama all'origine feudale, vi è un altro settore che dobbiamo considerare di nuova feudalità: quello che deriva dalla usurpazione di usi civici successiva al '60, e che ha dato modo a feudatari di nuovo conio di diventare concedenti di terre in enfiteusi. Questa legge dà un colpo soprattutto a questi ultimi, come ci auguriamo che il problema della legittimità delle terre date in concessione prima del 1865 sia considerato come problema permanente per l'ammodernamento degli istituti in materia di con-

tratti agrari nel nostro Paese. Il Gruppo socialista ha contribuito a questa discussione parlamentare, nel modo che era giusto e naturale, per l'origine del disegno di legge e per la forma con cui esso veniva presentato in questo ramo del Parlamento. Il Gruppo socialista ha contribuito alla discussione in modo perfettamente autonomo, non ritenendo di essere vincolato da maggioranze per un disegno di legge di iniziativa non governativa. I nostri emendamenti hanno avuto la sorte che hanno avuto. Noi siamo estremamente soddisfatti che due di essi abbiano dato luogo a precisazioni da parte del Governo e dell'Assemblea, che ci hanno permesso di ritirarli, ma che affermano nel modo più solenne il diritto, che noi ritenevamo di concretare in quel modo per gli enfiteuti, sia ai fini del riscatto sia ai fini della determinazione del canone.

L'ultimo nostro emendamento, che nella stessa situazione ritenevamo di poter ritirare, è stato da noi votato per ragioni sin troppo ovvie ed ha concluso nel modo, ritengo, migliore l'iter di questa legge che noi ci affrettiamo a votare con piena soddisfazione per questo passo in avanti che si è fatto fare al mondo contadino. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mongelli. Ne ha facoltà.

M O N G E L L I. Annuncio il voto favorevole della nostra parte politica.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che, nel testo proposto dalla Commissione, il titolo risulta così formulato: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue » e che a seguito degli emendamenti introdotti vanno modificati la numerazione degli articoli e, conseguentemente, i riferimenti fatti nel testo del disegno di legge stesso ad articoli di cui va modificata la numerazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Sull'ordine dei lavori

G R A N A T A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A N A T A. Signor Presidente, rilevo dal resoconto sommario della seduta pomeridiana del 29 marzo 1966 che su richiesta del senatore Zaccari la Presidenza ha stabilito che al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta vengano iscritti il disegno di legge n. 692, concernente: « Tutela delle novità vegetali », e il disegno di legge n. 1040, intitolato: « Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica ».

Ora, senza voler sminuire l'importanza di questi due provvedimenti, mi permetto di far presente alla Presidenza che nel corso della stessa seduta, su richiesta del Presidente della 6ª Commissione, senatore Russo, fu deciso di rinviare il seguito della discussione sui disegni di legge nn. 282 e 696, relativi alla istituzione del ruolo dei professori aggregati, alla ripresa dei lavori dopo le ferie pasquali.

Vi è pertanto contraddizione fra le due decisioni. Io mi permetto di rivolgere viva preghiera alla Presidenza perchè voglia considerare valida la prima decisione e pertanto stabilire che all'ordine del giorno della prossima seduta dopo le ferie vengano iscritti al primo punto i due disegni di legge numeri 282 e 696 con il seguito della discussione dei medesimi, per arrivare rapidamente alla loro approvazione.

B E R N A R D I N E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E R N A R D I N E T T I. Vorrei richiamare l'attenzione del Senato, se mi consente, signor Presidente, sul fatto che esiste un altro disegno di legge, n. 878, concernente: « Istituzione di licenza obbligatoria sui brevetti per invenzioni industriali », per cui, signor Presidente, io chiederei, in ade-

sione a quanto ha detto testè il collega, che alla ripresa dei lavori parlamentari eventualmente si prendano anzitutto in esame i disegni di legge relativi ai professori universitari; ma al secondo punto venga iscritto l'argomento relativo alla tutela delle novità vegetali ed alla proposta Adamoli, e venga altresì posto all'ordine del giorno anche questo disegno di legge n. 878, d'iniziativa governativa, il quale ha come oggetto un argomento analogo a quello della tutela delle novità vegetali.

Siccome io sono relatore di tutti questi disegni di legge, desidererei che fosse accettata questa mia richiesta.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, le richieste del senatore Granata e del senatore Bernardinetti si intendono accolte.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E. Comunico che, nella seduta di stamane, la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1507), *con modificazioni*;

BITOSI ed altri. — « Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera) » (1568).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli Senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G E N C O, Segretario:

PERRINO, SALARI. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che l'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) — costretta dai drastici interventi del Tesoro e della Corte dei conti a rientrare rigorosamente nei limiti imposti dagli stanziamenti di bilancio, alimentato esclusivamente dal contributo statale — ha in corso di esame un piano per contrarre in conseguenza la sua attività, piano che comporterebbe la chiusura di un terzo delle istituzioni ONMI col conseguente allontanamento di circa 1.500 dipendenti;

se e come intendono provvedere urgentemente per scongiurare il pericolo che sovrasta l'importante e benefica istituzione che onora il nostro Paese nel campo della assistenza alla madre ed al fanciullo. (442)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O, Segretario:

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere se, in relazione ai lavori di riparazione e di ripristino del ponte sul canale deviatore del fiume Marecchia — congiungente la via Emilia con la via Adriatica Flaminia — per i quali è insorta polemica fra il Ministero dei lavori pubblici, l'ANAS e il comune di Rimini, polemica che essendosi trasferita su questioni di principio e di interpretazione di legge in ordine a chi spetti l'onere di provvedervi, minaccia, nello sterile palleggiamento delle competenze e dei diritti, di ritardare l'esecuzione dei lavori e così di

porre in essere un ulteriore grave appesantimento al già difficile smistamento del traffico che dal nord Europa e dal nord Italia scende a Rimini e alla Riviera adriatica centro-meridionale, non si ritenga opportuno e doveroso provvedere alla realizzazione dei lavori necessari per interventi straordinari di urgenza, senza ulteriori remore, con successivo addebito dell'onere a chi risulterà di competenza.

Quanto sopra con particolare riferimento ai superiori interessi delle necessità turistiche nazionali e per non danneggiare quanti liberi imprenditori delle più varie categorie di Rimini e dell'intera Riviera adriatica stanno affrontando ingenti oneri per attrezzarsi convenientemente per la stagione turistica che si va ad aprire. (1189 già inter. scr. n. 4512). (*Già svolta nel corso della seduta*)

MASCIALE, DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di chiedere all'INADEL che addivenga alla stipula di una convenzione per l'assistenza diretta degli assistiti tra l'Istituto e lo stabilimento « Terme di Margherita di Savoia » (provincia di Foggia).

Avviene infatti che allo stato attuale, in mancanza di tale tipo di convenzione, gli assistiti bisognosi di cure dipendenti da enti comunali pugliesi, specie quelli residenti nella parte nord della provincia di Bari e nella provincia di Foggia, si devono recare per le cure termali in località molto distanti soffrendo spesso disagi e spese non indifferenti. (1190)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PALERMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda al vero l'informazione secondo la quale è in elaborazione da parte del Governo una proposta di legge che apporta sostanziali modifiche all'attuale ordinamento degli esami di abilitazione all'insegnamento della educazione artistica nella scuola media;

e in caso affermativo se non ritenga opportuna la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali e dei tecnici sulla materia in esame. (4554)

FABIANI, CARUSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della grave e preoccupante agitazione nella quale si trova da molti mesi la popolazione del comune di Vizzini (provincia di Catania) in conseguenza della cattiva gestione dell'acquedotto cittadino da parte dell'Ente acquedotti siciliani; agitazione che sboccò in una clamorosa dimostrazione di protesta il 16 settembre 1965, che minaccia di ripetersi se l'attuale situazione di disagio continuerà a persistere.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se ritiene opportuno, anche al fine di evitare eventuali disordini, un provvedimento straordinario per revocare il contratto di cessione della gestione dell'acquedotto di Vizzini all'EAS in accoglimento del deliberato unanime del Consiglio comunale di Vizzini. (4555)

BRAMBILLA, VERGANI, BERA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se intendono intervenire perchè siano tutelate le libertà di sciopero e sindacali e vengano sospesi i gravissimi provvedimenti di rappresaglia effettuati nella fabbrica Alfa Romeo di Milano Arese (a partecipazione statale), contro tre lavoratori licenziati e altri sei sospesi.

Tali inammissibili e arbitrari provvedimenti della Direzione aziendale non possono, tra l'altro, non provocare un ulteriore aggravamento della tensione attualmente esistente, in conseguenza dello stato di agitazione cui sono costrette le maestranze per il rinnovo contrattuale. (4556)

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in modo preciso, in considerazione anche delle più svariate notizie apparse sulla stampa, lo stato dei lavori alla data del 31 marzo 1966 e i tempi

di apertura al traffico, con indicazione, se del caso, dei vari tratti:

- a) dell'anello di Bologna;
- b) dei tronchi autostradali Bologna-Faenza e Faenza-Rimini;
- c) del tronco autostradale Fornovo-Pontremoli-Cisa;
- d) del tronco autostradale Bologna-Ferrara;

ed in particolare per conoscere quali siano le difficoltà incontrate in sede esecutiva e, conseguentemente, a quanto ammontino i maggiori oneri per lavori non previsti e come intenda provvedere alla copertura finanziaria. (4557)

MASCIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso la direzione generale della GESCAL perchè rimuova ogni ritardo nell'assegnazione degli alloggi già costruiti nel comune di Bitonto.

Risulta all'interrogante che tra gli aventi diritto all'alloggio esiste vivissimo malcontento per il fatto che sono da lungo tempo in attesa di poter abitare una casa più igienica e civile. (4558)

SALATI, VALENZI, SCARPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene opportuno fornire notizie dettagliate circa il funzionamento e i risultati dei PAT (Posti ascolto telescuola), e specificamente:

- a) sul rapporto tra gli allievi frequentanti i corsi di Telescuola, quelli che si presentano agli esami e quelli che vengono promossi;
- b) qual'è la spesa globale sostenuta per il funzionamento di Telescuola e quanto viene a costare un allievo promosso;
- c) se è vero che Telescuola viene considerata, per molte zone del Paese, sostitutiva della scuola vera e propria;
- d) quale criterio viene seguito per la scelta degli insegnanti (4559).

MOLINARI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere per quali ragioni l'ESE (Ente siciliano di elettricità) di Catania ha chiesto ed ottenuto dal Pretore di Sciacca (Agrigento) la sospensione dei lavori di canalizzazione dell'invaso del Carboi, lavori eseguiti dall'ESA (Ente siciliano agricoltura) con fondi della Cassa del Mezzogiorno, che porterebbero l'irrigazione a quota 150 nel territorio agricolo di Sciacca.

L'interrogante chiede l'intervento urgentissimo dei Ministri interessati perchè sia sospeso quanto richiesto dall'ESE e siano ripresi i lavori che interessano una vasta zona del territorio agricolo di Sciacca, dove gli agricoltori in grave fermento minacciano agitazioni nel timore del danno enorme conseguenziale dei loro interessi. (4560)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 19 aprile 1966

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

FORTUNATI ed altri. — Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati (282).

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (696).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Tutela delle novità vegetali (692).

2. ADAMOLI ed altri. — Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica (1040).

3. Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (878).

4. Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965 (1410) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. TRABUCCHI ed altri. — Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (1409).

6. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

7. Deputati DI GIANNANTONIO; GIORGI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso (1450) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

8. BANFI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla città di Sesto San Giovanni (1525).

9. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura civile (233).

10. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ALBARELLO: Collaudo delle nuove costruzioni nel cimitero di Santo Stefano di Zimella (Verona) (3687)	Pag. 22028	MACCARRONE: Corresponsione di contributi della Cassa per il Mezzogiorno alle scuole per la formazione di infermiere (3775) Pag. 22040
ALBARELLO, DI PRISCO: Criteri adottati per la determinazione dei contributi previdenziali a carico dei coltivatori diretti (3506)	22029	MAMMUCARI: Procedimento giudiziario intentato dalla Magistratura di Firenze contro i dirigenti del sindacato ferrovieri (3258) 22040
ALESSI: Aumento dei contributi obbligatori per l'assistenza malattia agli artigiani (3372)	22030	MASCIALE: Costruzione della caserma dei carabinieri in San Cesario (Lecce) (4143); Istituzione di un istituto magistrale in Bionto (4260)
ARTOM: Disciplina igienica della produzione delle acque gassate (3703)	22031	22041, 22042
BONACINA, BERMANI: Anormale situazione organizzativa dell'ONMI (1718)	22031	MILITERNI: Trasferimento di numerosi tubercolotici calabresi in Puglia (3940)
CAPONI, SIMONUCCI: Chiusura dello stabilimento di Spoleto del gruppo Pozzi per la produzione di ghisa (3401)	22032	22042
CASSESE: Punteggio assegnato all'insegnante Passannante Emanuele di Lanzo Torinese (3148)	22033	MONTAGNANI MARELLI, PIOVANO: Inquinamento delle acque del fiume Ticino (2116)
CATALDO, TRIMARCHI, ALCIDI REZZA Lea: Situazione economica dell'ospedale civico Benefratelli di Palermo (1485)	22033	22043
CELASCO: Riorganizzazione dei servizi per il rinnovo del bollo di circolazione (4265)	22034	PERRINO: Pubblicazione dell'elenco delle specialità medicinali (2797); Costruzione di una seconda linea di alimentazione per la erogazione dell'energia elettrica nella frazione Casale nel comune di Brindisi (3626) 22044
DE LUCA Luca: Accertamento delle responsabilità per la sciagura avvenuta nei pressi di Contursi, dove hanno perso la vita sette soldati (4299)	22036	22045
D'ERRICO, VERONESI: Revisione dei compensi ai medici anestesisti (689)	22036	PERRINO, VALSECCHI Pasquale: Adeguamento delle pensioni per i ciechi civili (3939)
FARNETI Ariella: Mancata assegnazione di vivieri ai patronati scolastici da parte della AAI (3686)	22037	22045
GIANCANE: Ricostruzione della carriera del personale salariato del Ministero della difesa (4208)	22037	PINNA, PICARDO: Grave situazione dell'ospedale psichiatrico provinciale di Sassari (3823) 22045
INDELLI: Estensioni in Italia dell'alta epizootica (4065)	22038	POLANO: Liquidazione degli assegni familiari ai lavoratori di Nughedu San Nicolò (Sassari) (4012)
JANNUZZI: Assistenza alle famiglie degli emigrati (4163)	22039	22047
		POLANO, PIRASTU: Norme restrittive dei diritti di libertà dei lavoratori contenute nello statuto della società SARAS di Cagliari (4127)
		22048
		POLANO, ALBARELLO, SCHIAVETTI, CARUSO: Denuncia presentata alla Magistratura di Stoccarda da cittadini di Cuneo contro Joachin Peiper, criminale nazista (4295)
		22048
		RODA: Aumento delle tariffe assicurative nel settore automobilistico (4209); Carenze nel servizio postale presso la stazione centrale di Milano (4211)
		22049, 22050

SALATI: Sistemazione del passaggio a livello della ferrovia Parma-Suzzara (4297) . Pag.	22051
TOMASUCCI, MACCARRONE: Sistemazione dei dipendenti della Croce rossa italiana (2001)	22052
TREBBI, DI PRISCO, BRAMBILLA, CAPONI, SAMARITANI, BOCCASSI: Aumento dell'aggio in favore dell'ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche (4396)	22052
VERONESI: Estensione del fenomeno del contrabbando di caffè (4132)	22053
VERONESI, BOSSO, ROVERE, CATALDO, CHIARIELLO: Proroga per l'impiego di acido benzoico nelle bevande gassate (3800)	22054
VERONESI, PALUMBO, BONALDI: Istituzione di farmacie comunali in soprannumero in Ferrara (4060)	22055
VERONESI, CATALDO, ROVERE: Vaccinazione anti-taftosa dei ruminanti e dei suini (4129) .	22056
ZENTI: Rivalutazione dell'assegno vitalizio di benemerenzia ai maestri elementari (1338)	22057
ANDREOTTI, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	22033, 22045, 22049
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	22029 e passim
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	22037 e passim
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . .	22033 22042, 22057
LURIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	22049
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i> . .	22028 e passim
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	22039
PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> . . .	22035, 22053
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . .	22040
SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	22051
SPAGNOLLI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	22051
TREMELLONI, <i>Ministro della difesa</i> .	22036, 22038

ALBARELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se la collocazione delle salme nei loculi di nuova costruzione nel cimitero di S. Stefano di Zimella (Verona) sia stata autorizzata dal medico provinciale di Verona, prima del collaudo dei manufatti.

L'interrogante chiede ancora di sapere se risponda al vero la voce corrente, secondo la quale un ingegnere ispettore del Genio civile avrebbe constatato nella costruzione

di detti loculi, specie nelle file poste in alto, gravi violazioni del capitolato d'appalto e del regolamento di polizia cimiteriale (pareti divisorie in mattoni anzichè del prescritto blocco omogeneo di cemento armato dello spessore di 10 centimetri) (3687).

RISPOSTA. — Il comune di Zimella su delibera consiliare n. 17 del 5 ottobre 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, deliberò la costruzione di un gruppo di 60 loculi nel cimitero di S. Stefano per l'importo di L. 2.600.000.

Il progetto, in conformità della legge 30 luglio 1959, n. 595, modificata dalla legge 10 agosto 1964, n. 717, fu sottoposto all'esame ed al parere dell'Ingegnere capo del Genio civile di Verona, il quale, con voto 24 ottobre 1964, n. 28791, si esprime favorevolmente.

A seguito di tale parere, il Medico provinciale di Verona, vista la citata delibera comunale ed esaminato il progetto redatto dal geometra Isaia Chiavegato, ha espresso anch'egli parere favorevole all'esecuzione dell'opera.

Da un sopralluogo effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio del Genio civile di Verona è stato riscontrato che i divisorii dei loculi nel cimitero di S. Stefano nel comune di Zimella sono stati eseguiti in muratura anzichè in conglomerato cementizio armato e con spessore di cm. 8 con l'intonaco, anzichè di 10.

Dato che l'inconveniente non può ora eliminarsi completamente, se non con la demolizione e la ricostruzione dei loculi, la qual cosa, però, oltre a costituire un gravoso onere per il Comune, richiederebbe lo spostamento, sia pure provvisorio, di alcune salme collocate nei loculi, l'Ufficio del Genio civile ha suggerito la soluzione soddisfacente di addossare alle quattro pareti dei loculi lastre di conglomerato di cemento ad alta resistenza dello spessore di cm. 4, armato con rete di filo di acciaio da costruirsi fuori opera.

Il Medico provinciale di Verona, nel disporre al comune di Zimella che i lavori vengano sanati con i suggerimenti sopra riferiti dall'Ufficio del Genio civile, ha avvertito il

Comune stesso che sarà effettuato un altro sopralluogo dal personale tecnico non appena i lavori stessi saranno ultimati.

Il Ministro
MARIOTTI

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Al Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intendono dare disposizioni affinché siano rivisti i criteri sulla base dei quali vengono fissati i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei coltivatori diretti.

Detti contributi sono stati aumentati del 30 per cento anche quest'anno con un metodo che si è palesato chiaramente ingiusto perchè trascura il nesso che dovrebbe intercorrere tra la superficie coltivata, la produttività del terreno e il numero degli addetti alla coltivazione.

Gli interroganti si premurano di far presente che questo metodo finisce per colpire duramente le famiglie contadine numerose con poca terra.

Il pesante ed intollerabile carico contributivo diventa così uno dei principali motivi della fuga dalle campagne dei contadini poveri.

Gli interroganti confidano che gli onorevoli Ministri vorranno studiare il problema e risolverlo, magari in via provvisoria, con sospensioni di pagamento e rateazioni prolungate nel tempo, così da contribuire a mitigare il grave disagio in cui versa la azienda contadina piccola e media. (3506)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro delle finanze ed anche per conto del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Nessun aumento risulta sia stato apportato alle misure dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia rispetto a quelle fissate dall'articolo 16 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Si ritiene, pertanto, che la signoria vostra onorevole abbia voluto riferirsi alla contribuzione afferente l'assicurazione contro le

malattie gestita dalle apposite Casse mutue, contribuzione alla quale, infatti, è stato necessario apportare qualche ritocco in aumento per adeguare i contributi all'effettivo costo dell'assistenza sanitaria e, in specie, di quella specialistica ed ospedaliera.

Il continuo aumento delle spese per tale assistenza ha posto in una situazione di grave disavanzo gli Enti erogatori dell'assistenza stessa (Casse mutue), tanto che la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, al fine di sopprimere alle necessità urgenti connesse all'erogazione delle prestazioni ed al pagamento delle spettanze del personale sanitario, è stata costretta a stipulare mutui ad ammortamento quinquennale con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Lo Stato, dal canto suo, per far fronte a tale situazione ha avvertito la necessità di intervenire con ulteriori apporti finanziari che comporteranno, secondo quanto previsto da apposito provvedimento legislativo all'esame del Parlamento, un onere di 25 miliardi di lire in cinque esercizi finanziari.

Atteso tale stato di cose, è stata ravvisata la necessità di sollecitare anche dalla categoria interessata un maggior concorso finanziario, contenuto, peraltro, in misura sopportabile, dando applicazione alla norma di cui all'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

L'aumento del contributo, però, non corrisponde ad una maggiorazione del 30 per cento dei precedenti oneri, ma ad un incremento medio del 20 per cento, poichè, per le aziende coltivatrici dirette più povere delle zone montane, il tasso generale di aumento del contributo è stato ridotto del 50 per cento.

Inoltre è da aggiungere che, proprio per non aggravare i nuclei familiari più numerosi, l'aumento è stato operato sul contributo aziendale o di solidarietà e non su quello capitarario, il quale è stato mantenuto fermo al valore originario di lire 750 previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva dell'assicurazione di malattia per la categoria in esame.

Stante la suesposta difficile situazione finanziaria delle Casse mutue di malattia per

i coltivatori diretti, la sospensione del pagamento dei contributi riproporrebbe, aggravandoli, proprio quei motivi di preoccupazione che, con i provvedimenti innanzi citati, si è cercato di attenuare. Nè le rateazioni prolungate sarebbero di pratica utilità, poichè si tradurrebbero, con l'andare del tempo, in un aggravio di oneri per i singoli assicurati, i quali dovrebbero provvedere sia al pagamento dei contributi correnti che a quello dei contributi dilazionati.

Aggiungasi, poi, che tanto la sospensione quanto la rateazione dei contributi, per quanto concerne l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, si risolverebbero in un danno per gli assicurati nel caso in cui avessero proprio dei contributi di cui fosse eventualmente differita la riscossione per raggiungere i requisiti necessari al pensionamento.

Infatti l'articolo 11, penultimo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, innanzi citata, espressamente prevede che l'accreditamento dei contributi in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (e quindi il loro calcolo ai fini del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento) è subordinato alla loro effettiva riscossione.

Il Ministro
Bosco

ALESSI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio.* — In relazione all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Caltanissetta approvato all'unanimità in data 18 novembre 1963 e trasmesso nella stessa data ai Ministri in indirizzo, per conoscere se sia stata presa in considerazione la richiesta contenuta nel cennato ordine del giorno e precisamente:

« 1) le iniziative dei competenti organi governativi affinché il contributo obbligatorio di cui alla lettera b) dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1963, n. 1533, venga maggiorato da lire 1.000 a lire 2.000;

2) in diretto rapporto a tale aumento, venga maggiorata anche la contribuzione dello Stato, ristabilendo l'equa proporzio-

ne iniziale del 60 per cento a carico del medesimo » (stralcio testuale dell'ordine del giorno).

Appare, infatti, ingiusta l'inversione delle proporzioni percentuali contributive dello Stato e, rispettivamente, della categoria degli artigiani, la cui contribuzione complessiva inizialmente era del 40 per cento.

Come è noto ai Ministri, le misure delle quote di contribuzione in questione, le quali sono versate al Fondo di solidarietà nazionale, possono essere modificate, ai sensi dell'articolo 23 della citata legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro di concerto col Ministro dell'industria « in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani » disciplinate dalla citata legge.

E poichè la contribuzione complessiva (quella obbligatoria dello Stato e quella degli assistiti) si è dimostrata negli anni scorsi insufficiente a coprire il fabbisogno delle gestioni, si è imposta la necessità di aumentare le quote rispettive. Senonchè, per quanto il contributo dello Stato sia stato raddoppiato fino al 1962 elevando la quota percepita da lire 1.000 a lire 2.000 (mentre quello degli artigiani assistiti ha raggiunto nel 1962, nella media nazionale, la quota di lire 3.049 per ogni assistito), la proporzione percentuale del 60 per cento dello Stato e del 40 per cento degli assistiti non solo non è stata più mantenuta ma addirittura si è invertita a danno degli artigiani, i quali oggi sono tenuti a contribuire per il 60 per cento, mentre lo Stato contribuisce per il 40 per cento.

Ciò si è potuto verificare in quanto l'aumento dell'obbligo statale si è basato sulla originale quota di lire 1.000 *pro capite*. Se invece si accogliesse il voto di cui all'ordine del giorno in parola, e cioè si aggiornasse, a modifica della lettera b) dell'articolo 23 citato, la quota obbligatoria statale elevandola a lire 2.000, conseguentemente il carico dello Stato aumenterebbe proporzionalmente in quanto i successivi aumenti determinati dalla necessità di gestione avrebbero per base la nuova quota di lire

2.000 e quindi si ristabilirebbe l'iniziale rapporto proporzionale del 60 per cento per lo Stato e del 40 per cento per gli artigiani.

Premesso quanto sopra si chiede ai Ministri di far conoscere il loro pensiero in merito fornendo i necessari chiarimenti. (*Già interp. n. 103*) (3372)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'industria e commercio.

Il problema dell'equilibrio finanziario delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, il quale forma già da tempo oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, non può che essere inquadrato nell'ambito delle possibilità del bilancio statale in rapporto agli impegni assunti, diretti in via prioritaria — come è noto — ad agevolare la ripresa produttiva e gli investimenti.

Si fa peraltro presente che lo Stato, se per ora non è intervenuto in favore della categoria degli artigiani nello specifico campo dell'assistenza di malattia attraverso la integrazione dell'attuale contributo posto a proprio carico, ha tuttavia sollevato finanziariamente la categoria stessa attraverso provvedimenti con cui si è assunto l'onere di alcune forme di assicurazioni sociali anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane.

In tale quadro va considerata la situazione della Cassa mutua malattia per gli artigiani di Caltanissetta.

Il Ministro
Bosco

ARTOM. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, nella imminente scadenza del termine di proroga all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla disciplina igienica della produzione di acque gassate e non gassate concessa coi decreti ministeriali 1° gennaio 1963, 3 dicembre 1963, 19 luglio 1965, non intenda di concedere una ulteriore proroga per consentire possibilità di armonizzazione della legislazione italiana con la regolamentazione della Comunità economica europea che ammette l'impiego di acido benzoico in luogo della pastorizzazio-

ne ai fini antifermentativi e ciò anche in considerazione della inutilità di impianti di pastorizzazione nell'eventualità prossima di emanazione di una direttiva in materia della CEE.

L'imminenza del termine giustifica la richiesta di risposta urgente, almeno entro i termini di regolamento. (3703)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, prescrive che la conservazione delle bevande analcoliche gassate e non gassate deve essere assicurata mediante trattamento termico, riconosciuto idoneo dall'autorità locale.

Fin dalla predetta data, molte imprese hanno chiesto, a più riprese, a quest'Amministrazione che fosse consentito, in via provvisoria, l'impiego di conservativi chimici per aver modo di provvedere, entro un termine adeguato, all'approntamento di attrezzature particolarmente costose.

Allo scopo di non appesantire i bilanci di molte aziende, questo Ministero ha concesso varie proroghe per l'applicazione del citato articolo 9, delle quali l'ultima veniva a scadere il 31 dicembre 1965.

Tuttavia, per venire incontro, ancora una volta, alle numerose richieste da parte delle Associazioni interessate, questo Ministero, con decreto del 19 febbraio ultimo scorso, ha concesso un'ulteriore proroga, consentendo l'impiego dell'acido benzoico e dei suoi derivati nella produzione di bibite analcoliche fino al 31 dicembre 1966.

Il Ministro
MARIOTTI

BONACINA, BERMANI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali conseguenze d'ordine amministrativo intenda trarre e quali altre iniziative intenda adottare a seguito della recente decisione del Consiglio di Stato, pronunciata su ricorso del Presidente dell'amministrazione provinciale di Torino, che ha dichiarato illegittimo un decreto del Ministro della sanità col quale si nominava, con decorrenza 1° febbraio 1962, un commissario straordinario della Federa-

zione provinciale dell'Opera nazionale maternità e infanzia di Torino, in sostituzione di altro commissario straordinario in carica da un decennio.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere se, in quale modo ed entro quali ragionevoli termini di tempo si intenda por fine alla anormalissima situazione organizzativa dell'ONMI, le cui federazioni provinciali, in numero di 87 su 93, sono stabilmente rette da commissari straordinari in luogo dei presidenti delle rispettive amministrazioni provinciali, dando così corpo ad uno dei più estesi fenomeni di sottogoverno. Peraltro, l'anormalità della situazione ONMI è confermata dalla completa carenza legislativa e regolamentare in cui versa l'ordinamento dell'Ente, a oltre venti anni dalla caduta del fascismo; carenza di cui si avvertono i preoccupanti sintomi nella gestione dell'ente, che ha dato luogo a seri rilievi della Corte dei conti.

Gli interroganti chiedono anche di conoscere:

a) se il Ministro sia al corrente che il Presidente nazionale dell'ONMI ha deliberato di non tenere in alcun conto la citata decisione del Consiglio di Stato, e di invitare il commissario straordinario della Federazione provinciale ONMI di Torino a restare al proprio posto, benchè vi sia stato nominato con atto dichiarato illegittimo: così infatti si desume da una notizia della « Stampa » di Torino;

b) se il Ministro non ritenga che tale atteggiamento sia una sfida a taluni fondamentali principi del nostro ordinamento giuridico;

c) se, in conseguenza, il Ministro della sanità, quale organo preposto alla vigilanza dell'ente, non ritenga di dover subito intervenire per restaurare il rispetto degli anzidetti principi. (1718)

RISPOSTA. — Come è noto, molte Federazioni provinciali dell'Opera nazionale maternità e infanzia sono rette da gestioni commissariali sin dall'immediato dopo guerra.

Le predette gestioni si resero necessarie per provvedere all'amministrazione periferica dell'Opera stessa, in mancanza dei norma-

li organi, parzialmente costituiti, in base alla legislazione del 1938, da rappresentanti di istituzioni soppresse.

Ciò premesso, si fa presente che, per ovviare a tale situazione e per ripristinare i normali organi rappresentativi in seno alle predette Federazioni provinciali, questo Ministero ha predisposto un disegno di legge sulla riforma dell'O.N.M.I. che, già approvato dal Consiglio dei ministri, è attualmente all'esame della XIV Commissione Igiene e Sanità pubblica della Camera, in sede referente (Atto Camera n. 2340).

Tale riforma è ritenuta necessaria in quanto, allo stato della vigente legislazione, la materia non offre una soluzione univoca.

Infatti, mentre il Consiglio di Stato sostiene l'illegittimità del regime commissariale, la Corte dei conti ritiene « inapplicabili le norme relative al conferimento delle cariche sociali » degli organi periferici dell'O.N.M.I. in quanto parzialmente costituiti da organi del cessato ordinamento.

Per i motivi sopra esposti, si fa presente che anche l'amministrazione della Federazione provinciale dell'O.N.M.I. di Torino sarà normalizzata non appena il disegno di legge in questione avrà esaurito il suo *iter* parlamentare.

Il Ministro

MARIOTTI

CAPONI, SIMONUCCI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alla decisione manifestata dai dirigenti delle Smalterie e Fonderie genovesi — gruppo Pozzi — di chiudere lo stabilimento di Spoleto per la produzione di ghisa malleabile, a partire dal 1º agosto 1965.

È stato detto dai dirigenti aziendali che la chiusura avrebbe la durata di 30 giorni per compiere lavori di revisione degli impianti, ma in effetti, secondo le dichiarazioni dei funzionari dell'associazione degli industriali di Perugia, avrà carattere definitivo. Così che i 400 dipendenti saranno licenziati, senza la possibilità di ritrovare un lavoro stabile a Spoleto, ove perdurano

le gravissime difficoltà occupazionali create dalle smobilitazioni minerarie attuate dalla società Terni. In proposito giova anche ricordare che le Smalterie e Fonderie genovesi ricevettero particolari e sostanziali agevolazioni per installare a Spoleto l'impianto per la produzione di ghisa malleabile, proprio allo scopo di aiutare la ripresa occupazionale della massa di operai disoccupati. La società Terni cedette i macchinari al modestissimo prezzo di una lira al chilogrammo; il comune di Spoleto concesse il terreno gratuito ed altre agevolazioni; per le spese d'impianto fu concesso un primo finanziamento di un miliardo di lire a tasso di interesse agevolato, seguito da un altro di 400 milioni per l'ampliamento degli impianti produttivi.

Gli interroganti, riferendosi ai fatti esposti, chiedono di conoscere come i Ministri dell'industria e del commercio, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale intendono intervenire, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, per indurre i dirigenti delle Smalterie e Fonderie genovesi a mantenere in attività lo stabilimento di Spoleto, in base all'impegno assunto come contropartita per le notevoli agevolazioni ricevute per la sua installazione. (3401)

RISPOSTA. — Si risponde anche per gli onorevoli Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.

La difficile situazione dello stabilimento di Spoleto della società Fonderie e Smalterie Genovesi può considerarsi superata, anche in seguito alla concessione di un mutuo di 700 milioni di lire da parte dell'IMI.

Negli ultimi tempi l'attività produttiva si è normalizzata e i pagamenti alle maestranze sono stati effettuati regolarmente. Il fatturato mensile è aumentato in conseguenza di commesse avute dal Ministero dei trasporti e da alcune industrie tedesche.

Le previsioni di assorbimento della produzione, costituita da manufatti di ghisa malleabile, appaiono buone sul mercato interno ed estero.

Il Ministro
ANDREOTTI

CASSESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei confronti dei componenti la Commissione preposta ai trasferimenti degli insegnanti elementari della provincia di Torino, i quali arbitrariamente togliendo 25 punti all'insegnante Passannante Emanuele per il carico familiare, non gli hanno permesso di riunire la sua famiglia nel paese di residenza di Lanzo Torinese. (3148)

RISPOSTA. — A norma dell'ordinanza 23 gennaio 1965, concernente i trasferimenti a domanda degli insegnanti elementari di ruolo normale per l'anno scolastico 1965-66, i 25 punti per la riunione ai familiari « spettano solo per il comune di residenza dei familiari, a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza del provveditore agli studi, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica, e sempre che per ragioni di ufficio, di lavoro o per altro motivo, anch'esso documentato, non possano allontanarsi da quel Comune ».

Ciò premesso, si fa presente che la competente Commissione del provveditorato agli studi di Torino, esaminata la domanda presentata dall'insegnante Passannante Emanuele per il trasferimento nel comune di residenza della propria madre (Lanzo Torinese), non ha attribuito i predetti 25 punti, dato che l'interessato non aveva esibito alcun documento dal quale risultasse, secondo quanto prescritto dalla citata disposizione, l'impossibilità per la madre di allontanarsi dal comune di residenza.

Il Ministro
GUI

CATALDO, TRIMARCHI, ALCIDI REZZA Lea. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la situazione economica dell'Ospedale civico Benefratelli di Palermo, considerato che:

1) contrariamente alle leggi vigenti, lo Ospedale non può riscuotere le spedalità in base alla retta regolarmente approvata dell'anno 1962, perchè sospesa con circolare ministeriale;

2) il bilancio preventivo 1963, inoltrato, nei termini di legge, dall'Amministrazione dell'Ospedale, non è stato ancora approvato dall'apposita Commissione istituita, con circolare, dal Ministero della sanità;

3) ancora la retta del 1963 non è stata approvata dal Medico provinciale di Palermo.

Si desidera conoscere altresì:

a) se ritenga legale che delle semplici circolari rendano inoperanti le leggi in vigore in materia di approvazione delle rette di ospedalità, provocando gravi disagi amministrativi, da non imputare all'Amministrazione ospedaliera;

b) se non ravvisi, per ovviare al disagio economico, la necessità di revocare le detti circolari inviate al Medico provinciale di Palermo, circolari che hanno un solo scopo: imporre rette politiche non rispondenti alle effettive spese sostenute dall'Amministrazione dell'Ospedale civico di Palermo, come la indennità accessoria regionale non riconosciuta dalle Mutue ma che l'Ospedale deve pagare;

c) se non intenda evitare, come sembra probabile, l'assorbimento dell'Ospedale civico, e pare anche di altri Enti ospedalieri palermitani, da parte della C.R.I. in contrasto con la legge istitutiva della stessa C.R.I.;

d) se non ritenga invece di trovare, per una logica funzionalità, la formula più idonea per riunire in un unico ente « Ospedali Riuniti di Palermo » l'Ospedale civico, lo Ospedale della C.R.I., il sanatorio Cervello, analogamente a quanto è stato già fatto in altre città d'Italia. (1485)

RISPOSTA. — In ordine ai punti 1), 2) e 3) si fa presente che sia le rette sia il bilancio dell'Ospedale civico « Fatebenefratelli » di Palermo sono stati debitamente approvati.

Per quanto concerne poi i punti a) e b) della seconda parte dell'interrogazione, si precisa che la circolare n. 1 del 2 gennaio 1964 e le circolari nn. 30 e 70-bis, rispettivamente del 5 e 11 maggio 1965, con le quali sono state impartite direttive riservate ai prefetti e ai medici provinciali sui criteri di massima per la determinazione delle ret-

te ospedaliere, furono il risultato di laboriosi accordi intervenuti in sede interministeriale con i Dicasteri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, accordi realizzati per evitare il ripetersi dello sblocco delle rette che dal 1959 al 1960 minacciò seriamente la finanza ospedaliera.

Le disposizioni impartite con le citate circolari hanno apportato il beneficio di eliminare ogni motivo di controversia fra gli enti, tenuti a sostenere l'onere delle degenze, e gli ospedali.

Nè il ritardo di due mesi nell'impartire le disposizioni per le rette (circolare n. 30) è da imputarsi al Ministero della sanità, in quanto durante tale periodo si è cercato di comporre tutte le controversie sorte anche per iniziativa delle categorie sindacali, nonché di superare le varie questioni avanzate in sede di accordo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto riguarda il punto c) non risulta sia stato posto in essere alcun provvedimento diretto a consentire l'assorbimento da parte della CRI dell'Ospedale civico di Palermo ed altri enti ospedalieri.

In ordine, poi, al punto d) si fa presente che il problema sollevato dalla S. V. onorevole sarà attentamente considerato da quest'Amministrazione sanitaria non appena sarà approvata la riforma ospedaliera.

Il Ministro

MARIOTTI

CELASCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza del disagio procurato ai proprietari di automezzi in occasione del rinnovo del bollo di circolazione.

Risulta infatti che in diverse località — come a Voghera (Pavia) — il rispetto rigido degli orari di ufficio — particolarmente negli ultimi giorni utili per il rinnovo — ha reso impossibile l'accoglimento delle domande ed il soddisfacimento di tutti gli utenti, che pur pazientemente avevano atteso il loro turno per regolarizzare la propria posizione.

Si chiede pertanto se non ritenga il Ministro di poter regolamentare opportunamente le modalità di pagamento della tassa di circolazione (che, tra l'altro, risulta ancorata a sorpassatissimi parametri di valutazione) al fine di adeguarle alle attuali esigenze.

In questa attesa, si chiede di favorire almeno, per l'avvenire, l'apertura degli uffici addetti in orari idonei a permettere l'afflusso di quanti — impediti da attività di lavoro o da orario di ufficio — non possono provvedere nelle ore consuete.

Quanto meno sembra lecito chiedere che gli uffici provvedano a regolarizzare la posizione di quegli utenti che fossero presenti prima della prevista ora di chiusura. (4265)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, facendo presente che l'Amministrazione finanziaria non ha mancato di studiare e porre in atto tutti i possibili accorgimenti intesi a snellire il servizio di riscossione della tassa di circolazione e ad agevolare la categoria degli automobilisti nel pagamento del tributo dovuto.

A tale scopo, fra l'altro, è stato consentito:

che la tassa in questione, in origine prevista per soli pagamenti annuali, fosse corrisposta anche a periodi semestrali, nonché, successivamente, a periodi quadrimestrali e da circa venti anni anche a bimestri indipendenti;

che il pagamento potesse effettuarsi entro i primi dieci giorni dalla scadenza effettiva, per le autovetture, gli autobus, gli autoveicoli ad uso speciale e gli autoscafi, a partire da dieci giorni prima della scadenza annuale (cioè dal 22 dicembre) e da cinque giorni per le altre scadenze bimestrali;

che, per gli autocarri, motocarri e rimorchi, il periodo utile per il pagamento fosse di 15 giorni dall'inizio dei periodi fissi, mentre per i velocipedi con motore ausiliario detto periodo salisse a 25 giorni sempre a decorrere, per la scadenza annuale, dal 22 dicembre e per quelle bimestrali dal 25 del mese che immediatamente precede il bimestre successivo.

Sempre per agevolare i contribuenti, la tassa annuale per i motocicli e le motocarrozze decorre dal 1º febbraio di ciascun anno e scade il 31 gennaio dell'anno successivo, con la possibilità di assolvere il tributo non oltre il 10º giorno dalla scadenza dei periodi fissi e con cinque giorni di anticipo, come per gli autoveicoli.

Per ridurre ulteriormente gli affollamenti agli sportelli degli uffici esattori, in occasione della scadenza di fine d'anno, è stato di recente consentito di corrispondere la tassa per uno o più periodi bimestrali o per anno intero, con scadenza nell'anno successivo a quello di pagamento.

È stata inoltre semplificata l'operazione di annotazione dell'avvenuto pagamento della tassa nella carta di circolazione dei veicoli, mediante l'applicazione nella stessa di un tagliando già stampato e sono state ridotte al minimo indispensabile le indicazioni sul disco-contrassegno.

Si aggiunge che, per rendere più comodo e capillare il servizio di esazione, l'ACI ha istituito in questi ultimi anni nuove collettorie permanenti in tutto il territorio nazionale e, nei periodi di maggiore affluenza dei contribuenti, ha fatto e fa funzionare collettorie temporanee e mobili per spostarle da una località all'altra, a seconda delle esigenze, ed ha aperto particolari sportelli per pagamenti plurimi.

Il Ministero delle finanze ha inoltre autorizzato da tempo l'ACI a disporre l'apertura degli sportelli di esazione anche nelle ore pomeridiane dei giorni feriali e in quelle della mattina dei giorni festivi, secondo le esigenze del servizio. Di tale apertura di sportelli l'Ente ha dato tempestiva notizia a mezzo della stampa locale, per cui può ritenersi già adeguatamente studiato il problema cortesemente segnalato dalla S.V. onorevole di agevolare il pagamento del tributo ai contribuenti impediti a provvedervi nelle ore consuete di ufficio.

Tanto premesso, si deve convenire comunque con la S. V. onorevole che tuttora permangono sensibili inconvenienti nel disbrigo delle operazioni di pagamento della tassa di circolazione: tali inconvenienti, peraltro, risultano non facilmente eliminabili poichè dovuti in linea preminente all'abitu-

dine degli utenti di assolvere il loro dovere fiscale proprio nell'imminenza del termine utile ad essi concesso come scadenza.

Pertanto, in ordine alla opportunità di regolamentare diversamente il pagamento della tassa di circolazione, come rappresentato nell'interrogazione in oggetto, si deve osservare che la struttura del tributo in parola richiede, per la sua esazione, operazioni piuttosto complesse che non possono essere disimpegnate da uffici non tecnicamente organizzati e con personale non preparato a tale incombenza.

Si può tuttavia fornire assicurazione alla S. V. onorevole che il Ministero delle finanze non ha sospeso, anzi sta intensificando gli studi più accurati per pervenire possibilmente ad una ulteriore semplificazione del servizio di riscossione della tassa di circolazione, come la stessa Amministrazione auspica nel comune interesse dei contribuenti e dell'Erario.

Il Ministro
PRETI

DE LUCA Luca. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e quali misure intende siano prese onde accertare la responsabilità della grave sciagura avvenuta la notte del 25 febbraio 1964 nei pressi di Contursi, in provincia di Salerno, dove un carro cingolato è precipitato in un burrone e sette soldati hanno perduto tragicamente la vita;

e per conoscere, altresì, se e quali provvedimenti ritiene giusto ed opportuno siano presi a favore delle famiglie delle vittime così duramente colpite. (*Già interr. or. n. 281*) (4299)

RISPOSTA. — Il 25 febbraio 1964, una colonna di quattro automezzi cingolati dell'Esercito rientrava a Persano dopo una esercitazione nella zona di Potenza, seguendo l'itinerario: Ruoti-strada statale n. 7-Sella di Conza-strada statale n. 91-strada statale n. 19-ter.

Alle ore 17 circa, la colonna percorreva il Ponte Rialto (Km. 1,700 della statale n. 19-ter) alla velocità di circa 25 chilometri

orari, con i mezzi intervallati di un centinaio di metri, quando il primo dei carri della colonna quasi a metà del manufatto devia bruscamente a destra e, dopo aver superato il marciapiedi e abbattuto una ringhiera, precipitava nel burrone sottostante.

Degli otto militari che occupavano il carro solo uno, miracolosamente, si salvava.

Dagli accertamenti tecnici subito disposti ed affidati ad elementi altamente qualificati, non sono risultati responsabilità del personale nè difetti di materiale. Ove si aggiunga che il tratto percorso al momento della sciagura non presentava alcuna difficoltà e che tutte le testimonianze raccolte hanno concordato nell'asserire che la deviazione del mezzo fu improvvisa ed istantanea, senza alcun precedente sbandamento, non è restato che pensare a cause assolutamente accidentali.

A tutte le famiglie dei giovani caduti nel tragico incidente è stato elargito un congruo sussidio e, per quelle che si trovavano nelle condizioni di legge, liquidato il trattamento di pensione privilegiata.

Il Ministro
TREMELLONI

D'ERRICO, VERONESI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, constatando la progressiva diminuzione dei medici disposti a dedicarsi alla specialità di anestesista, a causa della insoddisfacente situazione giuridica ed economica della categoria, non ritengano opportuno, anche in considerazione delle trattative in corso tra Enti mutualistici ed ospedali per la revisione dei compensi fissi, di richiamare l'attenzione degli Enti mutualistici e di quelli ospedalieri sull'opportunità di salvaguardare la dignità della categoria assicurando agli anestesisti:

a) migliori possibilità di carriera, rendendo realmente autonomi i servizi di anestesia e rianimazione e rivedendo, nei singoli ospedali, i ruoli di detti servizi, con l'istituzione di posti di primario e di aiuto, oltrechè di assistente;

b) un compenso proporzionale alle loro effettive responsabilità eliminando il sistema attuale del compenso a percentuale sulla retribuzione forfettaria assegnata a tutti i curanti. (689)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si premette che il servizio di anestesia è attualmente disciplinato dalla legge 9 agosto 1954, n. 653, la quale lascia libere le singole Amministrazioni ospedaliere, in relazione alle loro peculiari esigenze, di stabilire nel proprio organico il numero e le qualifiche dei medici anestesisti, che possono essere primari, aiuti e assistenti.

Nel quadro della riforma ospedaliera, tuttora in esame, la questione dei servizi di anesthesiologia e rianimazione saranno riordinati e saranno posti allo stesso livello degli altri servizi specialistici, a tutti gli effetti, compresi anche quelli dell'autonomia funzionale e delle possibilità di carriera.

Per quanto riguarda l'ultima parte della interrogazione, punto b), si fa presente che con decreto ministeriale 8 gennaio 1965 si è stabilito un compenso addizionale per gli ospedali dotati del servizio o reparto di anestesia.

Il Ministro
MARIOTTI

FARNETI Ariella. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui gli Uffici provinciali dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) hanno comunicato ai Patronati scolastici che, per l'anno scolastico 1965-66, non saranno assegnati viveri alle refezioni gestite dai Patronati scolastici.

Questo provvedimento creerà difficoltà tali da porre i Patronati nelle condizioni di sospendere le refezioni e ciò con grave danno per la scuola e la possibilità di frequenza per gli alunni che abitano nelle zone periferiche e in netto contrasto con la necessità, unanimemente riconosciuta, di attuare una scuola a pieno tempo.

L'interrogante chiede quali provvedimenti si intendono prendere per assicurare tempestivamente ai Patronati scolastici una quantità di viveri almeno pari a quella assegnata negli anni scorsi. (3686)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministero della pubblica istruzione.

La decisione cui è pervenuta l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali di limitare, a partire dal 1º ottobre scorso, il suo programma di intervento alle scuole materne, agli asili e agli istituti di ricovero per anziani — con esclusione, quindi, dell'assistenza alle scuole d'obbligo e agli istituti educativi — è stata imposta dalla situazione sempre più critica in cui è venuta a trovarsi l'Amministrazione stessa, a motivo prima della riduzione e poi della sospensione degli aiuti in viveri erogati dagli Stati Uniti d'America.

In seguito a trattative conclusesi nel novembre dello scorso anno con esito positivo, l'AAI ha ottenuto dai competenti organi governativi degli USA la cessione a prezzi agevolati di un certo quantitativo di prodotti alimentari, da utilizzare per la assistenza alimentare svolta dalla stessa AAI.

Il programma delle refezioni scolastiche potrà essere così effettuato sia pure in misura ridotta rispetto al passato; a tal fine è altresì in corso di predisposizione, d'intesa col Ministero del tesoro, un provvedimento diretto ad assicurare la necessaria integrazione del contributo statale all'AAI.

Per quanto concerne, comunque, una futura, organica soluzione del problema dell'assistenza scolastica, si fa presente che essa resta condizionata alla attuazione delle nuove provvidenze indicate nelle linee direttive del programma di sviluppo della scuola.

Il Sottosegretario di Stato
GASPARI

GIANCANE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del personale salariato nominato capo operaio ai sensi dell'articolo

9 della legge 5 marzo 1961, n. 9, al fine di consentire che, agli effetti della ricostruzione della carriera e degli aumenti periodici della paga, venga loro riconosciuto tutto il servizio comunque prestato anteriormente a tale nomina. (4208)

RISPOSTA. — Il personale salariato della Difesa, come gli operai di tutte le Amministrazioni dello Stato, fruisce del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni. In particolare, a norma dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, all'operaio di 1^a categoria nominato capo operaio, qualora la retribuzione precedentemente in godimento fosse più elevata di quella iniziale prevista per la nuova categoria, sono attribuiti, alla stregua del criterio stabilito per l'impiegato promosso alla qualifica superiore, gli aumenti periodici necessari per assicurare la retribuzione d'importo immediatamente superiore a quello di cui godeva all'atto della nomina.

Si tratta di principi che disciplinano, in via generale, lo *status* ed il trattamento economico dei dipendenti dello Stato e come tali non di specifica competenza della Difesa.

Il Ministro
TREMELLONI

INDELLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano inteso adottare o intendano adottare, con l'urgenza che la circostanza comporta, per prevenire l'estensione in Italia dell'afta epizootica, tanto diffusa in molti Paesi europei (Olanda, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio) e per creare un « cordone sanitario » idoneo a tutelare il nostro patrimonio zootecnico da sì grave infezione.

Si gradirebbe altresì conoscere se siano allo studio provvedimenti per individuare e arrestare gli eventuali focolai, già esistenti nel nostro Paese e per una immediata sospensione dell'importazione degli animali e dei prodotti di origine animale dai Paesi in cui imperversa l'epidemia di afta epizootica. (4065)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.

Questa Amministrazione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale nei confronti della grave epizootia di afta che va diffondendosi in molti Paesi europei ed extraeuropei, ha già adottato i dovuti provvedimenti. Infatti con ordinanze ministeriali del 30 aprile, 30 novembre e 26 dicembre 1965 sono stati posti i divieti di importazione dei ruminanti, dei suini vivi e delle relative carni rispettivamente dalla Repubblica federale tedesca, dalla Svizzera e dall'Olanda.

Non sono state invece vietate le importazioni dalla Gran Bretagna e dal Belgio, giacché in detti Stati non si riscontrano le condizioni atte a giustificare l'adozione dei predetti provvedimenti.

Inoltre, con disposizioni emanate direttamente ai dipendenti uffici veterinari provinciali e di confine in data 30 novembre e 27 dicembre 1965, sono state revocate le autorizzazioni per l'importazione di ruminanti e suini provenienti dalla Colombia e dalla Repubblica democratica tedesca, rilasciate ai sensi dell'articolo 49 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Infine con ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965 sono state emanate opportune disposizioni affinché tutti i ruminanti provenienti da Paesi europei e destinati in Italia vengano vaccinati all'origine con vaccino antiaftoso trivalente.

È stato provveduto altresì a disporre all'interno del nostro Paese l'obbligatorietà della vaccinazione antiaftosa, in 29 province, con un onere di oltre 1 miliardo a carico dell'erario, nonché ad effettuare l'abbattimento sistematico degli animali infetti da afta, limitatamente ai focolai sostenuti da virus esotici. Tale sistema di profilassi è stato reso operante dalla legge 24 febbraio 1965 e dal decreto ministeriale 20 luglio 1965.

Il Ministro
MARIOTTI

JANNUZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

a) se non ritenga che del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri relativo all'assistenza delle collettività italiane all'estero si debba poter disporre, quando ne ricorrano gli estremi, anche a favore delle famiglie che gli emigrati lasciano in Italia, dovendosi il complesso delle esigenze di una famiglia considerare come indivisibile e dovendosi, quindi, ritenere che l'assistenza data ai familiari di un emigrato, dovunque essi siano, è assistenza data allo stesso emigrato, quando questi non si trovi in condizioni di provvedere direttamente alla sua famiglia.

L'interrogante fa presente che le difficoltà, che attualmente esistono da parte degli organi di controllo per la soluzione da lui indicata, potrebbero essere facilmente eliminate con un precisazione, negli esercizi finanziari futuri, del contenuto del capitolo di cui si discute;

b) se non ritenga che lo stanziamento di seicento milioni sotto il titolo generico « spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero e dei connazionali all'estero di transito in Italia. Sussidi ad Enti, Associazioni e Comitati per le stesse finalità » sia esiguo di fronte alla massa degli emigrati e debba essere nei futuri bilanci congruamente aumentato;

c) se non ritenga di doversi porre il problema dei non molti, ma dolorosi casi in cui italiani emigrati all'estero non assolvono volontariamente agli obblighi di assistenza verso le famiglie rimaste in Italia e se non pensi che per perseguire giudiziariamente i responsabili debbano essere adottate procedure, anche in sede esecutiva, rapide, semplici e poco costose da concretarsi in convenzioni internazionali con gli Stati verso i quali maggiore è l'afflusso migratorio italiano. (*Già interr. or. n. 243*) (4163)

RISPOSTA. — Si premette che, per ciò che riguarda le famiglie dei lavoratori rimasti in Italia, il Ministero degli affari esteri provvede, attraverso l'opera delle Rappresentanze all'estero, ad assicurare l'esatta correspon-

sione di quanto può loro spettare a norma degli accordi bilaterali e multilaterali, come ad esempio gli assegni familiari e l'assistenza sanitaria.

Circa poi la vera e propria assistenza, l'azione del Ministero degli affari esteri è rivolta istituzionalmente a favore di coloro — emigrati e loro familiari — che risiedono all'estero.

Sembra infatti che le famiglie che gli emigrati lasciano in Italia debbano essere considerate, agli effetti dell'assistenza, alla stessa stregua delle altre famiglie italiane e pertanto ogni forma di aiuto — finanziario o di altra natura — viene attuata a cura delle amministrazioni e degli enti che operano in territorio nazionale.

Inoltre, al Ministero degli affari esteri, che non dispone di uffici periferici in Italia, riuscirebbe difficile intervenire prontamente e in modo efficace nei casi di bisogno, mentre le Amministrazioni dell'interno e del lavoro e previdenza sociale sono in grado di assolvere tali compiti più facilmente attraverso i dipendenti organi provinciali.

Per quanto riguarda la questione degli stanziamenti di bilancio le cifre indicate nell'interrogazione sono oggi mutate, in quanto negli esercizi successivi a quello 1963-64 i fondi destinati alla tutela ed assistenza dei nostri connazionali all'estero sono stati aumentati. Malgrado ciò, le somme disponibili per i fini accennati risultano sempre inadeguate alle esigenze, ed il Ministero degli affari esteri non manca di rappresentare vivamente, in sede opportuna ed ogni volta che se ne presenta l'opportunità, la necessità di portarle ad un livello sufficiente. Non sempre, peraltro, le condizioni generali di bilancio consentono che queste sue richieste vengano accolte.

Il problema dei dolorosi casi in cui i nostri emigrati non assolvono volontariamente agli obblighi di assistenza verso le famiglie rimaste in Italia è ben presente al Ministero degli affari esteri.

Come è noto, l'Italia ha sottoscritto e ratificato la Convenzione di New York del 20 giugno 1956 per il riconoscimento degli obblighi alimentari all'estero. Ci si rende conto che le procedure previste dalla suddetta

Convenzione risultano troppo lente e non idonee a permettere la pronta soluzione delle difficoltà delle famiglie interessate. Pertanto, mentre è in corso, da parte degli organi competenti, lo studio di un progetto di snellimento, la questione, della quale si è anche discusso in sede CEE, viene anche studiata da parte del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e previdenza sociale per la ricerca di una possibile soluzione di carattere amministrativo che risulti ancora più rapida ed efficace. Non ci si può nascondere peraltro che questa incontra ostacoli di ordine giuridico, soprattutto nelle legislazioni degli altri Paesi.

Il Sottosegretario di Stato

OLIVA

MACCARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ha dato il suo assenso alla corresponsione di contributi da parte della Cassa per il Mezzogiorno alle scuole per la formazione di infermiere, puericultrici, vigilatrici d'infanzia e tecnici di laboratorio;

per sapere se nell'istruttoria delle domande sono stati tenuti presenti i requisiti didattici e l'idoneità delle istituzioni ai fini di una adeguata preparazione tecnico-professionale del personale sanitario;

per sapere se, in ogni caso, non ritenga opportuno disporre apposite ispezioni per accertare la destinazione dei contributi. (3775)

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno, negli anni scorsi, ha provveduto direttamente a finanziarie 17 istituendo scuole infermieristiche.

Soltanto nell'anno 1963 furono tenute delle riunioni fra dirigenti della Cassa per il Mezzogiorno e funzionari di questa Amministrazione per coordinare le varie iniziative finanziarie a favore delle scuole infermieristiche da istituirsi nel Meridione.

Tali riunioni non approdarono a risultati concreti, in quanto non fu raggiunto alcun accordo sui criteri che avrebbero do-

vuto informare la scelta delle iniziative da finanziare.

Per quanto riguarda poi ciò che è stato prospettato dall'onorevole interrogante al punto secondo dell'interrogazione in oggetto, si fa presente che questa Amministrazione, a suo tempo interpellata dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha espresso soltanto un parere tecnico sugli elaborati progettuali di massima di alcune scuole per puericultrici da istituire e che nel formulare il predetto parere ha tenuto presente « i requisiti didattici » e l'idoneità degli Enti interessati ad istituire le scuole di cui trattasi, ai fini di una completa preparazione del personale sanitario ausiliario.

Tuttavia non risulta a questo Ministero che siano state avanzate istanze da parte degli Enti stessi intese ad ottenere l'istituzione delle scuole progettate.

Il Ministro

MARIOTTI

MAMMUCARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritiene corrispondente alla lettera e allo spirito degli articoli 36, 39, 40 del titolo III della Costituzione della Repubblica italiana il procedimento giudiziario intentato dalla Magistratura di Firenze contro i dirigenti del Sindacato ferrovieri italiani — SFI — a causa dell'attività sindacale svolta e manifestatasi con le disposizioni impartite per la attuazione degli scioperi di categoria;

quale organo di Stato o gruppo di funzionari o di addetti alla Pubblica Amministrazione ha sollecitato l'azione della Magistratura;

se non ravvisi la necessità di prospettare al Consiglio dei ministri l'assurdità e la pericolosità di avviare un'operazione che — utilizzando la legislazione fascista — mira a colpire l'organizzazione sindacale e a liquidare il diritto di sciopero, così come da tempo è richiesto dal grande padronato italiano. (3258)

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In base alle informazioni pervenute dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Firenze, risulta che, a seguito dello sciopero ferroviario effettuato dall'8 al 14 novembre 1964, il Commissariato di Pubblica Sicurezza presso la Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di quella città denunciò numerosi macchinisti per il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, previsto dall'articolo 340 del codice penale, perchè nel corso dello sciopero anzidetto avevano arrecato grave turbamento alla regolarità del servizio ferroviario con l'arrestare, senza alcun preavviso, la marcia dei convogli in stazioni ove non era prevista la fermata, impedendo, così, anche la eventuale effettuazione di transiti, nelle stazioni, di treni guidati da macchinisti non aderenti allo sciopero.

In tali fatti la Procura della Repubblica di Firenze ravvisò l'attuazione di uno sciopero cosiddetto « a singhiozzo » da ritenersi illegittimo per giurisprudenza ormai consolidata e, quindi, non tutelato dal principio sancito dall'articolo 40 della Costituzione e, pertanto, punibile a norma del ricordato articolo 340 del codice penale.

In proposito la Procura della Repubblica ha rilevato che le istruzioni emanate per la attuazione dello sciopero precisavano che non erano previsti « cuscineti nè di anticipo, nè in ritardo » per cui i treni dovevano essere arrestati « nella prima stazione, qualunque essa fosse, incontrata all'inizio dello sciopero ». Ed un tal fatto, sempre a giudizio del magistrato, aveva provocato gravi conseguenze, oltre che sotto il profilo del disagio per i viaggiatori, anche sotto quello della sicurezza e della regolarità del traffico, in quanto i capistazione erano stati costretti a « spiombare » gli impianti di segnalazione automatica per riportare i detti apparati nelle condizioni di sicurezza.

La Procura predetta, essendo risultato che i ferrovieri denunciati non avevano fatto che attenersi a precise istruzioni loro impartite dai dirigenti centrali del Sindacato ferrovieri italiani (SFI) e che quindi dovesse procedersi anche contro i promotori dello sciopero, ha ritenuto di elevare rubrica oltre che contro i macchinisti anche contro gli orga-

nizzatori dello sciopero chiamati tutti a rispondere del reato di cui al ripetuto articolo 340 del codice penale.

Poichè fra i dirigenti del Sindacato ferrovieri italiani, organizzatore dello sciopero, figurava anche l'onorevole deputato Renato Degli Espositi, l'Ufficio di Procura, prima di avanzare la prescritta richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti, lo ha fatto interpellare a mezzo della Procura della Repubblica di Roma affinchè si avvallesse eventualmente della facoltà di cui all'articolo 250 del codice di rito penale. L'onorevole Degli Espositi, a seguito di tale interpellato, si è presentato spontaneamente al Procuratore della Repubblica di Roma ed ha reso la sua dichiarazione. La richiesta di autorizzazione a procedere contro il predetto deputato è stata poi trasmessa alla Camera dei deputati per le determinazioni di sua competenza.

In esito a quanto sopra, non vi è che da attendere la definizione del procedimento penale, essendo evidente che il Governo non può in alcun modo interferire in una attività che è di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria.

Il Ministro
REALE

MASCIALE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza che l'Amministrazione comunale di S. Cesario (Lecce) anni orsono autorizzava la costruzione della caserma dei carabinieri sul suolo di proprietà dell'ingegnere Tansarella, mentre risulta all'interrogante che quel suolo era ed è tuttora ipotecato.

Si chiede di conoscere inoltre quali provvedimenti i Ministri intendano adottare a carico degli amministratori comunali per tale grave atto di negligenza amministrativa. (4143)

RISPOSTA. — Con atti del 10 luglio e del 3 dicembre 1958, approvati dalla GPA, l'Amministrazione comunale di San Cesario di Lecce deliberò la costruzione di uno stabile da adibire a caserma dei carabinieri per una

spesa complessiva di lire 12.000.000 da fronteggiare, in parte, con un mutuo (lire 8 milioni 500.000) e, per il resto, con gli ordinari mezzi di bilancio.

Per l'acquisto del suolo necessario il sindaco stipulò un compromesso con l'ingegner Emilio Tanzarella, il quale si obbligò a cedere un terreno di sua proprietà, per il prezzo complessivo di lire 360.000, autorizzando il Comune ad occuparlo immediatamente.

Data l'urgenza di provvedere alla costruzione, a causa delle precarie condizioni di stabilità dell'edificio allora adibito a caserma, l'Amministrazione procedette senz'altro all'appalto dei lavori che furono ultimati nel settembre 1961.

La formale definizione della pratica per l'acquisto del predetto suolo è stata a lungo ritardata per il disinteresse al riguardo dimostrato dal proprietario.

A seguito di intervento della Prefettura l'Amministrazione comunale sta, ora, predisponendo gli atti all'uopo necessari. Essa, inoltre, per saldare un residuo di somma ancora dovuto all'impresa che ha eseguito la costruzione, per pagare il prezzo del suolo e per effettuare altri lavori resisi necessari ha deliberato un'ulteriore spesa di lire 4 milioni 500.000 da fronteggiare con un mutuo: anche tale pratica è già in corso.

Per quanto concerne la segnalata ipoteca che graverebbe sul suolo in questione, si precisa che presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari risulta un'unica trascrizione per pignoramento effettuata in data 3 gennaio 1963, successivamente, quindi, alla stipulazione del compromesso d'acquisto del terreno stesso.

Detto pignoramento è stato comunque cancellato il 25 giugno 1964, sicchè allo stato il predetto suolo risulta libero da qualsiasi vincolo.

Il Sottosegretario di Stato
GASPARI

MASCIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In relazione al numero rilevante di studenti che frequentano gli Istituti magistrali e che quotidianamente sono costretti a raggiungere dalla loro sede (Bi-

tonto) i comuni di Terlizzi, Bari e Molfetta, l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Bitonto, che vanta una luminosa tradizione culturale, una sezione dell'Istituto magistrale statale che metterebbe gli studenti nella condizione di applicarsi con più profitto agli studi, non dovendo più raggiungere i comuni predetti e sgraverebbe nel contempo di un peso finanziario le famiglie, non tutte benestanti. (4260)

RISPOSTA. — S'informa che le domande degli Enti locali dirette alla istituzione di nuove scuole a decorrere dal 1º ottobre 1966 dovranno pervenire al Ministero tramite i provveditorati agli studi ai quali spetta la istruzione delle medesime.

Qualora per il comune di Bitonto esista la richiesta di una sezione di istituto magistrale il Ministero, allorchè dovrà predisporre il piano istitutivo per l'anno scolastico 1966-67, esaminerà con la più attenta considerazione l'esigenza scolastica di detto comune previo esame comparativo delle varie domande pervenute ed in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Ministro
GUI

MILITERNI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere per quali motivi codesto Ministero ha trasferito numerosi tubercolotici calabresi in Puglia, con aggravio notevole di spese sia di degenza che di trasferta, con ovvi, notevolissimi riflessi umani negativi nei confronti sia degli assistiti che dei loro familiari, nonchè con grave danno dei sanatori e delle cliniche sanatoriali della Calabria, notoriamente modernamente attrezzati e tecnicamente funzionali;

per conoscere, ad esempio, per quali motivi al Consorzio antitubercolare di Reggio Calabria codesto Ministero, in luogo del contributo annuo di lire 169 milioni, ha assegnato numero 8.917 giornate di degenza, ordinando, peraltro, improvvisamente, al predetto Ente, e ciò in contrasto anche con il normale criterio democratico dell'auto-

nomia degli Enti locali, di consumare le predette degenze, dal semestre luglio-dicembre 1965, presso il sanatorio « A. Tanzarella » di Ostuni (Brindisi), alla retta di lire 3.500, e ciò con danno anche economico, poichè il predetto Consorzio ricoverava suoi tubercolotici in sanatori, come la clinica sanatoriale « Spinelli » di Belvedere Marittimo, alla retta di lire 3.000;

per conoscere, infine, se il Ministero, adottando il provvedimento *de quo*, si sia reso conto del grave danno socio-economico arrecato alle attrezzature sanatoriali calabresi e di riflesso anche alla economia già tanto depressa di quella regione. (3940)

RISPOSTA. — Come è noto, il Ministero della sanità, nel predisporre il piano per la assistenza ai tubercolotici della Puglia, della Lucania, della Calabria e della Sicilia per il semestre luglio-dicembre 1965, ha posto ciascun Consorzio provinciale antitubercolare di quelle Regioni in grado di svolgere un'adeguata attività assistenziale, provvedendo all'assegnazione di un numero di giornate di degenza da consumarsi presso determinati istituti di cura gestiti da Enti pubblici ed il cui onere è a carico di questa Amministrazione, ed alla concessione di un contributo, mediante il quale il Consorzio stesso può effettuare il ricovero degli infermi tubercolotici in istituti di cura di propria scelta.

In applicazione del predetto piano, un certo numero di infermi tubercolotici calabresi, che erano ricoverati in istituti di cura situati nelle provincie di Sondrio, Roma, Napoli e Salerno, è stato trasferito al sanatorio « A. Tanzarella » di Ostuni, gestito dal Consorzio provinciale antitubercolare di Brindisi.

Il Consorzio antitubercolare di Reggio Calabria ha effettuato il ricovero dei propri assistiti presso il predetto sanatorio « A. Tanzarella » di Ostuni anzichè presso la casa di cura privata « Villa Spinelli » di Belvedere Marittimo, per venire incontro alla situazione deficitaria in cui versano attualmente gli ospedali rispetto alle case di cura private.

Come è noto, infatti, le case di cura private, rispetto agli ospedali pubblici, sopportano minori oneri di personale e possono effettuare ricoveri con rette competitive. Tuttavia, l'Amministrazione sanitaria non può disinteressarsi della sorte dei pubblici ospedali e ha il dovere di consentirne la funzionalità anche ai fini di disporre di una rete ospedaliera pubblica efficiente.

In vista di un tale interesse pubblico si giustifica il maggior onere sopportato, in taluni casi, per i ricoveri presso ospedali pubblici, anzichè in case di cura private. D'altra parte, l'importo della retta giornaliera lievemente maggiore versata al sanatorio « A. Tanzarella » non costituisce alcun aggravio per il Consorzio provinciale antitubercolare di Reggio Calabria, ma è a carico di questa Amministrazione, che lo sopporta per le ragioni che si sono sopra esposte.

Il Ministro
MARIOTTI

MONTAGNANI MARELLI, PIOVANO. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendono prendere per impedire l'inquinamento delle acque del fiume Ticino e per tutelare il valore artistico ed economico di quel bellissimo fiume. (2116)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici.

Allo stato attuale le condizioni del fiume Ticino non destano preoccupazione, salvo per qualche tratto ove le acque sono inquinate da scarichi massivi da parte di piccole aziende artigiane, le quali non hanno la possibilità economica di provvedersi di impianti di depurazione.

Questa Amministrazione, per ovviare agli inconvenienti lamentati, d'intesa con il Consorzio di bonifica del Magentino, sta esaminando la possibilità di applicare appositi collettori industriali di recapito di tutte le acque inquinate, i quali, dotati degli opportuni impianti, depureranno le predette acque versate nel Ticino dalle industrie di cui trattasi.

È da rilevarsi, comunque, che in questi ultimi anni in relazione al crescente sviluppo industriale ed edilizio si è riconosciuta la necessità di rivedere l'attuale legislazione in materia di tutela delle acque, superficiali e sotterranee, dal punto di vista igienico e sanitario, onde pervenire ad una organica legge, adeguata alle necessità presenti e future.

A tal uopo è stata costituita una apposita Commissione per procedere allo studio del problema. Detta Commissione, composta da qualificati rappresentanti delle Amministrazioni interessate, sta svolgendo i suoi lavori e rassegnerà appena possibile i risultati degli studi e degli accertamenti compiuti ed avanzerà le proposte per gli interventi che si renderanno necessari.

Il Ministro
MARIOTTI

PERRINO. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano opportuno — ai fini del normale svolgimento dell'assistenza farmaceutica e della regolare applicazione delle norme sui prezzi dei medicinali specialmente nei confronti della mutualità — che sia pubblicato, ogni tre mesi, in conformità del disposto dell'articolo 43 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'elenco delle specialità medicinali di cui sia stata autorizzata la variazione della composizione o dei prezzi, e di quelle di cui sia intervenuta la revoca della registrazione, sincronizzando gli interventi, sulla materia, dei tre Ministeri e degli Enti ed Istituti da essi controllati.

È noto lo scontento delle categorie sanitarie per il mancato coordinamento tra i provvedimenti del CIP, dell'INAM per il suo prontuario, e del Ministero della sanità per i più vasti provvedimenti di competenza, come pure è noto il dispendio di mezzi economici e di prestazioni per ovviare alle conseguenze derivanti dalla mancanza dell'invocato coordinamento di iniziative. (2797)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'industria e del commercio

e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 43 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non è più in vigore in quanto è stato modificato dall'articolo 176 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il quale dispone che la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco delle specialità medicinali, che hanno subito variazioni nella composizione o nei prezzi o che sono state oggetto di revoca di registrazione, viene effettuata ogni sei mesi.

E, comunque, allo studio di questo Ministero un aggiornamento delle norme relative alla materia in questione per rendere più frequente la pubblicazione degli elenchi di cui trattasi.

Per quanto concerne la necessità di coordinamento tra i provvedimenti adottati dal Ministero della sanità, dal CIP e da altri enti interessati alla determinazione del prezzo delle specialità medicinali, deve essere rilevato che detta esigenza è avvertita anche e soprattutto dall'Amministrazione sanitaria.

È intendimento, infatti, di questo Ministero di perseguire — in sede di attuazione del programma generale di Governo, nella parte concernente la specifica precisazione delle competenze dei vari organi dello Stato — l'istituzione di un unico organo collegiale presso il Ministero della sanità che presieda alla disciplina sia della determinazione che della periodica revisione dei prezzi delle specialità medicinali.

L'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante deriva dalla fin troppo evidente disarmonia esistente oggi in applicazione delle vigenti disposizioni legislative in materia, che attribuiscono al Ministero della sanità la competenza a determinare il prezzo soltanto all'atto della registrazione delle specialità, mentre affidano al CIP il potere di procedere alla revisione del prezzo stesso ogni qualvolta avvengono variazioni nei costi di produzione o a seguito di modifiche nella composizione o nella confezione dei farmaci.

Una volta riconosciuta la preminente competenza del Ministero della sanità, sia per la fissazione iniziale del prezzo delle specia-

lità medicinali che per le successive sopramenzionate revisioni, potrà essere realizzata agevolmente quella azione unitaria e coordinata che attualmente manca nel settore in questione.

Il Ministro

MARIOTTI

PERRINO. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e delle partecipazioni statali.* — Premesso che nel novembre 1964 l'interrogante, interpretando il grave disagio delle migliaia di cittadini interessati, ebbe a presentare analoga interrogazione circa le frequenti improvvise e lunghe interruzioni di erogazione della energia elettrica per usi civili e per pubblica illuminazione nella frazione « Casale » del comune di Brindisi, chiedendo il pronto e determinante intervento dei Ministeri competenti per l'eliminazione del disservizio;

premesso che in data 30 novembre 1964 e con protocollo n. 7428 del Gabinetto del Ministro dell'industria e del commercio fu data alla detta interrogazione la seguente testuale risposta: « La frazione Casale del comune di Brindisi è alimentata da una linea a 18.000 V., lunga chilometri 5,3, sostenuta da pali di cemento e pali di ferro. A causa della vicinanza del mare, spesso gli isolatori di questi pali cedono e determinano dei corti circuiti. Il Distretto della Puglia ha provveduto ad una accurata revisione della linea e nel prossimo esercizio 1965 costruirà per il rione Casale una seconda linea di alimentazione in modo da garantire nel miglior modo possibile la continuità del servizio »;

considerato che a tutt'oggi non è stato affatto provveduto alla costruzione della seconda linea di alimentazione, mentre con le prime piogge autunnali si sono di nuovo manifestate, e con maggiore accentuazione, le interruzioni di corrente, con rinnovato gravissimo disagio e disappunto degli utenti, l'interrogante chiede di conoscere se e come intendano provvedere perchè le attese della popolazione, confortate e sostenute dall'annuncio della costruzione della nuova linea entro il 1965, possano essere finalmente e pienamente soddisfatte. (3626)

RISPOSTA. — Si risponde anche per l'onorevole Ministro delle partecipazioni statali.

In data 26 novembre dello scorso anno il distretto Enel della Puglia è stato autorizzato dal competente Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ad iniziare, in via provvisoria, i lavori per la costruzione della seconda linea elettrica per l'alimentazione di riserva al rione di Casale del comune di Brindisi.

Considerato lo stato ormai avanzato dei lavori, il completamento della linea elettrica di cui trattasi è previsto per la fine del corrente mese di marzo.

Il Ministro

ANDREOTTI

PERRINO, VALSECCHI Pasquale. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano — in considerazione dell'aumentato costo della vita e della modestia del trattamento pensionistico — di promuovere l'adeguamento delle pensioni di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, per i ciechi civili ed intanto di concedere agli stessi la tredicesima mensilità. (3939)

RISPOSTA. — Circa gli auspicati miglioramenti delle pensioni per i ciechi civili, si rileva che le disposizioni vigenti in materia sono state emanate con provvedimenti legislativi piuttosto recenti (legge 10 febbraio 1962, n. 66 e 10 agosto 1964, n. 718) tenuto conto, da una parte, delle possibilità del bilancio dello Stato e, dall'altra, delle provvidenze già stabilite o da stabilirsi in favore di altre categorie di inabili.

Il Sottosegretario di Stato

GASPARI

PINNA, PICARDO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali provvedimenti abbiano assunto o intendano assumere con l'estrema urgenza che il caso richiede, per restituire alla normalità la situazione dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Sassari.

I Ministri interessati non ignorano certamente che il corpo degli infermieri di quell'Ospedale nella sua totalità ha proclamato lo sciopero in seguito alla reiezione, da parte dell'Amministrazione provinciale, delle rivendicazioni sindacali avanzate dalla categoria.

L'opportuno intervento del Prefetto per tentare di risolvere la controversia non ha avuto esito positivo; e l'Amministrazione non intende ora portare avanti le trattative. Di qui l'esasperata reazione del personale che dalle ore 22 del giorno 12 occupa i locali dell'ospedale ed osserva anche lo « sciopero della fame ».

L'opinione pubblica, giustamente allarmata per l'aggravarsi della situazione, che vede ora 280 infermieri indeboliti dal digiuno, innervositi e addirittura esasperati (già sono frequenti i casi di collasso!), rinchiusi insieme a circa 1.000 pazienti, tra i quali anche molti agitati e furiosi, coi servizi generali (lavanderia, lingerie, eccetera) sospesi, mostra di non comprendere e di non condividere i motivi che spingono la Pubblica Amministrazione a rifiutare il soddisfacimento delle richieste degli infermieri dell'Ospedale psichiatrico di Sassari, i quali non chiedono altro se non di essere trattati con criteri pari a quelli con cui vengono trattati gli infermieri dell'Ospedale psichiatrico di Cagliari, nel rispetto dell'accordo raggiunto dall'Unione provincie d'Italia. (3823)

RISPOSTA. — Con deliberazione n. 674 del 21 luglio 1965, l'Amministrazione provinciale di Sassari stabiliva di adottare con decorrenza dal 1º agosto successivo, per il personale ausiliario del dipendente Ospedale psichiatrico, il sistema dei turni di servizio di otto ore, e di elevare a lire 350 l'indennità per lavoro notturno. In conseguenza, però, non veniva ulteriormente autorizzata la prestazione di lavoro straordinario, e veniva sospeso il servizio di mensa, per essere venute meno le correlative esigenze.

Tali provvedimenti determinavano la reazione delle organizzazioni sindacali che chiedevano un immediato incontro con la Amministrazione provinciale e, non aven-

dolo ottenuto, proclamavano una giornata di sciopero per il giorno 5 agosto.

Il 20 dello stesso mese, i rappresentanti sindacali venivano ricevuti dal Presidente della Provincia, ma l'incontro non aveva esito positivo.

Quindi le rappresentanze sindacali formulavano varie richieste, tra cui quelle relative all'elevazione dell'indennità per lavoro notturno, alla concessione di un'indennità per lavoro straordinario nella misura forfettaria di 26 ore mensili, alla rivalutazione degli scatti biennali maturati al 31 dicembre 1963.

Con deliberazione n. 933, in data 7 ottobre 1965, l'Amministrazione provinciale concedeva il richiesto aumento dell'indennità per lavoro notturno ed accordava a tutto il personale l'autorizzazione, con decorrenza 1º agosto, a prestare lavoro straordinario fino a 20 ore mensili, da liquidarsi in base alle ore di servizio effettivamente prestate.

Peraltro, le rappresentanze sindacali si dichiaravano insoddisfatte e l'Amministrazione, nell'intento di addivenire ad una definitiva soluzione della controversia, fissava per il 5 novembre scorso un incontro con i rappresentanti del personale, precisando che gli stessi avrebbero potuto farsi assistere da esponenti sindacali.

La procedura adottata dall'Amministrazione suscitava il risentimento dei rappresentanti sindacali, che iniziavano una violenta polemica, anche a mezzo della stampa, nei confronti del Presidente dell'Amministrazione provinciale, per cui l'incontro veniva da questi revocato.

Si perveniva, quindi, alla proclamazione di uno sciopero di 72 ore, con inizio dal 12 novembre.

In data 13 novembre, la Prefettura, convocati i rappresentanti sindacali, si dichiarava disposta ad intervenire presso il Presidente dell'Amministrazione provinciale per indurlo ad addivenire ad un incontro, a condizione che lo sciopero venisse immediatamente sospeso. Veniva quindi fissato un incontro fra il Presidente della Provincia ed i rappresentanti delle Associazioni sindacali. Ma essi, malgrado gli impegni as-

sunti, nel tardo pomeriggio del giorno 15, comunicavano che l'agitazione era stata prorogata di altre 72 ore.

Successivamente, a seguito di un'ulteriore mediazione della Prefettura, il Presidente dell'Amministrazione provinciale acconsentiva ad incontrarsi con i rappresentanti sindacali, il giorno 19 novembre, al termine dello sciopero.

Venivano, quindi, riprese le trattative per la composizione della vertenza, e in tale fase le organizzazioni sindacali avanzavano nuove richieste, in ordine alle quali l'Amministrazione, il 17 dicembre scorso, rispondeva:

di essere disposta a deliberare la corresponsione *una tantum* della somma di lire 20.000 a favore del personale infermieristico e di lire 8.700 a favore del personale dei servizi generali, che aveva subito una riduzione dell'importo complessivo degli emolumenti mensili a decorrere dal 1º agosto 1965 per effetto della cessata autorizzazione a prestare lavoro straordinario;

di respingere la richiesta di modifica tabellare, tenuto presente che con decorrenza 1º marzo prossimo venturo il trattamento delle operaie comuni verrà equiparato a quello degli allievi infermieri costituenti una categoria di personale che ben può considerarsi qualificato, in quanto in possesso di un diploma;

di voler ritenere il proposto accordo come assorbente di ogni ulteriore richiesta di rivalutazione degli scatti.

L'Amministrazione provinciale invitava, quindi, le organizzazioni sindacali a rendere noto il loro punto di vista entro il giorno 22 dicembre, avvertendo che il silenzio sarebbe stato interpretato come assenso.

Poichè, entro i termini stabiliti, soltanto un'organizzazione sindacale faceva pervenire una risposta di non gradimento, l'Amministrazione, in data 22 dicembre, deliberava la concessione dei compensi forfettari summenzionati.

A seguito di ciò, non vi sono state ulteriori prese di posizione da parte delle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda la situazione all'interno del nosocomio, si fa presente che il personale, trattenutosi all'interno dell'ospedale durante lo sciopero, ha avuto sempre modo di rifornirsi regolarmente di cibo.

I servizi essenziali sono sempre stati espletati ed i servizi di lavanderia, lingerie, nonché quelli di pulizia, sono stati assicurati dagli ottanti allievi del corso infermieri e da infermieri che non hanno aderito allo sciopero.

La Commissione provinciale di vigilanza, nelle sue frequenti ispezioni, non ha rilevato alcun inconveniente per quel che riguarda l'assistenza agli infermi.

Il Sottosegretario di Stato

GASPARI

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in considerazione della gravissima situazione in cui si trova la popolazione lavoratrice e gli esercenti di Nughedu S. Nicolò per la estesa e lunga disoccupazione esistente in quel Comune, ragione per cui vi è un generale stato di disagio ed aspetti preoccupanti di miseria, non intenda intervenire presso l'Ufficio dei contributi unificati e la sede dell'INPS di Sassari perchè vengano rapidamente liquidati gli assegni familiari ancora dovuti ai lavoratori. (4012)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il 28 agosto ultimo scorso è stato corrisposto ai lavoratori agricoli del comune di Nughedu S. Nicolò l'acconto degli assegni familiari relativi all'anno 1965.

La liquidazione del saldo, iniziata sulla base degli elementi comunicati dal Servizio provinciale contributi unificati di Sassari il 6 gennaio ultimo scorso, è stata già portata a termine con l'invio all'Ufficio postale di Nughedu S. Nicolò dei relativi assegni di conto corrente per la somma di lire 6.489.109.

Il Ministro

Bosco

POLANO, PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda promuovere indagini a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e dell'Ufficio del lavoro di Cagliari per accertare se effettivamente risulti che la società SARAS faccia firmare ai lavoratori, all'atto delle assunzioni, un regolamento interno preparato con iniziativa unilaterale dalla direzione della stessa Società, contenente norme limitative e restrittive dei diritti di libertà dei lavoratori e degli accordi contrattuali sindacali; e, se ciò risulti, quali provvedimenti intenda adottare per tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori interessati. (4127)

RISPOSTA. — Dalle risultanze di apposite indagini è emerso che la società SARAS di Cagliari consegna a ciascun dipendente, all'atto dell'assunzione, una copia del regolamento interno e richiede una dichiarazione sottoscritta per ricevuta.

È risultato altresì che tale regolamento — che è stato predisposto unilateralmente dalla Società nel novembre 1964, in quanto la Commissione interna è stata istituita solo il 23 giugno 1965 — si uniforma alle clausole del contratto nazionale di categoria ed è ritenuto provvisorio come risulta da apposita stampigliatura, riprodotta sul frontespizio.

Pertanto, la Società si è dichiarata disposta ad una eventuale modifica del regolamento, di intesa con la Commissione interna e le organizzazioni sindacali.

Il Ministro

Bosco

POLANO, ALBARELLO, SCHIAVETTI, CARUSO. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali passi diplomatici abbiano intrapreso presso il Governo della Repubblica federale tedesca e presso quell'Autorità giudiziaria per sostenere la denuncia presentata alla Magistratura di Stoccarda dall'onorevole Biancani, deputato di Cuneo, e dal signor Prunotto, entrambi resistenti del Cuneese, con-

tro l'ex maggiore delle S.S. Joachin Peiper, criminale nazista, responsabile delle atrocità e degli assassini perpetrati a Boves (Cuneo), e delle distruzioni causate a quella gloriosa città, culla della Resistenza, con reiterati incendi e operazioni di carri armati, che ebbero come momenti salienti gli episodi citati nella motivazione della medaglia d'oro al valore militare assegnata alla città martire, così precisati: « il 19 settembre 1943 col primo sacrificio di 45 cittadini trucidati e 350 case incendiate » e « nelle quattro gloriose giornate del gennaio 1944, durante le quali venivano incendiate altre 500 case e cadevano combattendo 157 cittadini partigiani », fatti che si riferiscono al periodo in cui il maggior Peiper comandava un battaglione di S.S. operante contro Boves e metteva in opera i suoi piani criminali contro la popolazione civile per colpire i partigiani e stroncare la Resistenza che già si andava organizzando in quella zona contro l'occupazione nazista.

Sembra agli interroganti che il sostegno che il Governo deve dare all'azione intrapresa dai due nominati resistenti del Cuneese sia tanto più doveroso in quanto, dopo la fine della guerra, si era perduta ogni traccia dell'ex maggiore Peiper; e fu solo grazie all'opera paziente e tenace dell'onorevole Biancani e dei suoi collaboratori che fu possibile scoprire il nascondiglio del criminale nazista, il quale viveva tranquillo e indisturbato a Stoccarda, in una villa confortevole, avendo trovato compiacente sistemazione in un'impresa locale, sfuggendo ad ogni azione penale per i crimini commessi in Italia ed in altri Paesi.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il Governo non sia indignato e preoccupato dell'eventualità che il maggior Peiper — come altri nazisti responsabili di crimini di guerra commessi in Italia — possa sfuggire alle sue responsabilità, ove rimanesse immutato il proposito preannunciato dal Governo di Bonn di fare operare la prescrizione, a partire dall'8 maggio 1965, a favore dei criminali nazisti rimasti finora impuniti; e se, pertanto, il Governo italiano — come già hanno fatto governi di altri Paesi che hanno subito l'occupazione na-

zista — non intenda chiedere al Governo della Repubblica federale tedesca, a nome dell'opinione pubblica italiana, di abbandonare tale proposito, affinché i responsabili possano essere in ogni tempo denunciati all'Autorità giudiziaria e perseguiti penalmente anche per i crimini commessi nei Paesi ovunque essi abbiano operato: così per il maggiore delle S.S. Peiper, come per quegli altri che potranno ancora essere individuati e denunciati per i crimini commessi in Italia, e ciò perchè « l'epico esempio di eroismo e di olocausto » della gloriosa Resistenza di Boves suoni « monito alle generazioni future ». (*Già interp. n. 253*) (4295)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Ministro di grazia e giustizia. Il Governo italiano ha costantemente dimostrato il proprio interesse a che tutti i crimini nazisti, che hanno tanto duramente colpito le nostre popolazioni, siano puniti; e vede quindi con soddisfazione ogni fondata azione giudiziaria che abbia un tale scopo, come appunto quella promossa per colpire con adeguate pene i responsabili degli eccidi di Boves.

Dagli accertamenti eseguiti risulta che, presso le competenti Autorità giudiziarie tedesche, è attualmente in corso un procedimento. Nell'attesa che questo procedimento giudiziario presso la Magistratura della Repubblica federale sia ultimato, non sembra lecito intervenire in conformità alla prassi generalmente riconosciuta e seguita nei rapporti internazionali, nonchè nel rispetto del principio dell'indipendenza della Magistratura che costituisce uno dei cardini di ogni Costituzione democratica.

Per quanto concerne la questione della prescrizione dei crimini nazisti, è noto che, con legge approvata dal Bundestag il 25 marzo 1965 e firmata il 14 aprile 1965, il termine di prescrizione è stato portato alla data del 31 dicembre 1969.

A questo proposito, va ad ogni buon fine ricordato che il Governo italiano non mancò di manifestare in vari modi — anche rispondendo all'interpellanza del senatore Valenzi e ad altre interrogazioni parlamentari sull'argomento — il proprio punto di

vista, conforme alla Raccomandazione dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa. Tale Raccomandazione invitava tra l'altro gli Stati membri ad « evitare che a causa della prescrizione o per altra via restino impuniti i crimini commessi per motivi politici, razziali o religiosi, prima e durante la seconda guerra mondiale, e in genere i crimini contro l'umanità ».

Sempre nello spirito di tale Raccomandazione, il Governo italiano non ha mancato di continuare a fornire al Governo tedesco tutta la possibile collaborazione al fine di reperire ogni elemento che consenta di perseguire crimini nazisti rimasti finora impuniti.

Il Sottosegretario di Stato

LUPIS

RODA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se intenda intervenire a stroncare immediatamente le nuove pretese di aumento delle tariffe assicurative per il ramo automobilistico, che, non risparmiando neppure i contratti di scadenza, determinerebbe un'ingiustificata spinta inflazionistica con immediate ripercussioni sul costo dei trasporti e conseguentemente su quello della vita.

L'interrogante ritiene più che opportuno, addirittura morale, l'accantonamento di ogni pretesa di aumento (che è addirittura del 20 per cento) nel cennato settore assicurativo in attesa che il medesimo trovi una definitiva sistemazione che tenga conto delle esigenze economiche e sociali della Nazione, nel momento che, in effetti, ben raramente l'infortunato o chi per esso trova sollecita ed adeguata corresponsione dei suoi diritti da parte delle imprese private di assicurazione, volte unicamente a consolidare un profitto, che, nel suo complesso, è fra i più indecorosi di tutti i settori speculativi. (*Già interp. n. 7*) (4209)

RISPOSTA. — Come è noto all'onorevole signoria vostra, allo stato attuale della legislazione, questo Ministero non ha potere di intervento diretto nella determinazione

delle tariffe assicurative dei rami danni, fra cui rientra quella della responsabilità civile autoveicoli, che è lasciata alle libere ed autonome decisioni delle imprese nelle condizioni concorrenziali dell'economia di mercato.

Per le assicurazioni sulla vita, invece, la legge stabilisce che le tariffe debbono essere approvate dal Ministero dell'industria.

Ciò premesso, in merito a quanto rilevato dall'onorevole signoria vostra con la sopra citata interrogazione, si fa presente che negli esercizi 1962 e 1963 i premi generalmente praticati dal ramo RCA, a causa della forte spinta concorrenziale manifestatasi sul mercato nella forma di concessione di sconti elevati sulle tariffe tecnicamente calcolate, si sono dimostrati del tutto inadeguati a far fronte alle spese di acquisizione e di gestione nonchè al costo dei sinistri. Questo costo, d'altra parte, man mano che i sinistri venivano pagati registrava un progressivo aumento in relazione ai fattori monetari e alla maggiore frequenza dei sinistri stessi nelle nuove condizioni di circolazione.

In base ai dati relativi al 1962 e al 1963, che sono stati rielaborati da questo Ministero alla fine del 1965 per tener conto dei risultati consuntivi, si è desunto che la perdita del conto economico del ramo RC autoveicoli su scala nazionale, considerando tutti gli elementi del costo e del ricavo ed eccettuato il rapporto dei redditi e degli investimenti, ha superato negli anni suddetti il 25 per cento dei premi lordi incassati; tenendo, invece, conto dei redditi in parola, che però sono acquisiti da molte imprese in misura modesta, le perdite riferite al solo ramo in questione negli esercizi suddetti sono state valutate nell'ordine del 15-20 per cento dei premi.

Sulla base delle indicazioni che potevano desumersi dalle prime risultanze industriali, le imprese sono state indotte fin dal secondo semestre del 1963 a ridurre o ad annullare, almeno per una parte dei contratti, gli sconti concessi in misura e con ritmi di riforma tariffaria dei contratti costituenti il loro portafoglio, diversi da impresa ad impresa.

Le diverse modalità circa la misura e gradualità della riforma tariffaria dei vecchi contratti costituenti i portafogli delle imprese non consentirono, peraltro, di stabilire l'equilibrio fra costi e ricavi sulle assicurazioni di cui trattasi nemmeno nell'esercizio 1964.

Dalle suddette elaborazioni statistiche pubblicate dal Ministero dell'industria, in base ai dati desunti dal bilancio per il 1964 risulta, infatti, che nonostante l'eliminazione e la riduzione degli sconti, con le modalità sopraindicate e l'accertata minore frequenza dei sinistri nell'anno stesso, il conto economico su scala nazionale si chiudeva con una perdita che per il ramo RC autoveicoli è stata valutata del 12,5 per cento dei premi lordi incassati (8-9 per cento dei premi tenendo conto dei redditi di investimenti).

A causa del perdurare degli squilibri tecnico-economici derivanti dai precedenti esercizi e dalle risultanze sopraindicate, agli inizi del 1965 le imprese hanno apportato un aumento delle tariffe tecniche stabilito in scala nazionale che, in media, rispetto alle tariffe in uso nel 1964 non supera il 9 per cento.

L'aumento non è stato applicato a tutti i contratti, ma si riferisce principalmente alle nuove assunzioni, alle polizze disdettate a causa di sinistri verificatisi o stornate per altre cause.

Nel precisare che attualmente non si debbono registrare richieste di aumento oltre a quelle sopraesposte, si osserva che gli assicurati non sono tenuti ad effettuare le eventuali variazioni di premio richieste dalle imprese se non in sede di rinnovo del contratto.

Il Ministro

ANDREOTTI

RODA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui, malgrado la grave carenza attualmente esistente nel servizio di inoltro e di ritiro della corrispondenza postale presso la stazione centrale di Milano, tutto

il complesso di meccanismi, impianti, carrelli trasportatori, eccetera, posti in essere da oltre un anno e mezzo, e ciò allo scopo di ovviare agli inconvenienti sopra denunciati, sia rimasto completamente inutilizzato e minacci pertanto di scadere al livello di un inutile ferro vecchio, esempio purtroppo non inconsueto del come si spende il pubblico denaro.

Si chiede, inoltre, l'ammontare preciso della somma erogata in tali costosissimi impianti. (*Già interp. n. 127*) (4211)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che l'impianto trasportatore meccanico per sacchi di corrispondenza collegante l'edificio postale di ferrovia di Via Ferrante Aporti con i 22 marciapiedi della Stazione centrale di Milano è stato favorevolmente collaudato il 20 luglio 1965 e da tale data è entrato regolarmente in servizio nel normale ciclo di lavorazione della corrispondenza.

L'anzidetto impianto non ha potuto essere ultimato prima di tale data, per un duplice ordine di motivi.

Infatti, mentre era in corso lo scavo per la realizzazione della fossa destinata a contenere uno dei tronchi principali del nastro trasportatore, si dovettero necessariamente sospendere i lavori in attesa della rimozione di un fascio di cavi elettrici delle ferrovie dello Stato che alimentavano l'edificio postale di ferrovia ed i dispositivi di sbrinamento degli scambi ferroviari.

Tale rimozione era però subordinata al completamento dell'installazione, da parte della Società Edison, di una nuova cabina elettrica per l'alimentazione dell'edificio postale di ferrovia indipendentemente dai servizi ferroviari.

Neanche dopo il completamento di detta cabina fu però possibile provvedere all'immediata rimozione dei cavi elettrici per il timore che l'esecuzione dei lavori durante le successive stagioni autunnale e invernale potesse provocare inconvenienti al funzionamento degli impianti di sbrinamento degli scambi, per cui i lavori furono rinviati a stagione più propizia.

In seguito le Ferrovie dello Stato provvi-

dero a rimuovere i cavi elettrici e solo nell'aprile del 1964 fu possibile impartire alla Società SABIEM, appaltatrice delle opere per l'installazione dell'impianto trasportatore meccanico della corrispondenza, l'ordine di riprendere i lavori.

L'installazione del trasportatore meccanico è stata ultimata nel 1965 e l'impianto, come già detto, ha cominciato regolarmente a funzionare dal 20 luglio dello stesso anno.

Si informa infine che per l'impianto di cui trattasi è stata sostenuta una spesa complessiva di lire 126.090.000.

Il Ministro
SPAGNOLLI

SALATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga prendere urgenti e improrogabili provvedimenti nei confronti della « Società Veneta » — esercente la ferrovia Parma-Suzzara — a seguito della nuova terrificante sciagura verificatasi nella giornata del 19 dicembre 1963, dove hanno trovato la morte Riccardo Ballestri e il proprio figlio Alberto, a causa di un passaggio a livello incustodito.

Per conoscere, inoltre, se non ritenga come una necessità sociale giungere alla revoca della concessione alla « Società Veneta » le cui inadempienze d'esercizio hanno provocato una serie ininterrotta di luttuose sciagure che hanno suscitato nel passato e suscitano particolarmente oggi le proteste indignate delle popolazioni della zona e per conoscere, infine, se non ritenga di riconsiderare la necessaria opportunità — più volte richiesta — di statizzare l'importante tronco ferroviario per adeguarlo alle esigenze di un Paese civile e tutelare la sicurezza delle popolazioni. (*Già interr. or. numero 210*) (4297)

RISPOSTA. — Il grave incidente cui Ella si riferisce accadde, come è noto, al passaggio a livello esistente al Km. 20+394 della linea Parma-Suzzara, protetto in entrambi i lati da regolamentari segnali stra-

dali e, nelle vicinanze della sede ferroviaria, da croci di S. Andrea provviste di segnalazioni semaforiche acustico-luminose automatiche.

Dall'inchiesta svolta in via amministrativa furono accertate sia la regolarità del funzionamento delle segnalazioni semaforiche che la tempestività nell'uso dei segnali acustici da parte del macchinista, il quale aveva fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

La responsabilità dell'accaduto pertanto va ricercata nella condotta del Ballestri, per avere impegnato il passaggio a livello quando la segnalazione acustico-luminosa avvertiva dell'arrivo del treno, contravvenendo così a quanto disposto dall'articolo 15 del codice della strada.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, c'è da tener presente che, secondo la vigente legislazione, la statizzazione della linea potrebbe avvenire soltanto a seguito di scadenza del termine, decadenza e riscatto.

Non essendo prossima la scadenza del termine e non essendo possibile applicare le norme che prevedono la decadenza in caso di gravi e ripetute irregolarità — nella fattispecie inesistenti —, non resterebbe che procedere al riscatto della concessione.

Tale provvedimento però comporterebbe per lo Stato un onere finanziario di gran lunga superiore agli eventuali vantaggi che ne potrebbero derivare e comunque non servirebbe ad evitare il verificarsi di inconvenienti come quello lamentato.

Il Ministro
SCALFARO

TOMASUCCI, MACCARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione esistente fra i dipendenti della CRI dovuto alla sistematica violazione degli accordi sottoscritti coi sindacati nella sede del Ministero della sanità che, tra l'altro, prevedevano:

a) graduale smobilitazione dei militari CRI;

b) equiparazione di trattamento giuridico ed economico in tutti i Comuni d'Italia e l'istituzione del ruolo tecnico per i lavoratori attualmente classificati salariati.

Se non consideri opportuno impartire disposizioni perchè il Commissario ministeriale, testè nominato, provveda con urgenza e priorità assoluta all'attuazione dei provvedimenti ricordati che si riferiscono alla sistemazione del personale, sottoposto a vivo disagio a causa delle inadempienze degli organi amministrativi della CRI;

e se non intende dare al Parlamento assicurazioni precise sulla durata del regime commissariale, da considerarsi invero straordinario e di breve durata. (2001)

RISPOSTA. — In seguito ad incontri svoltisi tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il Presidente generale ed il Direttore generale della CRI, assistiti dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della sanità, è stato convenuto di approvare il regolamento organico dei dipendenti della Croce rossa italiana, con decorrenza 1º dicembre 1965.

Quindi con detta approvazione, le questioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della CRI sono state risolte.

Inoltre si fa presente che il regime commissariale della CRI è già cessato, in quanto che con decreto presidenziale del 31 aprile 1965 sono stati nominati gli organi di ordinaria amministrazione della CRI, le cui nomine sono valide per il quadriennio 1º aprile 1965-31 marzo 1969.

Il Ministro
MARIOTTI

TREBBI, DI PRISCO, BRAMBILLA, CAPONI, SAMARITANI, BOCCASSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è vero che il Ministro delle finanze ha in corso trattative con l'Automobile Club d'Italia, per un aumento dell'aggio per la riscossione delle tasse di circolazione automobilistiche e degli emolumenti del Pubblico registro automobilistico e, in caso affermativo, se non ritiene che la variazione predetta, oltre a ga-

rantire un miglioramento dei servizi delegati nei confronti degli utenti, non debba anche servire alla definitiva sistemazione del personale dell'Ente, da oltre 15 anni in attesa di una regolamentazione organica atta a risolvere i problemi basilari del personale in ruolo e fuori ruolo.

Gli interroganti chiedono, pertanto, se il Ministro non ritiene necessario condizionare la revisione dell'accordo per l'espletamento dei servizi delegati ad un preciso impegno della Amministrazione dell'ACI a riservare la necessaria aliquota delle maggiori entrate alla soluzione delle questioni normative ed economiche riguardanti i suoi dipendenti. (4396)

RISPOSTA. — L'Automobile club d'Italia, come è noto alla signoria vostra onorevole, effettua fin dal 1962 la riscossione delle tasse automobilistiche per conto dello Stato, in base a regolari convenzioni stipulate con l'Amministrazione finanziaria, rinnovate di regola ogni tre anni, nelle quali viene stabilita, fra l'altro, la misura dell'aggio sulle riscossioni da attribuire all'Ente quale corrispettivo del mandato.

All'Ente stesso, inoltre, è affidata la tenuta del Pubblico registro automobilistico, ai termini del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e dei relativi regolamento e convenzione stipulata con il Ministero delle finanze: per l'espletamento di tale servizio PRA spettano all'ACI i diritti e gli emolumenti previsti dall'articolo 28 del richiamato regio decreto-legge n. 436, con determinazione affidata alla competenza del Ministro delle finanze.

Tanto premesso, si fa presente alla signoria vostra onorevole che ogni qualvolta si debba rinnovare il mandato per la riscossione delle tasse automobilistiche, o si determinino squilibri nel rapporto entrate-spesse della gestione del servizio del PRA, particolarmente per effetto di eventuali maggiori oneri di organizzazione, connessi anche ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, l'Ente in questione non ha mai mancato, come attualmente, di avanzare richieste di aumento d'aggio per il servizio riscossione delle tasse automobilistiche af-

fidatogli o di revisione della tariffa dei diritti e degli emolumenti spettanti per il servizio PRA.

In tali circostanze, si può fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che l'Amministrazione finanziaria non ha mai ommesso nè mancherà, secondo le proprie competenze ed al precipuo scopo di garantire la regolarità e funzionalità dei servizi con la maggiore economia per l'Esercizio, di controllare l'adeguatezza dei compensi riconosciuti all'Ente nonchè, in particolare, di accertare che le nuove e maggiori entrate dell'Ente stesso vengano di fatto devolute all'organizzazione dei servizi e, per contro, che le spese, comprese quelle del personale, siano adeguate alle esigenze dei servizi medesimi.

L'azione di controllo e di intervento dell'Amministrazione finanziaria al riguardo non può comunque estendersi, per motivi di competenza, all'esame ed eventuale soluzione delle questioni normative ed economiche riguardanti i dipendenti dell'ACI, delle quali è fatto cenno nell'interrogazione in oggetto, essendo l'Ente in parola, com'è noto, sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881.

Il Ministro
PRETI

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per avere indicazioni in ordine alla entrata del fenomeno del contrabbando nel settore delle importazioni del caffè che, si dice, sarebbe cresciuto di gravità in questi ultimi anni così da coprire ormai il 25 per cento del consumo totale del caffè in Italia e, in particolare, per conoscere quali iniziative e provvedimenti si intendano prendere per infrenare tale fenomeno. (4132)

RISPOSTA. — Nella seduta del 3 dicembre 1964, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e re-

pressione del contrabbando doganale nel particolare settore.

Scopo del provvedimento anzidetto, all'esame del Parlamento da oltre un anno (Atto Senato n. 937), è proprio quello di fornire agli organi di vigilanza, come auspicato anche dalla signoria vostra onorevole, più idonei strumenti giuridici per reprimere l'illecito traffico del caffè, imponendo, fra l'altro, precisi vincoli formali sulla circolazione e sul deposito di tale merce nel territorio della Repubblica.

La mancanza di norme restrittive in materia (norme che, peraltro, costituivano oggetto di altro provvedimento di legge già presentato dal Governo alla Camera dei deputati nel luglio 1962, rimasto senza ulteriore corso) ha rappresentato negli ultimi anni e continua ad essere la causa determinante dell'aumentata gravità del fenomeno del contrabbando del caffè, contro il quale, comunque, si è fatta sempre più attiva l'azione di contrasto da parte dei competenti organi di controllo ed in particolare dei Comandi della Guardia di finanza.

Si fornisce assicurazione alla signoria vostra onorevole, infatti, che, in attesa di poter disporre di maggiori possibilità di controllo nel settore, l'attività repressiva del contrabbando del caffè è attentamente e periodicamente sensibilizzata dal Comando generale del Corpo, come documenta l'incremento dei risultati di servizio conseguiti in materia che da 30 tonnellate circa nell'esercizio finanziario 1957-58 hanno raggiunto nel 1965 le 270 tonnellate di caffè sequestrato.

Il Ministro

PRETI

—
VERONESI, BOSSO, ROVERE, CATALDO, CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità, dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per ovviare alla situazione di allarme venutasi a creare tra le 4.000 piccole aziende produttrici di bevande gassate alla

notizia che forse non sarà ulteriormente prorogata, oltre il 31 dicembre 1965, la possibilità prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 di impiegare l'acido benzoico ed i suoi derivati nella produzione di bibite analcoliche, gassate e non gassate.

Considerato che il termine del 31 dicembre 1965 fu fissato tenendo presente la possibilità che per tale data fosse attuata l'armonizzazione delle legislazioni previste in sede CEE — armonizzazione che è attualmente allo studio ma che non potrà essere certamente realizzata prima della fine del 1966 — gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di congruamente prorogare la regolamentazione attualmente in vigore al fine di evitare che molte piccole aziende che operano nel settore siano costrette ad affrontare ingenti spese per la trasformazione degli impianti, con la prospettiva che, dopo poco tempo, la trasformazione stessa sia resa inutile dalla introduzione della normativa comunitaria, che sembra fin da ora orientata nel senso di permettere l'impiego di conservativi nelle bevande analcoliche. (3800)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste.

Come è noto, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, prescrive che la conservazione delle bevande analcoliche gassate e non gassate deve essere assicurata mediante trattamento termico, riconosciuto idoneo dall'autorità sanitaria locale.

Fin dalla predetta data, molte imprese hanno chiesto, a più riprese, a quest'Amministrazione che fosse consentito, in via provvisoria, l'impiego di conservativi chimici per aver modo di provvedere, entro un termine adeguato, all'approntamento di attrezzature particolarmente costose.

Allo scopo di non appesantire i bilanci di molte aziende, questo Ministero ha concesso varie proroghe per l'applicazione del citato articolo 9, delle quali l'ultima veniva a scadere il 31 dicembre 1965.

Tuttavia, per venire incontro, ancora una volta, alle numerose richieste da parte delle Associazioni interessate, questo Ministero, con decreto del 19 febbraio ultimo scorso, ha concesso un'ulteriore proroga, consentendo l'impiego dell'acido benzoico e dei suoi derivati nella produzione di bibite analcoliche fino al 31 dicembre 1966.

Il Ministro
MARIOTTI

VERONESI, PALUMBO, BONALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità* — Gli interroganti, premesso:

che contro i decreti del medico provinciale di Ferrara del 28 ottobre 1963, nn. 3432 e 3413, autorizzati il comune di Ferrara ad istituire alcune farmacie comunali in soprannumero, venne presentato ricorso al Consiglio di Stato;

che il Consiglio di Stato, dopo la presentazione del suddetto ricorso tuttora pendente, ha raccolto con ordinanze del 10 aprile 1964, nn. 78 e 79 registro ordinario, la domanda di sospensione dei due decreti sopra citati del medico provinciale di Ferrara;

che tale medico provinciale ha emesso in data 28 maggio 1965 due nuovi decreti (nn. 1921 e 1922) autorizzanti il comune di Ferrara ad istituire due delle farmacie comunali la cui apertura era stata autorizzata con i due decreti del 1963, decreti che il Consiglio di Stato aveva dichiarato sospesi in attesa delle more della sua decisione sul ricorso;

che il medico provinciale di Ferrara ha motivato la « legittimità » dei due nuovi decreti del 1965 sostenendo che quelli del 1963, dichiarati sospesi dal Consiglio di Stato, erano da considerarsi dei semplici « nulla osta preliminari e di massima »;

chiedono di sapere:

a) se non intendono rendere note, nel caso che esistano, le disposizioni in base alle quali il medico provinciale di Ferrara si è sentito autorizzato a dare corso, in

ogni modo, all'apertura di farmacie comunali da parte del comune di Ferrara appigliandosi al ripiego di qualificare i suoi decreti del 1963, autorizzanti il comune di Ferrara ad istituire farmacie comunali e dichiarati sospesi dal Consiglio di Stato, quali « nulla osta preliminari e di massima » e di definire i suoi decreti del 1965, che sono sostanzialmente un duplicato dei primi, « atti formali e conclusivi »;

b) in caso che le disposizioni di cui sopra alla lettera a) siano inesistenti, se e quali provvedimenti intendono adottare nei confronti del medico provinciale di Ferrara e di quanti altri si dovessero comportare nello stesso modo affinché le decisioni del Consiglio di Stato non vengano aggirate e rese vane, dando ai cittadini la consapevolezza che nel nostro Paese non sia realizzato lo Stato di diritto e che il rispetto della legge non valga per tutti. (*Già interr. or. n. 903*) (4060)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con provvedimento n. 17/24444/62 del 18 ottobre 1962, il Consiglio comunale di Ferrara deliberava di chiedere l'autorizzazione alla apertura ed all'esercizio di cinque nuove farmacie comunali, con sedi rispettivamente nel quartiere S. Romano, Cona e Giovecca e nelle frazioni di Barco e Mizzana.

Con successiva delibera n. 43154 del 28 novembre 1962, lo stesso Consiglio comunale decideva di chiedere l'apertura e l'esercizio di un'altra farmacia comunale nella zona di Arianuova.

Il Consiglio provinciale di sanità, interpellato per il relativo parere, si esprime favorevolmente in merito all'apertura di quattro farmacie con sedi ad Arianuova, a Barco, a Mizzana ed al Corso Giovecca, mentre si dichiarò contrario all'apertura delle altre due farmacie con sedi a S. Romano ed a Cona.

La Giunta provinciale amministrativa, per la parte di sua competenza, e, successivamente, l'Amministrazione comunale di Fer-

rara si uniformarono a detto parere, per cui il Medico provinciale emanava i relativi decreti di autorizzazione all'apertura, che venivano impugnati dagli interessati con ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per la preliminare sospensione, e, quindi, per l'annullamento.

In seguito all'accoglimento da parte di detto Supremo Consesso della sospensiva, il comune di Ferrara chiedeva nuovamente l'apertura delle summenzionate farmacie, per nuove esigenze di pubblico interesse, inquantochè nuclei di popolazione, i quali distavano molto dalle sedi delle farmacie esistenti, risultavano sprovvisti di servizio farmaceutico.

In considerazione di quanto sopra, il Medico provinciale emanava nuovi decreti, tenendo conto delle censure dedotte nei gravami ed eliminando quindi i motivi d'illegittimità denunciati dai ricorrenti.

I nuovi provvedimenti adottati, in sostituzione di quelli rimossi, avendo carattere autonomo, sono stati già impugnati dagli interessati, i quali hanno chiesto la loro sospensione.

Allo stato attuale il Consiglio di Stato non si è ancora pronunziato sulla predetta domanda di sospensione.

Il Ministro
MARIOTTI

—
VERONESI, CATALDO, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se, al fine di proteggere gli allevamenti nazionali dai pericoli rappresentati dalla diffusione di varie forme di epizoozia aftosa in atto in molte parti dell'Europa specie orientale, non si ritenga prendere provvedimenti per rendere obbligatoria la vaccinazione anti aftosa dei ruminanti e dei suini, disponendo l'abbattimento con indennizzo degli animali colpiti ed in particolare se non si ritenga disporre, sia pure temporaneamente, il blocco delle importazioni di ruminanti e suini da provenienze estere. (4129)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.

Come è noto con ordinanza di questo Ministero in data 21 luglio 1965, è stata resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa in 29 provincie dell'Italia settentrionale, con un onere di oltre 1 miliardo a carico dell'erario.

Per quanto attiene invece all'abbattimento sistematico degli animali infetti da afta si fa presente che tale sistema di profilassi è stato reso operante, limitatamente ai focolai sostenuti da virus esotici, dalla legge 24 febbraio 1965 e dal decreto ministeriale 20 luglio 1965.

Ai sensi di tali norme legislative, per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezione o contaminazione spetta al proprietario una indennità variabile da lire 2.000 a 5.000 per ogni capo suino od ovino e da lire 30.000 a 100.000 per ogni capo bovino. L'importo di tale indennità è per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia.

Per quanto poi riguarda la tutela del patrimonio zootecnico nazionale nei confronti della grave epizoozia di afta che tuttora è largamente diffusa in molti Paesi europei ed extra-europei, questa Amministrazione ha già adottato i dovuti provvedimenti. Infatti con ordinanze ministeriali del 30 aprile, 30 novembre e 26 dicembre 1965 sono stati posti i divieti di importazione dei ruminanti, dei suini vivi e delle relative carni rispettivamente dalla Repubblica federale tedesca, dalla Svizzera e dall'Olanda.

Inoltre, con disposizioni emanate direttamente ai dipendenti uffici veterinari provinciali e di confine in data 30 novembre e 27 dicembre 1965, sono state revocate le autorizzazioni per l'importazione di ruminanti e suini provenienti dalla Colombia e dalla Repubblica democratica tedesca, rilasciate ai sensi dell'articolo 49 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Infine con ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965 sono state emanate opportune disposizioni affinché tutti i ruminanti provenienti da Paesi europei e destinati in

Italia vengano vaccinati all'origine con vaccino antiaftoso trivalente.

Al momento attuale si sta anche attentamente seguendo l'evoluzione globale della malattia al fine di poter adottare con la dovuta tempestività tutti quei provvedimenti idonei ad evitare l'introduzione ed il diffondersi di tale epizoozia nel territorio nazionale.

Il Ministro
MARIOTTI

ZENTI. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi tuttora si frappongono ad un'equa rivalutazione dell'assegno vitalizio di benemerenza fissato nella misura annua di lire 3.000 e nel numero di 50 per ciascuno esercizio, concesso e da concedersi ai maestri elementari particolarmente benemeriti, come previsto dal regio decreto 25 aprile 1928, n. 1297, articolo 390, modificato dal regio decreto-legge 27 maggio 1946, numero 577, articolo 8.

Va considerato infatti:

a) che, per quanto concerne la misura, l'emolumento fissato 35 anni or sono dal legislatore corrispondeva a circa quattro mensilità di retribuzione di maestro elementare al massimo di stipendio e che, pertanto, esso rappresentava un tangibile riconoscimento dello Stato ad una eletta categoria di educatori;

b) che, per quanto concerne il numero, il ruolo organico dei maestri elementari è più che triplicato dal 1928 ad oggi e che, conseguentemente, il numero delle conces-

sioni dovrebbe elevarsi dalle attuali 50 ad almeno 150.

Gli onorevoli Ministri interrogati non avranno mancato di accertare, come l'interrogante ha accertato, come il ritardo nella nuova determinazione dell'assegno di che trattasi, aggiornato nella misura e nel numero delle concessioni annue, ingeneri da anni ormai un diffuso e comprensibile malcontento in una categoria di educatori che ha altamente benemeritato nei confronti del popolo italiano e del Paese. (1338)

RISPOSTA. — Rispondo, per ragioni di prevalente competenza, in luogo del Ministro del tesoro.

L'ammontare dell'assegno vitalizio conferito ai maestri elementari e ai direttori didattici particolarmente benemeriti è stato determinato dall'articolo 8 del regio decreto 27 maggio 1946, n. 557, che ne ha elevato a lire 3.000 la misura originaria di lire 260 stabilita dall'articolo 390 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

Trattandosi di assegno di benemerenza, si deve, peraltro, ritenere che il valore simbolico abbia carattere preminente rispetto a quello economico e che, in ogni caso, l'assegno non possa assumere il significato di corrispettivo per servizi resi.

Nondimeno, questo Ministero ha considerato benevolmente la possibilità di elevare con gli opportuni strumenti normativi sia il numero sia la misura dei predetti assegni.

La questione è stata rimessa al Ministero del tesoro per il necessario concerto.

Il Ministro
GUI